



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n.º231 e
ss. mm. e ii.

| | UNITA' ORGANIZZATIVA | FIRMA |
|-----------------------|---|-------------------------|
| Redatto da: | <i>Ufficio Affari Generali Organizzazione e Controllo</i> | |
| Approvato da: | <i>Amministratore Unico</i> | <i>Dott. G. Gargano</i> |
| Pubblicazione: | <i>Ufficio Affari Generali Organizzazione e Controllo</i> | |

| REVISIONE | DATA | DESCRIZIONE |
|-------------------|----------------|--|
| 00-I° emissione | Settembre 2013 | Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.l.8 giugno 2001, n.º231 |
| 01 II° emissione | Giugno 2015 | Sostituzione Socio Unico Città Metropolitana NA - Inserimento composizione OdV ex Dlgs 231/01 |
| 02 III° emissione | Novembre 2018 | Aggiornamento con nuove procedure e regolamenti - Amministrazione del Personale |
| 03 IV° emissione | Agosto 2020 | Emissione per Revisione Generale e Aggiornamento |
| 04 V° emissione | Maggio 2023 | Aggiornato rev. procedure e regolamenti, controlli, contenuti Codice Etico e Reati presupposto |



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Ai sensi del DLgs 8/6/2001, n. 231 e ss. mm. e ii.

Rev. 4 – Maggio 2023



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

SOMMARIO

| | |
|--|-----------|
| Capitolo I: PRINCIPI GENERALI E CRITERI DI ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA | 2 |
| 1. APPLICAZIONE DELLA NORMA DI RIFERIMENTO | 2 |
| 2. RIFERIMENTI A NORMATIVE E LEGGI | 6 |
| 3. AMBITO DI APPLICAZIONE..... | 8 |
| 4. DATI GENERALI E SCOPO SOCIALE | 10 |
| 5. STORIA della SOCIETA', CONTESTO NORMATIVO ed ATTUALE ASSETTO SOCIETARIO | 11 |
| 6. IL COORDINAMENTO DEL MODELLO CON IL PIANO DI PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA .. | 13 |
| 7. IL MODELLO DELLA SOCIETA'..... | 14 |
| 7.1. I Destinatari del Modello della Società | 15 |
| 7.2. Struttura e Funzionamento del Modello della Società | 15 |
| 8. DIVULGAZIONE DEL MODELLO DELLA SOCIETA' E FORMAZIONE | 19 |
| 8.1. Comunicazione ai dipendenti della Società | 19 |
| 8.2. Formazione | 20 |
| 8.3. Comunicazione ai non dipendenti | 20 |
| Capitolo II: AREE A RISCHIO - FAMIGLIE DI REATO | 22 |
| 1. AREE A RISCHIO -PROCESSI STRUMENTALI E OPERATIVI..... | 22 |
| 2. LE FAMIGLIE DI REATO PREVISTE DAL DECRETO E LA RILEVANZA DEGLI STESSI PER SAPNA..... | 24 |
| 3. IDENTIFICAZIONE DELLE MATRICI PROCESSI/REATI PRESUPPOSTO E RELATIVE PROCEDURE/REGOLAMENTI..... | 33 |
| 3.1. Area Societario | 33 |
| 3.2. Area A: Acquisizione progressione e gestione del personale..... | 35 |
| 3.3. Area B: Contratti pubblici - affidamento di servizi/forniture/lavori – esecuzione del contratto | 37 |
| 3.4. Area E: Gestione delle entrate delle spese e del patrimonio..... | 38 |
| 3.5. Area F: Controlli verifiche ispezioni e sanzioni..... | 40 |
| 3.6. Area G: Incarichi e nomine..... | 41 |
| 3.7. Area H: Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro..... | 42 |
| 3.8. Area I: Affari generali, organizzazione e controllo | 42 |
| 3.9. Area L: Tecnico operativa | 44 |
| Capitolo III: CONTROLLI INTERNI | 49 |
| 1. CARATTERISTICHE DELL' AMBIENTE DI CONTROLLO | 49 |
| 2. ESECUZIONE DEL CONTROLLO | 50 |
| 3. SISTEMA DI PROCURE E DELEGHE – CARATTERISTICHE..... | 52 |
| 4. OPERAZIONI PROMANATE DIRETTAMENTE DAL VERTICE AZIENDALE | 52 |
| Capitolo IV: LINEE DI CONDOTTA..... | 55 |
| 1. "AREA DEL FARE"..... | 55 |
| 1.1. Linee di Condotta nei rapporti con la P.A..... | 55 |
| 1.2. Linee di Condotta in materia societaria e di comunicazione al mercato..... | 56 |
| 1.3. Linee di Condotta nei rapporti con soggetti interni e terzi alla Società..... | 57 |



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

| | | |
|---|--|-----------|
| 2. | "AREA DEL NON FARE" | 57 |
| 2.1. | Linee di Condotta nei rapporti con la P.A..... | 57 |
| 2.2. | Linee di Condotta in materia societaria e di comunicazione al mercato..... | 59 |
| 2.3. | Linee di Condotta dell'Amministratore Unico | 59 |
| 2.4. | Linee di Condotta del Collegio Sindacale e dei dipendenti | 60 |
| 2.5. | Linee di Condotta dei Dirigenti o equiparati | 60 |
| 2.6. | Linee di Condotta dei liquidatori..... | 61 |
| 2.7. | Obblighi di segnalazione | 62 |
| Capitolo V: CODICE ETICO | | 64 |
| 1. | PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO | 64 |
| 2. | SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO | 65 |
| 3. | STAKEHOLDER, FORNITORI E COLLABORATORI ESTERNI | 65 |
| 4. | AMBIENTE..... | 66 |
| 5. | RISORSE UMANE | 66 |
| 6. | COMPORTAMENTO SUL LUOGO DI LAVORO..... | 66 |
| 7. | PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, TRASPARENZA E TRACCIABILITÀ..... | 67 |
| 8. | RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI | 68 |
| 9. | PARITÀ DI GENERE E DI TRATTAMENTO..... | 68 |
| 10. | OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DELLE NOTIZIE DI REATO..... | 69 |
| 11. | UTILIZZO DELLE RISORSE AZIENDALI..... | 69 |
| 12. | CONFLITTI D'INTERESSE | 69 |
| 13. | RAPPORTI CON LA SOCIETÀ DI REVISIONE ED IL COLLEGIO SINDACALE | 69 |
| 14. | COMUNITÀ ESTERNA..... | 69 |
| 15. | QUALITÀ DEI SERVIZI | 70 |
| 16. | SOSTENIBILITÀ | 70 |
| 17. | BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ - CSR..... | 72 |
| 18. | CONCORRENZA | 72 |
| 19. | SEGNALAZIONI | 72 |
| 20. | RISPETTO DEL CODICE..... | 73 |
| 21. | SISTEMA SANZIONATORIO E DISCIPLINARE | 73 |
| 22. | IMPORTANZA DEL MIGLIORAMENTO CONTINUO | 74 |
| Capitolo VI: ORGANISMO DI VIGILANZA | | 76 |
| 1. | REQUISITI | 76 |
| 2. | CAUSE DI INELEGGIBILITÀ | 77 |
| 3. | DURATA IN CARICA, REVOCA, DECADENZA E SOSPENSIONE | 78 |
| 4. | RISERVATEZZA | 79 |
| 5. | COMPITI E POTERI | 79 |
| 5.1. | Flussi informativi | 81 |
| 6. | SEGNALAZIONI | 81 |
| Capitolo VII: SISTEMA SANZIONATORIO E DISCIPLINARE | | 84 |
| 1. | IL SISTEMA DISCIPLINARE | 84 |
| 1.1. | Soggetti destinatari..... | 85 |
| 1.2. | Illeciti disciplinari e criteri sanzionatori | 85 |



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

| | | |
|------|---|----|
| 2. | APPLICAZIONE DELLE SANZIONI | 86 |
| 2.1. | Le sanzioni nei confronti dei lavoratori dipendenti non Dirigenti | 87 |
| 2.2. | Sanzioni nei confronti dei Dirigenti | 88 |
| 2.3. | Sanzioni nei confronti di Amministratori e Sindaci | 88 |
| 2.4. | Sanzioni nei confronti dei non dipendenti | 89 |

ALLEGATI

ALLEGATO 1: Il catalogo dei reati richiamati dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

APPENDICI

APPENDICE 1: La Pubblica Amministrazione – I criteri per la definizione di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio

APPENDICE 2: Decreto del Presidente della Repubblica recante Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici ai sensi dell'Art. 54 del Decreto Legislativo 30 Marzo 2001 n. 165, come sostituito dall'Art. 1 comma 44 della Legge 6 Novembre 2012 n. 190



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

PRINCIPI GENERALI E CRITERI DI ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA

Rev. 4 - Maggio 2023



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

Capitolo I: PRINCIPI GENERALI E CRITERI DI ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

1. APPLICAZIONE DELLA NORMA DI RIFERIMENTO

Soggetti destinatari della normativa

Il decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 – concernente la disciplina della responsabilità amministrativa degli Enti, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica – è stato emanato in attuazione degli obblighi comunitari per accogliere, nel nostro ordinamento, uno specifico sistema punitivo nei confronti degli Enti, conseguente alla responsabilità da reato delle persone fisiche.

La criminalità economica, in ambito nazionale ed internazionale, è sempre più incentrata sugli Enti, sulle società detentrici dei grandi capitali e portatrici di grandi interessi economici e pone quindi il problema delle illegalità di impresa, che hanno sopravanzato quella individuale.

La responsabilità amministrativa si applica, ai sensi dell'art. 1 D.Lgs. 231/01, a tutti gli enti forniti di personalità giuridica, alle società ed associazioni anche prive di personalità giuridica. Sono perciò soggetti alla responsabilità in trattazione una vasta platea di destinatari:

- enti e associazioni forniti di personalità giuridica;
- società di capitali e di persone;
- società cooperative;
- comitati ed associazioni prive di personalità giuridica;

Rientrano dunque nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 231/01 le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le S.r.l. (anche con un unico socio - *cfr. Tribunale di Milano, Ufficio del Giudice per le indagini preliminari, ordinanza 12 marzo 2008*), le S.p.A. con partecipazione dello Stato o di Enti pubblici, le società estere con sede secondaria nel territorio dello Stato, le società di intermediazione mobiliare, le imprese di investimento di capitale variabile, le società di investimento e di gestione di fondi comuni di investimento, le società di revisione, le società sportive, le società cooperative, le mutue assicuratrici, le società semplici, le S.n.c. e le S.a.s. Analoga sorte seguono le società di fatto e più in generale quelle c.d. irregolari.

L'ambito di operatività del decreto 231 si estende anche agli enti pubblici economici (quelle persone giuridiche pubbliche create per la gestione di un'impresa industriale o commerciale che operano in regime di diritto privato), alle associazioni non riconosciute, alle fondazioni – incluse quelle bancarie – nonché alle società private appaltatrici di opere pubbliche e cessionarie di finanziamenti statali.

Anche le imprese committenti possono essere chiamate a rispondere ex decreto 231 per un infortunio avvenuto nell'ambito di lavori affidati in appalto ad una società appaltatrice oppure dei lavori affidati ad un lavoratore autonomo.

Soggette alla disciplina in commento devono essere ritenute le società c.d. miste e quelle pubbliche (a capitale interamente pubblico), alcune delle quali si sono già dotate dei modelli organizzativi previsti dalla nuova legge.

Rientrano infine nella disciplina prevista anche le Onlus.



Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 ha inteso adeguare la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche alle convenzioni internazionali alle quali l'Italia aveva aderito¹.

Chiarificatore è l'Art. 1 del citato decreto: "*Principi generali e criteri di attribuzione della responsabilità amministrativa*" che di seguito è trascritto:

Art. 1. Soggetti

- 1. Il presente decreto legislativo disciplina la responsabilità degli Enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.*
- 2. Le disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica.*
- 3. Non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.*

Il D.lgs. 231/2001 (in seguito più semplicemente il "Decreto") ha dunque introdotto in Italia la responsabilità degli Enti per alcuni reati commessi – o anche solo tentati – nell'interesse o a vantaggio degli stessi da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente stesso o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale e, infine, da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. Si tratta di una forma di responsabilità dell'ente che si aggiunge a quella propria della persona fisica, autrice del reato.

L'Ente può essere chiamato a rispondere solo della realizzazione di determinati reati e di specifici illeciti amministrativi (c.d. reati presupposto), individuati dal Decreto, e ss. ii., nonché dalle Leggi che espressamente richiamano la disciplina del Decreto.

Il catalogo dei reati presupposto, rilevanti ai sensi del Decreto, è stato progressivamente ampliato rispetto alla promulgazione dello stesso e ad oggi ricomprende: i reati contro la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio (artt. 24 e 25); i reati informatici e di trattamento illecito di dati (art. 24-bis); i reati di criminalità organizzata (art. 24-ter); i reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis); i reati di turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 25-bis. 1); i reati societari (art. 25-ter); i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater); i reati di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1); i reati contro la personalità individuale (art. 25-quinquies); i reati e di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato (art. 25-sexies) ed i relativi illeciti amministrativi (artt. 187-bis, 187-ter, come richiamati dall'art. 187-quinquies del d.lgs. 58/1998); i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies); i reati di

¹ Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri, e infine Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali;



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

ricettazione, riciclaggio ed impiego di beni, denaro ed altra utilità di provenienza illecita (art. 25-octies); i reati in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies); il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (artt. 25-decies); i reati ambientali (art. 25-undecies); il reato per l'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies) ed infine i reati transnazionali di cui alla legge 146/2006 (art. 10 l. 146/2006) .

I reati e gli illeciti amministrativi sopra richiamati possono comportare la responsabilità amministrativa dell'Ente avente sede principale nel territorio italiano anche se commessi all'estero².

Il Decreto prevede a carico degli Enti: **I)** sanzioni pecuniarie, **II)** sanzioni interdittive, **III)** confisca del prezzo o del profitto del reato, **IV)** pubblicazione della sentenza di condanna.

- Le sanzioni pecuniarie (**I**) si applicano ogniqualvolta venga accertata la responsabilità della persona giuridica e sono determinate dal giudice penale attraverso un sistema basato su «quote».

In particolare, il Giudice penale stabilisce l'ammontare delle sanzioni pecuniarie nell'ambito di un minimo e di un massimo di quote indicate dal legislatore per ciascun reato, nonché del valore da attribuire ad esse.

- Le sanzioni interdittive (**II**) possono trovare applicazione per alcune tipologie di reato e per le ipotesi di maggior gravità. Tali sanzioni possono comportare: l'interdizione dall'esercizio dell'attività aziendale; la sospensione e la revoca delle autorizzazioni, delle licenze o delle concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio); l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e nell'eventuale revoca di quelli concessi e nel divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive non si applicano (o sono revocate, se già applicate in via cautelare) qualora l'Ente, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, abbia:

- risarcito il danno o lo abbia riparato;
 - eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato (o, almeno, si sia adoperato in tal senso);
 - messo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, per la confisca, il profitto del reato;
 - eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi reati.
- La confisca (**III**) consiste nell'acquisizione del prezzo o del profitto del reato da parte dello Stato o nell'acquisizione di somme di danaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato: non investe, tuttavia, quella parte del prezzo o del profitto

² L'art. 4 del d.lgs. 231/2001, sotto la rubrica "reati commessi all'estero", prevede:

"1. nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

del Reato che può restituirsi al danneggiato. La confisca è sempre disposta con la sentenza di condanna.

- La pubblicazione della sentenza **(IV)** può essere inflitta quando all'Ente è applicata una sanzione interdittiva. È effettuata mediante affissione nel comune ove l'Ente ha la sede principale, nonché mediante la pubblicazione sul sito internet del Ministero della Giustizia.

Il Decreto prevede che la società non sia passibile di sanzione ove **dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato Modelli di Organizzazione, Gestione e controllo** idonei a prevenire la commissione dei reati verificatisi, ferma restando la responsabilità personale di chi ha commesso il reato.

Il legislatore, pertanto, **ha attribuito un valore esimente ai modelli di organizzazione, gestione e controllo** della società che siano **idonei alla prevenzione del rischio**, nonché adottati ed **efficacemente attuati**.

Nel decreto si specificano altresì le esigenze cui devono rispondere i predetti Modelli. Segnatamente:

- individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal Decreto;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Se il reato è commesso da soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, l'Ente non risponde se prova che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curare il suo aggiornamento è stato affidato a un Organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- i soggetti hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di controllo in ordine al Modello.

Nel caso in cui, invece, il reato sia commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, la persona giuridica è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza.



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

Detta inosservanza è, in ogni caso, esclusa qualora l'Ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

2. RIFERIMENTI A NORMATIVE E LEGGI

La redazione del presente "Modello di Organizzazione e Gestione", inclusa la parte dedicata alla formulazione del "Codice Etico" aziendale, fa riferimento ai seguenti disposti normativi e loro successive integrazioni e modificazioni:

- D.lgs. n. 165 del 2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"
- D.lgs. n. 61 del 2002 "Disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali, a norma dell'articolo 11 della legge 3 ottobre 2001, n. 366"
- Legge n. 7 del 2003 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno"
- Legge n. 228 del 2003 "Misure contro la tratta di persone"
- Legge n. 62 del 2005 "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria 2004)"
- Legge n. 262 del 2005 "Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari"
- Legge n. 7 del 2006 "Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile"
- Legge n. 38 del 2006 "Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet"
- D.lgs. n. 152 del 2006 "Norme in materia ambientale - Testo Unico Ambiente"
- D.lgs. n. 231 del 2007 "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione"
- Legge n. 48 del 2008 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno"
- D.lgs. n. 81 del 2008 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"
- Legge n. 94 del 2009 "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica"
- Legge n. 99 del 2009 "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia"
- Legge n. 116 del 2009 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

- 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale. "
- Legge n. 26 del 2010 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile"
 - D.lgs. n. 121 del 2011 "Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni"
 - Legge n. 183 del 2011 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2012"
 - Legge n. 190 del 2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"
 - D.lgs. n. 33 del 2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"
 - Legge n. 98 del 2013 "Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 - Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia"
 - Legge n. 125 del 2013 "Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101- Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni"
 - Legge n. 186 del 2014 "Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio"
 - Legge n. 68 del 2015 "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente"
 - Legge n. 69 del 2015 "Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio"
 - D.lgs. n. 97 del 2016 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"
 - D.lgs. n. 175 del 2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"
 - D.lgs. n. 38 del 2017 "Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato"
 - D.lgs. n. 75 del 2017 "Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

- Legge n. 161 del 2017 "Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate"
- Legge n. 179 del 2017 "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarita' di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato"
- Legge n. 3 del 2019 "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonche' in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici"
- Legge Regionale – Regione Campania n. 14 del 2016 "Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti" e ss. mm. e ii.
- Privacy - Disciplina specifica in tema di privacy:
 - ✓ D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 - Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679;
 - ✓ Regolamento UE 2016/679 - Regolamento generale sulla protezione dei dati;
 - ✓ D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali;
 - ✓ Gruppo di lavoro art. 29 per la protezione dei dati - Parere 2/2016 sulla pubblicazione dei dati personali ai fini della trasparenza nel settore pubblico;
 - ✓ Delibera del Garante della protezione dei dati personali del 15 maggio 2014 "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati"
- ANAC – PNA 2018 Delibera numero 1074 del 21 novembre 2018
- ANAC – PNA 2019 Delibera numero 1064 del 13 novembre 2019
- ANAC – PNA 2022 Delibera numero n. 7 del 17 gennaio 2023
- D.lgs n. 36 del 2023 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.

3. AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Modello di Organizzazione e Gestione è applicato all'intera società S.A.P.NA. Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. Piazza Matteotti, 1 – Napoli partita iva e codice fiscale 06520871218. Pertanto rientrano nell'ambito di applicazione del Modello le seguenti Unità Locali della Società:

- Unità Locale NA/1 - Sede Legale della Società - Napoli - Piazza Matteotti 1 Cap 80133 c/o Palazzo Provincia di Napoli
- Unita' Locale n. NA/2 – Discarica "Masseria del Pozzo" - Giugliano in Campania (NA) - Via Santa Maria a Cubito, snc Cap 80014



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

- Unita' Locale n. NA/3 Discarica "Masseria Del Re" - Giugliano in Campania (NA) -Via Madonna di Pantano snc Cap 80014
- Unita' Locale n. NA/4 Discarica/Sito di Ponte Riccio - Giugliano in Campania (NA) - Trav. Ponte Riccio - Zona ASI snc Cap 80014
- Unita' Locale n. NA/5 Discarica/Sito di Settecainate - Giugliano in Campania (NA) - Via Grotta dell'Olmo snc Cap 80014
- Unita' Locale n. NA/6 Discarica/Sito di Caivano Pascarola - Caivano (NA) - Via Pascarola snc Cap 80023 - Zona Industriale ASI Caivano
- Unita' Locale n. NA/7 Discarica/Sito di Pantano Acerra - Acerra (NA) – Località Pantano di Acerra snc Cap 80011
- Unita' Locale n. NA/8 Stabilimento Industriale TMB di Giugliano per la tritovagliatura, trattamento e selezione dei rifiuti solidi urbani non pericolosi. Giugliano in Campania (NA) Circumvallazione Esterna snc Zona ASI Cap 80014
- Unita' Locale n. NA/9 Stabilimento Industriale TMB di Tufino per la tritovagliatura, trattamento e selezione dei rifiuti solidi urbani non pericolosi. Tufino (NA) Strada prov. per Visciano snc Cap 80030 Frazione Localita' Schiava
- Unita' Locale n. NA/10 Discarica di Chiaiano - Napoli (NA) Via Cupa del Cane snc Cap 80145 Frazione CHIAIANO
- Unita' Locale n. NA/11 Discarica di Terzigno - Terzigno (NA) – Località Pozzelle snc Cap 80040
- Unita' Locale n. NA/12 Uffici Amministrativi Sede Operativa - Napoli (NA) Via Ponte dei Francesi 37/E Cap 80146
- Unita' Locale n. NA/13 Discarica di Villaricca – Villaricca Napoli (NA) Località Masseria Riconta, Via Viaticale, snc Cap 80010
- Unità Locale n. NA/14 – Discarica di Paenzano 1 – Tufino (NA) – Strada Prov.le per Visciano snc – Cap 80030
- Unità Locale n. NA/15 – Discarica di Paenzano 2 – Tufino (NA) – Via Cupatelle, snc Frazione Schiava – Cap 80030
- Unità Locale n. NA/16 – Discarica di Pirucchi – Palma Campania (NA) – Località Balle 2 – Cap 80036
- Unità Locale n. NA/17 – Discariche ASI Giugliano – Masseria del Pozzo (NA) – Via Santa Maria a Cubito, snc – Cap 80014
- Unità Locale n. NA/19–Sito di stoccaggio di Giugliano–Taverna del Re Lotto E–Giugliano in Campania (NA)–Via Madonna del Pantano, snc Taverna del Re, Cap 80014
- Unità locale n. NA/20- Discariche Resit- Località Scafarea, snc 80014 Giugliano in Campania (NA).



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

4. DATI GENERALI E SCOPO SOCIALE

La "S.A.P.NA. S.p.A. Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A." è stata costituita il 30 dicembre del 2009 per effetto del D.L. 195/2009. Essa ha natura di Società per Azioni, con capitale sociale interamente partecipato dalla Pubblica Amministrazione.

La Società non è quotata sul mercato azionario.

Con la conversione in Legge n. 26 del 26 febbraio 2010 del suddetto D.L. 195/2009, la Provincia di Napoli e, per essa, la S.A.P.NA. S.p.A. è titolare del servizio pubblico di gestione del ciclo integrato dei rifiuti nell'ambito della Provincia di Napoli - oggi Città Metropolitana - nelle previsioni della Legge Regione Campania 4/2007 e s.m.i.³ dell'OPCM n. 3746/2009, così come modificato ed integrato ex OPCM 3775/2009 e 3812/2009.

Alla S.A.P.NA. S.p.A., in attuazione della soprarichiamata normativa, è stato conferito il mandato di servizio con Decreto del Presidente della Provincia di Napoli n. 144 del 17 Marzo 2010. Per effetto del suddetto mandato⁴ e per conto della Città Metropolitana di Napoli, la società espleta il servizio istituzionale nei confronti dei 92 Comuni facenti parte del territorio metropolitano e per lo stesso Comune di Napoli.

La S.A.P.NA. S.p.A. pertanto è inquadrata, così come definito dal T.U.S.P. - Dlgs 175/2016 all'art. 2 c. 1 sub o) tra le «società in house» ovvero tra quelle sulle quali un'amministrazione pubblica esercita il controllo analogo o più amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto, nelle quali la partecipazione di capitali privati avviene nelle forme di cui all'articolo 16, comma 1, e che soddisfano il requisito dell'attività prevalente di cui all'articolo 16, comma 3.

La società ha come scopo sociale *"...l'esercizio del servizio di gestione integrata dei rifiuti, nella Provincia di Napoli ivi compresi a titolo non esaustivo la ricognizione e censimento degli impianti, gestione e manutenzione dei siti, bonifica degli stessi, iniziative finalizzate alla diffusione di attitudini, culture e comportamenti di salvaguardia e tutela dell'ambiente....secondo criteri di trasparenza, efficienza, efficacia, economicità ed autonomia economica, finanziaria e patrimoniale, in conformità alle direttive comunitarie, alla normativa nazionale, ivi compresa quella emanata in fase emergenziale e regionale di settore..."*⁵

Essa si pone tra le principali realtà, per numero di dipendenti e volumi di rifiuto trattati, impegnata nel settore ambiente a livello Metropolitano e Regionale, nell'ambito del trattamento del rifiuto proveniente dalla raccolta urbana - attualmente separati in frazione secca, umida e

3 (Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati) abrogata dall' art. 51 comma 1 della Legge Regionale 26 maggio 2016, n. 14;

4 Il mandato pone in essere l'attribuzione dei compiti alla Società (rif. DP Provincia di Napoli, n. 144 del 17 marzo 2010) ovvero il "...conferimento alla S.A.P.NA. S.p.A. dei compiti e delle attività attribuite alla Provincia di Napoli dalla L. 26 febbraio 2010, n. 26 di conversione con modificazioni del D.L. 195/09..."

5 Per il contenuto completo dello scopo sociale della SAPNA Spa si rimanda all'art. 3 dello Statuto Societario



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

stabilizzata – conferito dai Comuni presso gli impianti in gestione, attualmente avvalendosi oltre che di propri dipendenti anche di molteplici partners per le attività di trasporto, recupero, gestione ed esecuzione del *maintenance* degli impianti, dei siti di stoccaggio e delle discariche.

La titolarità del segmento degli smaltimenti nell'ambito del Ciclo Integrato dei Rifiuti che interessa il territorio Metropolitano di Napoli, richiede la diretta attuazione di un **servizio pubblico essenziale e obbligatorio**, con particolare riferimento alle attività successive al conferimento del RSU-R (Rifiuto Solido Urbano Residuale) da parte dei Comuni Metropolitani e della stessa Città di Napoli negli Impianti TMB di Giugliano, Tufino e STIR Caivano, e pertanto al trattamento ed avvio allo smaltimento/recupero principalmente presso il termovalorizzatore di Acerra per la frazione Secca. Per le eccedenze non conferibili a tale impianto, la Società provvede al conferimento presso impianti siti sul territorio nazionale e/o estero mentre, per quanto riguarda la frazione Umida, si provvede all'ulteriore trattamento per la stabilizzazione e/o all'avvio ad altri impianti ubicati sul territorio nazionale o comunitario.

Con l'attuazione della Legge Regionale Regione Campania n. 14/2016, la costituzione degli ATO e degli Enti d'Ambito⁶ la SAPNA SpA assume attualmente rilevante importanza quale unico riferimento di "soggetto gestore" per gli smaltimenti dei 92 Comuni dell'Area Metropolitana di Napoli, svolgendo un ruolo centrale e fondamentale nell'ambito dell'ambiente, non solo per il trattamento presso i propri impianti industriali TMB (ed al successivo avvio al recupero) dei rifiuti provenienti dalla raccolta urbana, ma anche nella veste di gestore dei Siti e delle Discariche "post-emergenziali" ubicate nel territorio Metropolitano, e pertanto della vita sociale della Città Metropolitana di Napoli e di tutti i Comuni che ne fanno parte.

5. STORIA della SOCIETA', CONTESTO NORMATIVO ed ATTUALE ASSETTO SOCIETARIO

La S.A.P.NA. S.p.A., dal punto di vista della collocazione giuridica, è attualmente individuata, ai sensi del Dlgs 19 agosto 2016, n. 175, "*testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*", quale Società controllata - rif. Art. 2 c. 1 lett. c), interamente partecipata dall'Amministrazione Pubblica - rif. Art. 2 c. 1 lett. n) e pertanto "*in house*" - rif. Art. 2 c. 1 lett. o).

Il contesto giuridico in cui è inserita la S.A.P.NA. S.p.A., ha avuto iniziale riferimento nell'attuazione del Decreto Legge n. 195 del 30 Dicembre 2009 (convertito, con modificazioni, in Legge n. 26 del 26.02.2010) con il quale si stabiliva *ex lege* il passaggio dalla gestione emergenziale commissariata, alla gestione ordinaria del ciclo dei rifiuti, - rif. Art. 5 comma 2 Legge 26/2010 - incaricando del ruolo di gestore le Province e per esse, le Società provinciali. Il termine della fase transitoria, di cui all'art.11 comma 2-ter del D.L.n.195/2009, è stato più volte differito, da ultimo prorogato al 31 dicembre 2015 ai sensi del D.L. n.192 del 31/12/2014.

⁶ Per il territorio Metropolitano di Napoli sono stati individuati tre Autorità d'ambito, ATO1 e relativo Ente d'Ambito 1, ATO 2 ed EdA 2, ATO 3 ed EdA 3.



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

La competenza dell'Ente Città Metropolitana (già Provincia) in materia è cessata il 31 dicembre 2015 in applicazione del termine di cui all'art.11 comma 2-ter del D.L.n.195/2009. Nelle more della riorganizzazione del ciclo dei rifiuti in Campania, a far data dal 1° gennaio 2016, in mancanza di deroghe normative, la S.A.P.NA. S.p.A. ha garantito comunque la continuità del servizio, così come richiesto dalla Regione Campania (nota prot.2016 0051840 del 26/01/2016). Anche la Legge 205/2017-Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, non ha previsto ulteriori proroghe al termine sopra richiamato.

La Regione Campania, nel maggio 2016, è poi intervenuta in materia promulgando la L.R. n. 14/2016 "*Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti*" che all'art 40 comma 3, come modificato dall'art. 16 comma 7 della successiva legge 22 dell'8 agosto 2016, ha espressamente previsto che le società provinciali, istituite ai sensi del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195 debbano continuare a svolgere le funzioni alle stesse assegnate fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte del nuovo soggetto gestore individuato dalla legge.

Più precisamente, con la L.R. n. 14 Regione Campania del 26 maggio 2016, viene abrogato il quadro delle norme regionali vigenti in tema di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati (L.R. n. 4/2007, comma 104 dell'art. 1 della L.R. n. 5/2013, l'art. 10 della L.R. n. 20/2013 e altre norme in materia di gestione di rifiuti incompatibili con la legge stessa) e si introduce, al comma 3 dell'articolo 40, la previsione che il compito istituzionale della S.A.P.NA. S.p.A., in quanto "Società Provinciale", sia cessato al 30.08.2016. Successivamente, con l'art. 16 comma 7 L. R. n. 22 Regione Campania del 08.08.2016 il già citato comma 3 art. 40 L.R. 14/2016, viene modificato, per consentire la prosecuzione delle attività istituzionali delle società provinciali fino alla costituzione degli A.T.O. ed all'individuazione del soggetto gestore.

Nell'anno 2018 sono stati costituiti gli A.T.O. (Ambiti Territoriali Ottimali) e nominati i Direttori Generali degli Enti d'Ambito. Tuttavia, la SAPNA SpA, pur continuando a collocarsi in un contesto giuridico-normativo contraddistinto da caratteristiche di transitorietà, attesa la suddivisione in n. 3 ambiti (ATO 1 - ATO 2 - e ATO 3) operanti per il tramite dei rispettivi Enti d'Ambito, del territorio metropolitano napoletano sancito dalla L.R. 14/2016, continua ad essere gestore di riferimento del segmento dello smaltimento dei rifiuti provenienti dalla raccolta urbana dei 92 Comuni del territorio Metropolitano di Napoli, nonché il gestore di riferimento per i Siti e le Discariche ex Fibe ed ex CUB insistenti nel suddetto territorio.

La S.A.P.NA. SPA, a far data dal 03.07.2019, in osservanza della soprarichiamata L.R. 14/2016, ha inoltre provveduto alla presa in carico di n. 154 soggetti provenienti dal Consorzio Unico di Bacino, assumendoli alle proprie dipendenze.

Fino al 28 Marzo 2023 la Città Metropolitana di Napoli è stata detentrica del 100% della quota sociale. A partire da tale data, in attuazione di quanto previsto dalla già citata Legge Regionale



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

26 maggio 2016, n. 14 con apposito atto notarile, il 51% delle quote della società, sono state cedute dalla Città Metropolitana di Napoli agli Enti d'Ambito Napoli 1, Napoli 2 e Napoli 3 dei rispettivi Ambiti Territoriali Ottimali di cui agli artt. 23 e 25 Legge cit., Titolo V – *Gestione del Ciclo dei Rifiuti Urbani*.

6. IL COORDINAMENTO DEL MODELLO CON IL PIANO DI PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA

Atteso che la S.A.P.NA. S.p.A., dal punto di vista amministrativo, è caratterizzata da una forte impronta pubblica, non possono coesistere in una stessa organizzazione due differenti approcci e due differenti metodologie per presidiare i rischi da illecito, siano essi commessi direttamente dalla Società, da dipendenti a favore della Società, o da dipendenti a danno della Società.

Uno dei punti di forza del Modello è rappresentato dalla sua totale integrazione nell'organizzazione aziendale e di essere in costante sinergia con gli altri presidi. Per tale motivo il Modello non può essere considerato un'entità autonoma, *il cui contenuto è fine a se stesso, fisso, invariabile e avulso dalla realtà aziendale*, bensì un Modello dinamico, che tiene conto dell'evoluzione normativa, delle variazioni dell'organizzazione interna, del mondo esterno e della variabilità dei presidi, previsti ad esempio in funzione di nuovi eventi, nuove attività, e/o nuove specifiche Leggi.

A tale proposito si richiama la Norma nazionale che, con l'art. 1 comma 2 bis della Legge 6 novembre 2012, n. 190, nell'identificare la funzione del Piano Nazionale Anticorruzione, afferma che il PNA *".....costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini dell'adozione dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione, e per gli altri soggetti di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini dell'adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231..."*

La S.A.P.NA. S.p.A. è tenuta al rispetto degli obblighi discendenti dalla L. 190/2012, dal P.N.A., e dall'art. 2 bis, co. 2, del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, così come modificato dal D.lgs. 97/16. Pertanto risulta destinataria dell'obbligo di adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC). In base all'art. 41 del D.lgs. 97/16, le Società in controllo pubblico sono tenute ad adottare misure integrative a quelle adottate ai sensi del D.Lgs. 231/2001 integrando il MOG con misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e illegalità.

Pertanto Il Modello (MOG) e il piano anticorruzione (PTPCT) devono essere in sintonia tra loro non solo per coerenza formale ma soprattutto per esigenza di concretezza ai fini del presidio del rischio, a prescindere dalla specifica finalità di ciascuna normativa e dai compiti di ciascun organismo preposto alla vigilanza. Ciò nel recepimento delle indicazioni fornite da ANAC con la delibera n. 1134/17 recante *"Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato*



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”, che ha integrato la precedente determinazione n. 8/15 di pari contenuto.

Ciò anche al fine di favorire il dialogo e la migliore sinergia possibile tra gli organismi preposti alla vigilanza (Dlgs 231/2001 **reati commessi dalla società**) e le funzioni preposte alla prevenzione della corruzione (Legge 190/2012 **reato commesso contro la società**) affinché venga assicurata la massima efficacia ed efficienza sia del Modello che del Piano Anticorruzione.

Atteso che il PTPCT aziendale, anche in relazione alla dimensione e ai diversi settori di attività della società, individua i principali rischi di corruzione e le azioni da porre in essere per la prevenzione, riportando l'indicazione di obiettivi, tempi, modalità di adozione e attuazione delle misure di contrasto alla corruzione, è necessario provvedere - in una logica di coordinamento delle misure e di semplificazione degli adempimenti - all'integrazione del Modello con misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità in coerenza con le finalità della Legge 190/2012, anche attraverso l'integrazione dei presidi (procedure, regolamenti, disposizioni organizzative, etc.) che di volta in volta vengono adottati dalla società e/o revisionati.

In via generale, si è ritenuto stabilire che il coordinamento tra **MOG** e **PTPCT** debba avvenire secondo il seguente schema:

1. individuazione delle zone di rischio (illecito) aziendali,
2. utilizzo della tipologia di rischio come fattore comune al MOG ed al PTPCT,
3. integrazione nel Modello degli aggiornamenti procedurali e regolamentativi,
4. attività di audit dell'OdV previste dal Dlgs 231/2001 congiunte con le attività di monitoraggio del RPCT previste dall'ANAC.

Uno dei fondamenti su cui si basa l'azione di **coordinamento tra PTPCT e MOG** riguarda gli **obiettivi** organizzativi e individuali collegati alla programmazione delle misure.

Atteso che la programmazione delle misure assume rilevanza strategica ai fini della prevenzione della corruzione, **i suddetti obiettivi saranno integrati e coordinati con il Modello** e con tutti gli altri strumenti di programmazione e valutazione all'interno della società.

7. IL MODELLO DELLA SOCIETA'

Premessa

Il modello di organizzazione e gestione (o "modello" ex d.lgs. n. 231/2001) in sigla **MOG**, ai sensi della legge italiana indica un *modello organizzativo adottato da persona giuridica, o associazione priva di personalità giuridica, volto a prevenire la responsabilità penale degli enti*. La sua definizione è fornita principalmente all'interno dell'articolo 6 del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Tale normativa, avente ad oggetto la *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"*, in



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

vigore dal 4 luglio 2001, ha introdotto nell'ordinamento italiano, in conformità a quanto previsto anche a livello europeo, un nuovo regime di responsabilità denominata "da reato", derivante dalla commissione o tentata commissione di determinate fattispecie di reato nell'interesse o a vantaggio degli enti stessi.

Secondo il D.Lgs. n. 231/2001, **la società è responsabile** per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da **persone**:

- che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società, o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
- che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della Società stessa (cosiddetti soggetti in posizione apicale o apicali);
- sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti in posizione apicale (cosiddetti soggetti sottoposti all'altrui direzione);

La società non risponde, per espressa previsione legislativa (art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 231/2001), se le persone indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Pertanto l'Organismo di Vigilanza di una società, nominato dall'Organo Amministrativo, vigila affinché l'assetto organizzativo sia mantenuto conforme al MOG e che quest'ultimo funzioni correttamente secondo le previsioni del Dlgs 231/01; negli scopi dell'Organo Amministrativo vi è anche quello di conferire alla società - e mantenere - una struttura organizzativa formalizzata e rigorosa.

Nel caso specifico della SAPNA SpA la metodologia adottata per l'impostazione del Modello prevede l'analisi dinamica delle strutture organizzative interne, già attive e operanti, nonché dei presidi già in essere, per verificarne la rispondenza al dettato del Decreto ed eventualmente procedere agli interventi correttivi, se necessari, potenziando procedure e regolamenti, intervenendo sul Modello con aggiornamenti costanti e in linea con l'evoluzione normativa, procedurale e regolamentativa.

7.1. I Destinatari del Modello della Società

I principi e le disposizioni del presente Modello devono essere rispettati dall'Amministratore Unico, del Collegio Sindacale, dai Dipendenti, Quadri e Dirigenti della Società. I principi e le disposizioni del presente Modello si applicano altresì ai Consulenti, Collaboratori e in generale tutti coloro che operano in Italia e all'estero per conto o a favore della S.A.P.NA SpA nelle aree a rischio reato "231", come di volta in volta individuati dalla Società.

7.2. Struttura e Funzionamento del Modello della Società

Si è ritenuto che il Modello sia in grado di funzionare qualora vengano adottati, in fase di progettazione della struttura e del funzionamento, due criteri generali di fondamentale importanza ai fini della realizzazione di una efficace prevenzione: **1)** preventiva analisi dei



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

processi, adozione del presidio, valutazione dell'insieme dei controlli preventivi qualora siano già esistenti e/o l'adeguamento degli stessi, 2) la costruzione e adozione dei controlli per quelle aree aziendali che ne risultino sprovviste, anche in proiezione programmatica. Tali criteri costituiscono il presupposto per garantire che i rischi di commissione dei reati, secondo modalità individuate e documentate nelle fasi esposte nei prossimi capitoli e paragrafi, siano ridotti ad un "livello accettabile", ovvero che siano attuati pertanto quelli che il D. Lgs. n. 231/2001 definisce "specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire". Ciò premesso, la struttura e il funzionamento del Modello sono state articolate nelle fasi/azioni di seguito riportate:

A) Identificazione delle Aree/Processi a rischio

L'identificazione delle Aree di attività maggiormente esposte al rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto è stata condotta attraverso l'analisi della struttura organizzativa di SAPNA SpA. Al fine di provvedere alla sinergia tra PTPCT e MOG tale analisi ha tenuto conto della mappatura dei processi effettuata nell'ambito del PTPCT 2023-2025, del corpo di procedure e regole vigenti, del Modello di organizzazione gestione e controllo esistente, approvato nel 2020 e vigente sino all'entrata in vigore del presente documento. Tale base di partenza è stata integrata con informazioni dettagliate emerse nel corso di interviste semi-strutturate con i responsabili delle aree dirigenziali e degli uffici da essi indicati (*Key Officers*).

Attraverso la ricognizione effettuata è stato possibile censire i principali processi della Società relativi a ciascuna delle aree maggiormente a rischio, e precisamente:

- ✓ n° **17 processi "operativi" ad alto/medio rischio** o che istituzionalmente determinano un contatto con la Pubblica Amministrazione e sono particolarmente connessi al business della Società,
- ✓ n° **28 processi c.d. "strumentali"**⁷ che potrebbero determinare comunque ipotesi di reato ai sensi del Dlgs 231/2001 e ss. mm. e ii.

Pertanto *Output* di questa prima fase è stato un elenco ragionato di processi potenzialmente esposti a rischio di commissione reati secondo il prontuario declinato dal D.Lgs. 231/2001 (per l'elencazione dei processi vedi par. 1 del capitolo II).

B) Le famiglie di reato previste dal Decreto e la rilevanza per SAPNA

E' stato effettuato, in primo luogo, un aggiornamento dei reati presupposto introdotti dai nuovi dettami normativi emessi nel periodo anni 2020-2023 (riportati nell'allegato 1) e, successivamente, eseguita un'analisi preventiva che ha portato ad identificare i reati configurabili nel concreto, specificamente al contesto operativo di SAPNA SpA e ad escludere metodologicamente alcune classi e/o specifiche fattispecie di reato. (vedi par. 2 del capitolo II)

⁷ processi "strumentali", in quanto non costituiscono un'attività di per sé potenzialmente generatrice di reati ai fini 231 ma si configurano come uno strumento attraverso il quale i reati 231 (e segnatamente quello di corruzione) possono essere "finanziati".



C) Identificazione delle matrici Processi/reati presupposto e relative Procedure/Regolamenti

Per ciascuna Area /processi a rischio individuati vengono identificati i rispettivi Reati previsti dal D.lgs. 231/01 a cui sono potenzialmente esposti. Per ciascuna Area a rischio individuata vengono inoltre riportate le Procedure e Regolamenti adottati e quelli esistenti in fase di revisione o nuova predisposizione. (vedi par. 3 del capitolo II)

Tali procedure e regolamenti sono strumenti operativi - la cui adozione è di fondamentale importanza per il controllo della correttezza esecutiva - che costituiscono presidi ai fini della prevenzione del reato e che costituiscono riferimento in ordine alle verifiche e controlli interni volti a prevenire la commissione di alcuni reati previsti dal Decreto.

D) La prevenzione dei reati presupposto nel Modello

Il Modello di Organizzazione e Gestione della Società, contempla pertanto l'adozione coordinata di tutti quei principi, procedure, regolamenti e disposizioni, ovvero di tutti gli strumenti disponibili che, nell'insieme, collaborano alla prevenzione dei reati presupposto. Tale azione è pertanto basata fondamentalmente sull'applicazione ed il rispetto dei principi e delle azioni sanciti con i seguenti disposti:

▪ **Controlli Interni**

E' definito "Controllo Interno" l'insieme degli "strumenti", attività, processi e strutture organizzative volti a fornire una ragionevole garanzia in ordine al raggiungimento degli obiettivi di efficienza e di efficacia operativa, affidabilità delle informazioni finanziarie e gestionali, rispetto delle leggi e dei regolamenti, nonché salvaguardia del patrimonio sociale anche contro possibili frodi.

Tale insieme costituisce un "sistema" che si fonda e si qualifica su alcuni principi generali, appositamente definiti nell'ambito del Modello, il cui campo di applicazione si estende trasversalmente a tutti i diversi livelli organizzativi (*Business Unit, Funzioni Centrali, Aree Operative, Società, etc.*). Il sistema descritto si sostanzia in un complesso di regole volte ad individuare le principali fasi di ogni processo, le specifiche attività di controllo per prevenire ragionevolmente i correlativi rischi di reato, nonché appositi flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza (in seguito più brevemente "OdV") al fine di evidenziare situazioni di eventuale inosservanza delle procedure/regolamenti stabilite nel modello di organizzazione. Il controllo interno può essere riassunto pertanto, in uno "schema" elaborato alla luce di tre principi cardine, ovvero:

- la separazione dei ruoli nello svolgimento delle attività inerenti ai processi;
- la "tracciabilità" delle scelte, cioè la costante visibilità delle stesse (ad es. mediante apposite evidenze documentali), per consentire l'individuazione di precisi "punti" di responsabilità e la "motivazione" delle scelte stesse;
- l'oggettivazione dei processi decisionali, nel senso di prevedere che, nell'assumere decisioni, si prescinda da valutazioni meramente soggettive, facendosi invece riferimento a criteri precostituiti.



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

Gli elementi sopraelencati, completati dall'intero *corpus* delle Procedure interne e dei Regolamenti, ai fini della corretta applicazione del Modello, concorrono a:

- Indicare le modalità che gli esponenti aziendali sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- Fornire all'OdV ed alle altre funzioni di controllo gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo e verifica;
- Verifica dell'effettiva segregazione dei ruoli e della coerenza tra responsabilità e poteri.

(vedi capitolo III)

▪ **Linee di condotta**

Trattasi di regole specifiche introdotte al fine di evitare la costituzione di situazioni ambientali favorevoli alla commissione di reati in genere, e tra questi in particolare dei reati e degli illeciti amministrativi rilevanti ai sensi del Decreto. Talune regole sono altresì specifiche per la gestione dei rapporti con i rappresentanti della Pubblica Amministrazione e con i terzi in generale, nonché per gli adempimenti e le attività di natura societaria e di comunicazione al mercato.

In linea generale, tutti gli esponenti aziendali **dovranno adottare**, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, **comportamenti conformi** ai contenuti dei seguenti documenti:

- Modello 231
- Codice Etico
- Procedure e Regolamenti
- Procure e deleghe
- Ordini di servizio
- Disposizioni organizzative
- Sistemi di gestione delle problematiche di sicurezza e ambientali
- Ogni altro documento che regoli attività rientranti nell'ambito di applicazione del Decreto 231/01

Fermo restando l'espresso divieto di adottare comportamenti contrari a quanto previsto dalle vigenti norme di legge, (vedi capitolo IV).

▪ **Codice Etico**

Il Codice Etico è l'insieme dei principi generali (trasparenza, correttezza, lealtà) cui si ispira lo svolgimento e la conduzione degli affari nell'ambito di un più generale percorso di crescita sostenibile garantendo, nel contempo, l'efficienza e l'efficacia del Modello di Organizzazione e Gestione, (vedi capitolo V).

E) Criteri di aggiornamento del Modello

Gli interventi di adeguamento e/o aggiornamento del Modello sono espressamente prescritti dall'art. 6, comma 1, lett. b) del Decreto, e saranno realizzati essenzialmente in occasione di:

- innovazioni normative;



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

- violazioni del Modello e/o esiti negativi di verifiche sull'efficacia del medesimo (che possono e potranno anche essere desunti da esperienze riguardanti altre società);
- modifiche della struttura organizzativa di SAPNA SpA;
- revisione e/o aggiornamenti del PTPCT;

Tali interventi sono orientati al mantenimento nel tempo dell'efficacia del Modello e rivestono pertanto importanza prioritaria.

L'aggiornamento e l'adeguamento del Modello competono all'Ufficio Affari Generali. L'OdV dovrà a tal fine comunicare all'Ufficio Affari Generali ogni elemento od informazione utile a dimostrare l'opportunità di procedere ad interventi di aggiornamento e adeguamento del Modello. Il Modello sarà in ogni caso sottoposto ad un procedimento di revisione continua a cura dell'OdV. Le proposte di aggiornamento/adeguamento del Modello, elaborate con la partecipazione delle aree operative competenti e/o anche utilizzando esperti esterni laddove necessario, verranno sottoposte dall'OdV per l'esame e l'approvazione finale.

In attuazione dei principi sopradescritti, l'Organismo di Vigilanza opera una costante attività di aggiornamento di aree e processi aziendali "sensibili" ai rischi dei Reati-presupposto, il cui novero risulti progressivamente ampliato per effetto di successive innovazioni nel panorama legislativo.

8. DIVULGAZIONE DEL MODELLO DELLA SOCIETA' E FORMAZIONE

La **comunicazione** e la **formazione** costituiscono strumenti essenziali al fine di un'efficace implementazione e diffusione del Modello e del Codice Etico.

Tutte le Aree Aziendali ed i relativi Responsabili, Dirigenti e Quadri, sono chiamati a garantire una corretta conoscenza dei principi e delle Linee di Condotta adottati dalla Società, e la loro diffusione sia alle risorse già presenti in Società sia a quelle future, con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse nei processi operativi considerati sensibili e rilevanti.

8.1. Comunicazione ai dipendenti della Società

Il presente Modello ed i relativi aggiornamenti sono portati a conoscenza di tutte le risorse aziendali attraverso i canali informativi ufficiali.

Ai nuovi assunti è consegnato dalle Risorse Umane un set informativo, costituito dal Modello e dal Codice Etico, con il quale assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza e viene altresì consegnata un'informativa con riferimento all'applicazione della normativa di cui al Decreto nell'ambito della Società.

È inoltre previsto l'accesso diretto dalla intranet aziendale ad una sezione appositamente dedicata dove è disponibile e costantemente aggiornata tutta la documentazione di riferimento in materia di responsabilità amministrativa degli enti, ai sensi del Decreto.



8.2. Formazione

L'attività di formazione è finalizzata a promuovere la conoscenza della normativa di cui al Decreto, nonché dei contenuti e dei principi su cui si basa il Modello ed il Codice Etico societario. La partecipazione ai corsi di formazione ha carattere obbligatorio e l'assenza non giustificata alle sessioni formative può essere considerata illecito disciplinare, in accordo con quanto previsto dal Sistema Disciplinare sopra enucleato.

Gli interventi formativi vengono attuati attraverso il raccordo tra Legale e Societario Corporate e Compliance Gruppo, Internal Audit di S.A.P.NA SPA e Risorse Umane nel momento della ideazione, progettazione e delivery delle iniziative formative.

L'attività di formazione, eventualmente anche tramite corsi on line, è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei Destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno i Destinatari funzioni di rappresentanza della Società.

Per i soggetti maggiormente coinvolti nelle attività considerate sensibili ai fini del Decreto, la Società organizza corsi di formazione ad hoc in aula.

La Società garantisce la predisposizione di mezzi e modalità che assicurino sempre la tracciabilità delle iniziative di formazione e la formalizzazione della presenza dei partecipanti, la possibilità di valutazione del loro livello di apprendimento e la valutazione da parte dei discenti del livello di efficacia del corso, al fine di sviluppare nuove iniziative di formazione e migliorare quelle attualmente in corso, anche attraverso commenti e suggerimenti su contenuti, materiale, docenti, ecc.

Le sessioni formative possono svolgersi anche mediante l'utilizzo di sistemi informatici e sono tenute da esperti in materia.

L'Organismo di Vigilanza cura che i programmi di formazione siano qualitativamente adeguatamente ed efficacemente attuati.

8.3. Comunicazione ai non dipendenti

La Società promuove, altresì, la più ampia informativa in ordine all'adozione del Modello e degli obiettivi con esso perseguiti anche nei confronti dei non dipendenti.

Per non dipendenti si intendono tutti quei soggetti terzi che nell'espletamento delle proprie attività (professionisti, operatori economici, etc.) abbiano rapporti a qualsiasi titolo con SAPNA SpA.

La SAPNA SpA provvede pertanto, per il tramite di apposite pubblicazioni sul sito istituzionale, - link <https://sapnapoli.portaletrasparenza.net/it/trasparenza/disposizioni-general/atti-general/atti-amministrativi-general/modello-di-organizzazione-gestione-e-controllo-ai-sensi-del-d-l-8-giugno-2001-n-231.html> - a diffondere i contenuti del Modello, nonché ad integrare lo stesso con specifici richiami al predetto link, in ambito contrattuale, per gli operatori economici. Per quanto attiene i professionisti esterni viene utilizzato, in sede contrattuale, tra gli altri, un apposito modulo denominato "Patto d'integrità" che permette, oltre all'accettazione di altri contenuti inerenti, anche la presa visione e la necessità di uniformarsi al Modello.



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

AREE A RISCHIO – FAMIGLIE DI REATO

Rev. 4 – Maggio 2023



Capitolo II: AREE A RISCHIO - FAMIGLIE DI REATO

1. AREE A RISCHIO -PROCESSI STRUMENTALI E OPERATIVI

Come già anticipato al par. 7.2 del I capitolo, nell'ambito della sinergia tra Modello e Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, per ciascuna delle Aree e dei relativi processi a rischio di cui al suddetto PTPCT *Aggiornamento 2023-2025*, sono stati identificati:

- ❖ i principali processi "operativi" (o sensibili) che, classificati con livello di rischio attenzionabile, prevalentemente determinano un **contatto con la Pubblica Amministrazione** e che sono particolarmente connessi al business della Società di seguito riportati in Tabella 1:

| AREADI RISCHIO | | PROCESSI A RISCHIO | PROCESSI OPERATIVI |
|--|--|--------------------|--|
| AREA A: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE E GESTIONE DEL PERSONALE | | A1 | Reclutamento delle risorse: (concorsi, nomina commissioni, incarichi dirigenti, assunzioni obbligatorie, assunzioni ex-lege) -Selezione ed assunzione del Personale |
| | | A4 | Instaurazione rapporto e verifica insussistenza cause di incompatibilità personale dirigente. Attribuzione di ruoli e responsabilità in macro/ microstruttura |
| | | A7 | Gestione economica del personale -Predisposizione buste paga - Gestione INAIL, INPS, FASI, TFR etc. (per la parte relativa alla contribuzione, assicurazione, etc.), spese di rappresentanza |
| AREA E: GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO | Gestione delle entrate (attivo)- Gestione delle spese (passivo) | E1 | Verifica dell'adempimento da parte dei Comuni relativo al pagamento della tariffa di smaltimento a seguito del contratto di servizio stipulato |
| | | E2 | Erogazione dei pagamenti (liquidazione dei fornitori) -Finanza dispositiva |
| | Gestione attività finanziarie tributarie e fiscali | E6 | Rapporti con Enti Istituzionali in materia fiscale e tributaria, anche in occasione di verifiche, ispezioni, accertamenti e contestazioni |
| AREA G: INCARICHI E NOMINE | | G2 | Incarichi esterni extra-istituzionali a personale dipendente - Autorizzazioni ex art. 53, comma 2 del DLgs 165/2001 (incarichi presso altre P.A.) |
| AREA H: Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro | | H3 | Tutela dell'igiene, della salute e della sicurezza sul lavoro Controllo e verifica di tutti gli adempimenti di cui alla L. n. 81/2008 (rapporti con INAIL e/o Ispettorato del Lavoro) |
| AREA L: TECNICO OPERATIVA | Erogazione del Servizio | L5 | Attività di coordinamento e gestione delle iniziative connesse all'ottenimento e all'utilizzo di fondi PNRR, fondi strutturali, fondi 4.0, R&S e regionali |
| | | L6 | Attività di partnership con società specializzate e/o Istituzioni universitarie (di cui all'elenco del DLgs 165/2001) |

Tabella 1

- ❖ i principali processi c.d. "strumentali" ovvero che non generano reati presupposto 231 ma che indirettamente potrebbero "sostenere" e determinare comunque **ipotesi di reato ai sensi del Decreto Dlgs 231/2001**, di seguito riportati in Tabella 2:



| AREADI RISCHIO | | PROCESSI A RISCHIO | PROCESSI STRUMENTALI | |
|---|--|--|--|---|
| AREA A: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE E GESTIONE DEL PERSONALE | | A2 | Progressioni di carriera (abuso d'ufficio, istigazione alla corruzione, induzione a dare e/o promettere utilità) | |
| | | A5 | Gestione banche dati risorse umane e sanitarie (abuso d'ufficio, violazione della privacy) | |
| | | A6 | Rilevazione presenza del personale -Gestione banca ore lavorate - recupero ore - regime lavoro straordinario (falso, abuso d'ufficio, istigazione alla corruzione, induzione a dare e/o promettere utilità) | |
| | | A8 | Disciplina Aziendale - Contestazioni disciplinari (la società è indotta dal funzionario ad applicare/non applicare la contestazione) | |
| | | A10 | Mansioni e funzioni del personale. Attribuzione delle stesse - Servizio Medico competente (abuso d'ufficio, violazione della privacy, falso, istigazione alla corruzione, induzione a dare e/o promettere utilità) | |
| | | A11 | Organizzazione corsi di formazione ed Informazione - Planning della Formazione periodica e specifica (la società è indotta dal funzionario a favorire/non favorire la formazione del dipendente o di soggetti terzi) | |
| | | A12 | Concessione di aspettative, permessi, permessi sindacali - gestione malattia | |
| | | A13 | Gestione rimborsi spese e missioni | |
| AREA B: CONTRATTI PUBBLICI | | Affidamento di servizi/FORNITURE/LAVORI - Esecuzione del contratto | B2 | Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (traffico di influenze illecite, istigazione alla corruzione, induzione a dare e/o promettere utilità) |
| | | | B6-B7 | Valutazione delle offerte Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte - quesiti, chiarimenti da parte dei fornitori; Aggiudicazione e stipula contratto |
| | | | B10 | Varianti in corso di esecuzione del contratto lavori, forniture e servizi - Proroga di Contratto - Penalità (la società è indotta dal funzionario a inserire e/o non inserire penalità strumentali all'ottenimento di vantaggi) |
| | | | B12 | Esecuzione del Contratto - Rendicontazione finale e collaudo-Gestione del rapporto contrattuale (traffico di influenze illecite, istigazione alla corruzione, induzione a dare e/o promettere utilità) |
| AREA E: GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO | | Gestione delle entrate (attivo)- Gestione delle spese (passivo) | E3 | Fatture elettroniche e procedure amministrative di registrazione, integrazione e conservazione |
| | | | E4 | Bilancio |
| | | Gestione attività finanziarie/tributarie e fiscali | E5 | Gestione conti correnti bancari -movimentazioni bancarie |
| AREA F: CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI | | | F1 | Ricezione dichiarazioni sostitutive, di insussistenza di incompatibilità, di requisiti, di inconfiribilità, di conflitto d'interessi (falsa dichiarazione, abuso d'ufficio, istigazione alla corruzione, induzione a dare e/o promettere utilità) |
| | | | F2 | Sanzioni correlate all'esito di verifiche ispettive/ procedimenti disciplinari |
| AREA G: INCARICHI E NOMINE | | | G1 | Conferimento incarichi professionali, di studio, pareri o consulenza |
| AREA I: AFFARI GENERALI, ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO | | AFFARI LEGALI E CONTENZIOSI | I1-I2 | Conferimento incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio, per transazioni a chiusura del contenzioso pendente e per Recupero del credito - Gestione del contenzioso amministrativo, giuslavoristico, civile - Conciliazione extragiudiziaria di controversie - Gestione determinazioni dell'Amministratore Unico Accordi transattivi |
| | | | I5-I3 | Utilizzo degli strumenti informatici Patrimonio informatico e risorse strumentali - Gestione ed utilizzo di sistemi informatici e telematici -Gestione delle infrastrutture tecnologiche e asset ICT e della Rete IT Aziendale |
| AREA L: TECNICO OPERATIVA | | Erogazione del Servizio | L1 | Gestione del rifiuto in ingresso verifica/Acettazione o respingimento -gestioni FIR (corruzione, promesse di utilità, traffico di influenze illecite, traffico illecito di rifiuti) |
| | | | L2 | Gestione del rifiuto in uscita dagli impianti TMB- Gestione del refluo in uscita da impianti TMB, Siti e Discariche (corruzione, promessa di utilità, traffico illecito di rifiuti) |



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

| | | | |
|--|--------------------|------------|---|
| | | L4 | Attività di coordinamento della progettazione, di qualsiasi livello, sviluppata/eseguita da terzi (traffico di influenze illecite, istigazione alla corruzione, induzione a dare e/o promettere utilità) |
| | Gestione Operativa | L7 | Gestione operativa del trattamento del rifiuto conferito presso gli impianti TMB, gestione operativa dei Siti di stoccaggio e delle Discariche ed attività connesse (corruzione, promessa di utilità, traffico illecito di rifiuti) |
| | | L8 | Utilizzo carte carburante per rifornimenti esterni - Utilizzo dei serbatoi di stoccaggio carburante presso TMB, Siti e Discariche (corruzione, frode, truffa, appropriazione indebita, peculato) |
| | | L9 | Monitoraggio ambientale (traffico di influenze illecite, istigazione alla corruzione, induzione a dare e/o promettere utilità) |
| | | L10 | Gestione interventi di manutenzione straordinaria (traffico di influenze illecite, istigazione alla corruzione, induzione a dare e/o promettere utilità) |
| | | | |

Tabella 2

Ai fini del presente aggiornamento del Modello sono stati altresì introdotte classi di rischio relative alla specifica area aziendale definita come "Societario" che include processi sensibili rilevanti ai fini dell'applicazione del Decreto, indipendentemente dalla loro natura di processi strumentali od operativi. Tali processi che non sono stati oggetto di analisi in ambito PTPCT agg. 2023-2025, sono identificati e riportati nella seguente Tabella 3:

| AREA DI RISCHIO | | PROCESSI A RISCHIO | PROCESSI OPERATIVI |
|------------------------|--|--------------------|---|
| AREA SOCIETARIO | Rapporti con le autorità pubbliche di vigilanza e con esponenti delle P.A. | S1 | Accessi e ispezioni da parte degli Enti Pubblici di controllo/Autorità di Vigilanza |
| | | S2 | Adempimenti e comunicazioni verso Enti Pubblici di controllo/Autorità di Vigilanza |
| | | S3 | Gestione Contratti di servizio con i Comuni |
| | | S4 | Rapporti con Enti impositori |
| | Gestione dei rapporti con gli organi di vigilanza e controllo | S5 | Gestione dei rapporti con Organismo di Vigilanza e società di Revisione |
| | | S6 | Gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale e Soci |
| | | S7 | Custodia e tenuta dei Libri Sociali |

Tabella 3

2. LE FAMIGLIE DI REATO PREVISTE DAL DECRETO E LA RILEVANZA DEGLI STESSI PER SAPNA

Nell'identificazione delle fattispecie di reato di più probabile realizzazione, si è tenuto conto delle seguenti considerazioni:

- i reati rilevanti ex D.Lgs. n. 231/2001 sono normalmente di tipo doloso (è pertanto necessaria la volontà di compiere il fatto), salvo alcune ipotesi specifiche di reato colposo espressamente indicate;
- il reato deve essere commesso, in tutto o in parte, nell'interesse della Società o con l'obiettivo di farle ottenere un vantaggio (i comportamenti illeciti posti in essere per



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

conseguire un vantaggio esclusivamente personale non fanno sorgere alcuna responsabilità dell'ente);

- il reato deve essere commesso da persone che dirigono/controllano l'azienda (cc.dd. soggetti in posizione apicale) o che sono sottoposte alla vigilanza di queste.

L'analisi preventiva ha portato a identificare i reati che concretamente siano configurabili nel contesto operativo di SAPNA SpA e ad escludere metodologicamente alcune classi e/o specifiche fattispecie di reato. Pertanto è stata definita la seguente tavola riepilogativa:

| | | |
|--|---|---|
| <p>(Art. 24) Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.) [articolo modificato dal D.L. n. 13/2022] • Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 3/2019 e dal D.L. n. 13/2022] • Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, comma 2, n.1, c.p.) • Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) [articolo modificato dal D.L. n. 13/2022] • Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.) • Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020] • Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020] | <p style="text-align: center;">REATI RILEVANTI</p> |
| <p>(Art. 24-bis) Delitti informatici e trattamento illecito di dati</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Documenti informatici (art. 491-bis c.p.) • Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.) • Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021] • Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021] • Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021] • Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021] • Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.) • Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.) • Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.) • Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.) • Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.) • Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105) | <p style="text-align: center;">REATI RILEVANTI</p> |
| <p>Art. 24-ter Delitti di criminalità organizzata</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015] • Associazione per delinquere (art. 416 c.p.) • Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.) [così sostituito dall' art. 1, comma 1, L. 17 aprile 2014, n. 62, a decorrere dal 18 aprile 2014, ai sensi di quanto disposto dall' art. 2, comma 1 della medesima L. 62/2014] • Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) [comma 7-bis aggiunto dal D.Lgs. n. 202/2016] • Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall' art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91) | <p style="text-align: center;">REATI RILEVANTI</p> |



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

| | | |
|--|---|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.) • Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.) | <p>Reati NON RILEVANTI</p> <p>Reati il cui rischio di realizzazione risulta coperto dalle previsioni del Codice Etico e delle Linee di Condotta, dai Principi Generali del Controllo Interno e dal complesso delle Norme e Procedure aziendali</p> |
| <p>Art. 25 Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Concussione (art. 317 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015] • Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) [modificato dalla L. n. 190/2012, L. n. 69/2015 e L. n. 3/2019] • Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015] • Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.) • Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015] • Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) [articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015] • Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.) • Pene per il corruttore (art. 321 c.p.) • Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) • Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio, di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.) [modificato dalla L. n. 190/2012 e dalla L. n. 3/2019] • Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) [modificato dalla L. 3/2019] • Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020] • Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020] • Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020] | <p>REATI RILEVANTI</p> |
| <p>Art. 25-bis Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Alterazione di monete (art. 454 c.p.) • Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.) • Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.) • Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.) • Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.) • Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.) • Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.) • Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.) • Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.) • Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.) | <p>Reati NON RILEVANTI, in considerazione di attività e finalità statutarie della S.A.P.NA. S.p.A.</p> |



| | | |
|--|--|--|
| <p>Art. 25-bis.1 Delitti contro l'industria e il commercio</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Illecita concorrenza con minaccia o violenza" (art. 513-bis c.p.) • Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.) • Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.) • Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.) • Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.) • Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.) • Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.) • Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.) | <p>Reati NON RILEVANTI</p> <p>SAPNA, quale società in house providing, non opera in concorrenza con altre imprese private. Inoltre, non svolge attività di produzione di beni materiali o di natura industriale. Considerata la platea dei destinatari delle attività del proprio core business non può dirsi configurabile un interesse all'utilizzo di privative e/o titoli di proprietà industriale, marchi e/o segni distintivi di soggetti terzi. Pertanto, non si riscontra in SAPNA la presenza di rischi rispetto alla concreta configurabilità di tali fattispecie criminose. La rilevanza di condotte implicanti profili di responsabilità inerenti la proprietà intellettuale e il diritto d'autore viene valutata in sede di analisi dei delitti in materia di diritto d'autore</p> |
| <p>Art. 25-ter Reati societari</p> | <ul style="list-style-type: none"> • False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015] • Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.) • False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015] • Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.) • Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.) • Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.) • Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.) • Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.) • Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) [aggiunto dalla legge n. 262/2005] • Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.) • Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.) • Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) [aggiunto dalla legge n. 190/2012; modificato dal D.Lgs. n. 38/2017 e dalla L. n. 3/2019] • Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) [aggiunto dal D.Lgs. n. 38/2017 e modificato dalla L. n. 3/2019] • Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.) • Aggiotaggio (art. 2637 c.c.) • Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.) • False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/2023) [aggiunto dal D.Lgs. n. 19/2023] | <p>REATI RILEVANTI</p> |
| <p>Art. 25-quater Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Associazioni sovversive (art. 270 c.p.) • Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.) • Circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270-bis.1 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 21/2018] • Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.) • Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.) • Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1) [introdotto dal D.L. n. 7/2015, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 43/2015] • Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.) | <p>Reati NON RILEVANTI</p> <p>Reati il cui rischio di realizzazione risulta coperto dalle previsioni del Codice Etico e delle Linee di Condotta, dai Principi Generali del Controllo Interno e dal complesso delle Norme e Procedure aziendali</p> |



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

| | | |
|--|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270 quinquies.1 c.p.) • Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies.2 c.p.) • Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.) • Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.) • Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.) • Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.) • Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.) • Sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.) [introdotto dal D.Lgs. 21/2018] • Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.) • Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.) • Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.) • Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.) • Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.) • Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1) • Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2) • Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3) • Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5) • Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2) | |
| <p>Art. 25-quater.1 Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.) | <p>Reati NON RILEVANTI</p> <p>Reati il cui rischio di realizzazione risulta coperto dalle previsioni del Codice Etico e delle Linee di Condotta, dai Principi Generali del Controllo Interno e dal complesso delle Norme e Procedure aziendali</p> |
| <p>Art. 25-quinquies Delitti contro la personalità individuale</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.) • Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.) • Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.) • Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021] • Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) [aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38] • Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.) • Tratta di persone (art. 601 c.p.) [modificato dal D.Lgs. 21/2018] • Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.) • Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.) • Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021] | <p>Reati NON RILEVANTI</p> <p>Reati il cui rischio di realizzazione risulta coperto dalle previsioni del Codice Etico e delle Linee di Condotta, dai Principi Generali del Controllo Interno e dal complesso delle Norme e Procedure aziendali</p> <p>La commissione di tale famiglia di reati dovrebbe essere preordinata alla realizzazione di un interesse o vantaggio per SAPNA SpA che, in tale ambito, non si riscontra, neanche potenzialmente.</p> <p>Con specifico riferimento, invece, ai reati correlati alla schiavitù, e alle condotte di procacciamento illegale della forza lavoro attraverso il traffico di migrazione anche clandestina, si ritiene che nel contesto di SAPNA SpA tali condotte non siano realizzabili, neanche come tentativo, sia per ragioni connesse all'oggetto sociale perseguito, sia alle procedure adottate da SAPNA SPA che, per disposto normativo, sono paragonabili a quelle degli enti pubblici.</p> |



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

| | | |
|---|--|--|
| <p>Art. 25-sexies Reati di abuso di mercato</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Manipolazione del mercato (art. 185 D.Lgs. n. 58/1998) [articolo modificato dal D.Lgs. 107/2018 e dalla Legge n. 238/2021] • Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. n. 58/1998) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021] <p>Altre fattispecie in materia di abusi di mercato (Art. 187-quinquies TUF)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014) • Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014) | <p>REATI RILEVANTI</p> <p>I rischi concernenti i reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato non risultano concretamente ipotizzabili, poiché SAPNA SpA non è quotata in alcun mercato regolamentato. Tuttavia, considerate le grandi quantità trattate e la tipologia di mercato in cui agisce la SAPNA SpA, a titolo prudenziale i reati compresi nella fascia di abuso di mercato potrebbero essere configurabili limitatamente a quelli descritti.</p> |
| <p>Art. 25-septies Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) • Omicidio colposo (art. 589 c.p.) | <p>REATI RILEVANTI</p> |
| <p>Art. 25-octies Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Ricettazione (art. 648 c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021] • Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021] • Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021] • Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021] | <p>REATI RILEVANTI</p> |
| <p>Art. 25-octies.1 Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.) • Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.) • Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.) <p>Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-octies.1 comma 2)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Altre fattispecie | <p>REATI RILEVANTI</p> |
| <p>Art. 25-novies Delitti in materia di violazione del diritto d'autore</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3) • Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis) • Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 1) • Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche dati (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 2) • Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di | <p>REATI RILEVANTI</p> |



| | | |
|---|--|---|
| | <p>opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies legge n.633/1941) • Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941). | |
| <p>Art. 25-decies Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.). | <p>REATI RILEVANTI</p> |
| <p>Art. 25-undecies Reati ambientali</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.) • Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.) • Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.) • Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.) • Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.) • Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.) • Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.) • Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6) • Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs n.152/2006, art. 137) • Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs n.152/2006, art. 256) • Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs n. 152/2006, art. 257) • Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 259) • Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs n.152/2006, art. 258) • Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 21/2018] • False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260-bis) • Sanzioni (D.Lgs. n. 152/2006, art. 279) • Inquinamento doloso provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 8) • Inquinamento colposo provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 9) • Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3) | <p>REATI RILEVANTI</p> |
| <p>Art. 25-duodecies Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998) • Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. n. 286/1998) | <p>Reati NON RILEVANTI</p> <p>Reati il cui rischio di realizzazione risulta coperto dalle previsioni del Codice Etico e delle Linee di Condotta, dai Principi Generali del Controllo Interno e dal complesso delle Norme e Procedure aziendali Le procedure di reclutamento di SAPNA SpA prevedono l'esperimento di procedure selettive aventi quale requisito di ammissione, in via alternativa, il possesso di: (1) cittadinanza italiana; (2) di cittadinanza in uno degli Stati membri dell'Unione</p> |



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

| | | |
|--|--|---|
| | | Europea; (3) per i cittadini di Paesi Terzi, possesso di un regolare titolo di soggiorno. |
| Art. 25-terdecies Razzismo e xenofobia | <ul style="list-style-type: none"> Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.) [aggiunto dal D.Lgs. n. 21/2018] | <p>Reati NON RILEVANTI</p> <p>Reati il cui rischio di realizzazione risulta coperto dalle previsioni del Codice Etico e delle Linee di Condotta, dai Principi Generali del Controllo Interno e dal complesso delle Norme e Procedure aziendali</p> |
| Art. 25-quaterdecies Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati | <ul style="list-style-type: none"> Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989) Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989) | <p>Reati NON RILEVANTI,</p> <p>in considerazione di attività e finalità statutarie della S.A.P.NA. S.p.A</p> <p>Tenuto conto della natura dell'attività e dell'oggetto sociale della S.A.P.NA. S.p.A, si esclude che tali fattispecie di reato possano ricorrere nell'ambito delle attività della Società.</p> |
| Art. 25-quinquesdecies Reati Tributari | <ul style="list-style-type: none"> Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000) Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000) Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000) Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000) Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000) Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020] Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020] Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020] | REATI RILEVANTI |
| Art. 25-sexiesdecies Contrabbando | <ul style="list-style-type: none"> Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 D.P.R. n. 43/1973) Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 D.P.R. n. 43/1973) Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 D.P.R. n. 43/1973) Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 D.P.R. n. 43/1973) Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 D.P.R. n. 43/1973) Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 D.P.R. n. 43/1973) Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 D.P.R. n. 43/1973) Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 D.P.R. n. 43/1973) Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 D.P.R. n. 43/1973) Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 D.P.R. n. 43/1973) Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis D.P.R. n. 43/1973) Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter D.P.R. n. 43/1973) Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater D.P.R. n. 43/1973) Altri casi di contrabbando (art. 292 D.P.R. n. 43/1973) Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 D.P.R. n. 43/1973) | <p>Reati NON RILEVANTI</p> <p>Reati il cui rischio di realizzazione risulta coperto dalle previsioni del Codice Etico e delle Linee di Condotta, dai Principi Generali del Controllo Interno e dal complesso delle Norme e Procedure aziendali e dalle norme vigenti in materia di rifiuti</p> |



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

| | | |
|--|--|---|
| <p>Art. 25-septiesdecies Delitti contro il patrimonio culturale</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.) • Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.) • Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.) • Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.) • Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.) • Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.) • Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.) • Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.) • Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.) | <p>Reati NON RILEVANTI, in considerazione di attività e finalità statutarie della S.A.P.NA. S.p.A. Stante la natura delle attività di SAPNA SpA, anche considerati i presupposti e i requisiti delle condotte tipiche descritte, si esclude che tali fattispecie possano ricorrere nell'ambito delle attività della Società, al netto della valutazione in merito al requisito dell'interesse e del vantaggio per la Società.</p> |
| <p>Art. 25-duodevicies Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.) • Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.) | <p>Reati NON RILEVANTI, in considerazione di attività e finalità statutarie della S.A.P.NA. S.p.A. Attesa la tipicità richiesta dalla fattispecie incriminatrice (piena consapevolezza del valore culturale del bene oggetto di ricettazione e natura necessariamente dolosa del reato presupposto del riciclaggio di beni culturali) considerando anche la giurisprudenza in materia, si ritiene che in relazione alle attività di SAPNA SpA non sia configurabile la fattispecie di reato.</p> |
| <p>Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Art. 12, L. n. 9/2013) [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva]</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.) • Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.) • Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.) • Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.) • Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.) • Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.) • Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.) • Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.) • Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.) | <p>Reati NON RILEVANTI, in considerazione di attività e finalità statutarie della S.A.P.NA. S.p.A</p> |

Al fine di riassumere, in sintesi, **i reati** di cui al Decreto che risultano **rilevanti** per la Società, si definisce il seguente elenco:

Art. 24: Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture

Art. 24-bis: Delitti informatici e trattamento illecito di dati

Art. 24-ter: Delitti di criminalità organizzata

Art. 25: Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio

Art. 25-ter: Reati societari

Art. 25-sexies: Reati di abuso di mercato

Art. 25-septies: Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro



Art. 25-octies: Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

Art. 25-octies.1: Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

Art. 25-novies: Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

Art. 25-decies: Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Art. 25-undecies: Reati ambientali

Art. 25-quinquiesdecies: Reati Tributari

3. IDENTIFICAZIONE DELLE MATRICI PROCESSI/REATI PRESUPPOSTO E RELATIVE PROCEDURE/REGOLAMENTI

Per ciascuna delle aree a rischio e relativi processi operativi/strumentali di cui al precedente par. 1 vengono identificati ed associati i rispettivi reati a cui sono potenzialmente esposte (fra quelli che sono i Reati rilevanti per SAPNA di cui al par. 2)

Si riportano inoltre, per ciascuna delle Aree a rischio le Procedure e/o Regolamenti adottati dalla SAPNA come presidio del rischio di commissione del reato che sono stati inseriti nel Modello MOG e nel PTPCT a seguito di specifici audit, revisione o aggiornamento normativo. Vengono altresì riportate le Procedure e/o regolamenti che sono in fase di revisione o nuova elaborazione oggetto di prossimi Audit da inserire nel Modello MOG e nel PTPCT.

3.1. Area Societario

| | | |
|---|---|--|
| <p><u>PROCESSI OPERATIVI</u></p> <p>Rapporti con le autorità pubbliche di vigilanza e con esponenti delle P.A</p> <p>S1 Accessi e ispezioni da parte degli Enti Pubblici di controllo/Autorità di Vigilanza</p> <p>S2 Adempimenti e comunicazioni verso Enti Pubblici di controllo/Autorità di Vigilanza</p> <p>S3 Gestione Contratti di servizio con i Comuni</p> <p>S4 Rapporti con Enti impositori</p> | <p>Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (Art 24)</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, comma 2, n.1, c.p.) • Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.) |
| | <p>Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (Artt. 25)</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Concussione (art. 317 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015] • Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) [modificato dalla L. n. 190/2012, L. n. 69/2015 e L. n. 3/2019] • Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015] • Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.) • Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) [articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015] • Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.) • Pene per il corruttore (art. 321 c.p.) |



| | | |
|---|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) • Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio, di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.) [modificato dalla L. n. 190/2012 e dalla L. n. 3/2019] • Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) [modificato dalla L. 3/2019] • Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020] |
| | Reati societari (art. 25 ter) | <ul style="list-style-type: none"> • Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.) |
| | Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis) | <ul style="list-style-type: none"> • Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491 bis c.p.) |
| | Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies) | <ul style="list-style-type: none"> • Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.). |
| | Reati Tributari (art. 25 quinquiesdecies) | <ul style="list-style-type: none"> • Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D. lgs n. 74/2000) • Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000) • sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000) |
| <p>1) Gestione dei rapporti con gli organi di vigilanza e controllo</p> <p>S5 Gestione dei rapporti con Organismo di Vigilanza e società di Revisione</p> <p>S6 Gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale e Soci</p> <p>S7 Custodia e tenuta dei Libri Sociali</p> | Reati societari (art. 25 ter) | <ul style="list-style-type: none"> • Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.) • False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015] • Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.) • Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.) • Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.) • Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.) • Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.) • Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.) • Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.) |
| | Reati Tributari (art. 25 quinquiesdecies) | <ul style="list-style-type: none"> • Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000) |
| | Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis) | <ul style="list-style-type: none"> • Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491 bis c.p.) |

Per quanto attiene l'Area Analizzata sono identificati i seguenti presidi:



Regolamenti e Procedure **ADOTTATI**

| | | |
|-----------------------------------|--|---|
| PO.06.2017 | Procedura interna Ufficio Amministrazione e Finanza ciclo attivo e passivo | ADOTTATO con DO 004 del 06/06/2017 |
| | Flusso documentale per i pagamenti e Verifiche di conformità | Disposizioni di Servizio Prot.n. 1675/II.1 del 13/05/2013 e Prot. n. 883/II.1. del 15/03/2013 e successive integrazioni |
| PO.07.2014 -Rev.2 del 2022 | Procedura -Gestione protocollo e segreteria - Distribuzione interna | ADOTTATO con DO 003 del 08/11/2022 |
| PO.09.2016 -Rev.2 del 2022 | Procedura - Affari generali Organizzazione e Controllo | ADOTTATO con DO 003 del 08/11/2022 |

Regolamenti e Procedure **IN FASE DI REVISIONE/NUOVA ELABORAZIONE**

| | | |
|-----------------------------------|---|--------------------------------|
| RE.11.2023 | Regolamento aziendale per il processo di liquidazione di fatture per Servizi lavori e Forniture | Proposta di nuova elaborazione |
| PO.06.2017- Rev01 del 2023 | Procedura interna Ufficio Amministrazione e Finanza ciclo attivo e passivo | Prevista Revisione |
| PO.17.2023 | Procedura per l'assolvimento degli adempimenti fiscali e tributari | Proposta di nuova elaborazione |

3.2. Area A: **Acquisizione progressione e gestione del personale**

| | | |
|---|---|---|
| <p><u>PROCESSI OPERATIVI</u></p> <p>A1 Reclutamento delle risorse: (concorsi, nomina commissioni, incarichi dirigenti, assunzioni obbligatorie, assunzioni ex-lege) -Selezione ed assunzione del Personale</p> <p>A4 Instaurazione rapporto e verifica insussistenza cause di incompatibilità personale dirigente. Attribuzione di ruoli e responsabilità in macro/ microstruttura</p> <p>A7 Gestione economica del personale -Predisposizione buste paga - Gestione INAIL, INPS, FASI, TFR etc. (per la parte relativa alla contribuzione, assicurazione, etc.), spese di rappresentanza</p> <p><u>PROCESSI STRUMENTALI</u></p> <p>A2 Progressioni di carriera</p> <p>A5 Gestione banche dati risorse umane e sanitarie</p> <p>A6 Rilevazione presenza del personale -Gestione banca ore lavorate - recupero ore - regime lavoro straordinario</p> | <p>Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (Art 24)</p> | <ul style="list-style-type: none"> ● Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.) [articolo modificato dal D.L. n. 13/2022] |
| | <p>Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (Artt. 25)</p> | <ul style="list-style-type: none"> ● Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) [modificato dalla L. n. 190/2012, L. n. 69/2015 e L. n. 3/2019] ● Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015] ● Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.) ● Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) [articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015] ● Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.) ● Pene per il corruttore (art. 321 c.p.) ● Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) ● Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) [modificato dalla L. 3/2019] ● Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020] |



| | | |
|--|--|---|
| A8 Disciplina Aziendale - Contestazioni disciplinari | Reati societari (art. 25 ter) | <ul style="list-style-type: none"> • Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) • Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis) |
| A10 Mansioni e funzioni del personale. Attribuzione delle stesse - Servizio Medico competente | | <ul style="list-style-type: none"> • Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D. lgs n. 74/2000) |
| A11 Organizzazione corsi di formazione ed Informazione - Planning della Formazione periodica e specifica | Reati Tributari (art. 25 quinquiesdecies) | |
| A12 Concessione di aspettative, permessi, permessi sindacali - gestione malattia | Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies) | <ul style="list-style-type: none"> • Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.). |
| A13 Gestione rimborsi spese e missioni | | |

Per quanto attiene l'Area Analizzata sono identificati i seguenti presidi:

Regolamenti e Procedure **ADOTTATI**

| | | |
|------------------------------------|--|------------------------------------|
| RE.02.2013-Rev.2 del 2019 | Regolamento -Assunzioni di personale | ADOTTATO con DO 008 del 01/08/2019 |
| RE.05.2014 -Rev.2 del 2018 | Regolamento -Disciplina Aziendale | ADOTTATO con DO 007 del 16/11/2018 |
| RE.07.2016 -Rev.6 del 2022 | Regolamento -Affidamento incarichi di collaborazione esterna | ADOTTATO con DO 003 del 08/11/2022 |
| RE.09.2016 | Regolamento per la nomina delle Commissioni Giudicatrici nelle selezioni e concorsi indetti dalla SAPNA SpA finalizzati alle assunzioni di personale | ADOTTATO con DO 002 del 10/01/2017 |
| RE.19.2019 | Regolamentazione per la mobilità interna del personale | ADOTTATO con DO 010 del 16/12/2019 |
| RE.20.2020 Rev. 01 del 2020 | Regolamentazione per il lavoro agile in S.A.P.NA. S.p.A. (Smart Working) | ADOTTATO con DO 006 del 21/05/2020 |
| PO.05.2017-Rev.01 del 2018 | Procedura aziendale interna Ufficio Amministrazione del Personale | ADOTTATO con DO 003 del 26/01/2018 |
| PO.09.2016 -Rev.2 del 2022 | Procedura - Affari generali Organizzazione e Controllo | ADOTTATO con DO 003 del 08/11/2022 |
| PO.11.2016 | Procedura per il trattamento dei dati personali e sicurezza informatica | ADOTTATO con DO 006 del 14/07/2016 |

Regolamenti e Procedure **IN FASE DI REVISIONE/NUOVA ELABORAZIONE**

| | | |
|-----------------------------------|--|--------------------------------|
| RE.05.2014 -Rev.3 del 2023 | Regolamento -Disciplina Aziendale | Prevista Revisione |
| RE.19.2019 Rev.1 del 2023 | Regolamentazione per la mobilità interna del personale | Prevista Revisione |
| RE.20.2020 Rev.1 del 2023 | Regolamentazione per il lavoro agile in S.A.P.NA. S.p.A. (Smart Working) | Prevista Revisione |
| RE.21.2023 | Applicazione della sanzione in materia di violazione del Codice Etico, del Modello di Organizzazione e Controllo e della Trasparenza (relativamente ai flussi documentali da pubblicare) | Proposta di nuova elaborazione |
| PO.05.2017-Rev.02 del 2023 | Procedura aziendale interna Ufficio Amministrazione del Personale | Prevista Revisione |
| PO.11.2016-Rev.1 del 2023 | Procedura per il trattamento dei dati personali e sicurezza informatica | Prevista Revisione |



3.3. Area B: Contratti pubblici - affidamento di servizi/forniture/lavori - esecuzione del contratto

| | | |
|--|---|--|
| <p><u>PROCESSI STRUMENTALI</u></p> <p>B2 Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento</p> <p>B6-B7 Valutazione delle offerte -Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte - quesiti, chiarimenti da parte dei fornitori; Aggiudicazione e stipula contratto</p> <p>B10 Varianti in corso di esecuzione del contratto lavori, forniture e servizi - Proroga di Contratto - Penalità</p> <p>B12 Esecuzione del Contratto - Rendicontazione finale e collaudo-Gestione del rapporto contrattuale</p> <p>B14 Gestione contabilità industriale</p> | <p>Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (Art. 25)</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Concussione (art. 317 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015] • Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) [modificato dalla L. n. 190/2012, L. n. 69/2015 e L. n. 3/2019] • Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015] • Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.) • Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) [articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015] • Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.) • Pene per il corruttore (art. 321 c.p.) • Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) • Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) [modificato dalla L. 3/2019] • Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020] • Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020] |
| | <p>Reati societari (art. 25 ter)</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) • Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis) |
| | <p>Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies)</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Ricettazione (art. 648 c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021] • Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021] |
| | <p>Reati di abuso di mercato (Art. 25-sexies)</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Manipolazione del mercato (art. 185 D.Lgs. n. 58/1998) [articolo modificato dal D.Lgs. 107/2018 e dalla Legge n. 238/2021] • Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. n. 58/1998) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021] <p>Altre fattispecie in materia di abusi di mercato (Art. 187-quinquies TUF)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014) • Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014) |
| | <p>Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies)</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.). |



Per quanto attiene l'Area Analizzata sono identificati i seguenti presidi:

Regolamenti e Procedure **ADOTTATI**

| | | |
|------------------------------------|---|---|
| RE.01.2013 -Rev.1. del 2016 | Regolamento Acquisizione di Servizi Forniture e Lavori in Economia | ADOTTATO con DO 007 del 20/09/2016 |
| RE.07.2016 -Rev.6 del 2022 | Regolamento -Affidamento incarichi di collaborazione esterna | ADOTTATO con DO 003 del 08/11/2022 |
| RE.16.2018 | Regolamento Albo Fornitori della SAPNA SpA -emissione marzo 2018 | ADOTTATO con DO 005 del 10/07/2018 |
| PO.01-02-03.2015 | Procedura - Riferimento per Progettazione, Gestione Commesse, Manutenzione, Analisi e Monitoraggio ambientale | ADOTTATO con DO 009 del 10/11/2015 |
| PO.04.2016 rev.1 del 2018 | Procedura interna Ufficio Gare e Contratti | ADOTTATO con DO 006 del 28/08/2018 |
| PO.06.2017 | Procedura interna Ufficio Amministrazione e Finanza ciclo attivo e passivo | ADOTTATO con DO 004 del 06/06/2017 |
| | Flusso documentale per i pagamenti e Verifiche di conformità | Disposizioni di Servizio Prot.n. 1675/II.1 del 13/05/2013 e Prot. n. 883/II.1. del 15/03/2013 e successive integrazioni |

Regolamenti e Procedure **IN FASE DI REVISIONE/NUOVA ELABORAZIONE**

| | | |
|---|---|--------------------------------|
| RE.01.2013 -Rev.2. del 2023 | Regolamento Acquisizione di Servizi Forniture e Lavori in Economia | Prevista Revisione |
| RE.08.2023 | Regolamento interno Responsabile Unico del Procedimento | Proposta di nuova elaborazione |
| RE.11.2023 | Regolamento aziendale per il processo di liquidazione di fatture per Servizi lavori e Forniture | Proposta di nuova elaborazione |
| RE.15.2023 | Regolamento per la nomina delle Commissioni Giudicatrici per gare e appalti pubblici indetti dalla SAPNA SpA; | Proposta di nuova elaborazione |
| PO.01.02.03.2015 -Rev.1 del 2023 | Procedura -Riferimento per Progettazione, Gestione Commesse, Manutenzione, Analisi e Monitoraggio ambientale | Prevista Revisione |
| PO.04.2016 -Rev.2 del 2023 | Procedura interna Ufficio Gare e Contratti | Prevista Revisione |
| PO.06.2017- Rev01 del 2023 | Procedura interna Ufficio Amministrazione e Finanza ciclo attivo e passivo | Prevista Revisione |

3.4. Area E: Gestione delle entrate delle spese e del patrimonio

| | | |
|--|--|--|
| <p>PROCESSI OPERATIVI</p> <p>Gestione delle entrate (attivo)- Gestione delle spese (passivo)</p> <p>E1 Verifica dell'adempimento da parte dei Comuni relativo al pagamento della tariffa di smaltimento a seguito del contratto di servizio stipulato</p> <p>E2 Erogazione dei pagamenti (liquidazione dei fornitori) -Finanza dispositiva</p> <p>Gestione attività finanziarie/tributarie e fiscali</p> <p>E6 Rapporti con Enti Istituzionali in materia fiscale e tributaria, anche in occasione di</p> | <p>Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (Artt. 25)</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) [modificato dalla L. n. 190/2012, L. n. 69/2015 e L. n. 3/2019] • Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015] • Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.) • Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.) • Pene per il corruttore (art. 321 c.p.) • Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) • Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) [modificato dalla L. 3/2019] • Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020] |
| | <p>Reati societari (art. 25 ter)</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) • Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis) • False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015] • Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.) • Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.) |



| | | |
|--|---|---|
| <p>verifiche, ispezioni, accertamenti e contestazioni</p> <p>PROCESSI STRUMENTALI</p> <p>Gestione delle entrate (attivo)- Gestione delle spese (passivo)</p> <p>E3 Fatture elettroniche e procedure amministrative di registrazione, integrazione e conservazione</p> <p>E4 Bilancio</p> <p>Gestione attività finanziarie/tributarie e fiscali</p> <p>E5 Gestione conti correnti bancari -movimentazioni bancarie</p> | | <ul style="list-style-type: none"> • Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.) • Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.) • Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.) • Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.) • Aggiotaggio (art. 2637 c.c.) |
| | <p>Reati Tributarî (art. 25 quinquiesdecies)</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000) • Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000) • Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000) • Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020] • sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000) • Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000) • Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020] • Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020] |
| | <p>Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies)</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021] • Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021] • Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021] |
| | <p>Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-octies.1)</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.) • Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.) • Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.) <p>Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-octies.1 comma 2)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Altre fattispecie |
| | <p>Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies)</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.). |

Per quanto attiene l'Area Analizzata sono identificati i seguenti presidi:

Regolamenti e Procedure ADOTTATI

| | | |
|-------------------|--|---|
| PO.06.2017 | Procedura interna Ufficio Amministrazione e Finanza ciclo attivo e passivo | ADOTTATO con DO 004 del 06/06/2017 |
| | Flusso documentale per i pagamenti e Verifiche di conformità | Disposizioni di Servizio Prot.n. 1675/II.1 del 13/05/2013 e Prot. n. 883/II.1. del 15/03/2013 e successive integrazioni |



Regolamenti e Procedure IN FASE DI REVISIONE/NUOVA ELABORAZIONE

| | | |
|-----------------------------------|---|--------------------------------|
| RE.11.2023 | Regolamento aziendale per il processo di liquidazione di fatture per Servizi lavori e Forniture | Proposta di nuova elaborazione |
| PO.06.2017- Rev01 del 2023 | Procedura interna Ufficio Amministrazione e Finanza ciclo attivo e passivo | Prevista Revisione |
| PO.17.2023 | Procedura per l'assolvimento degli adempimenti fiscali e tributari | Proposta di nuova elaborazione |

3.5. Area F: Controlli verifiche ispezioni e sanzioni

| | | |
|---|---|--|
| <p>PROCESSI STRUMENTALI</p> <p>F1 Ricezione dichiarazioni sostitutive, di insussistenza di incompatibilità, di requisiti, di inconferibilità, di conflitto d'interessi</p> <p>F2 Sanzioni correlate all'esito di verifiche ispettive/procedimenti disciplinari</p> | <p>Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (Art. 25)</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) • Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020] • Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) [articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015] |
| | <p>Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies)</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.). |

Per quanto attiene l'Area Analizzata sono identificati i seguenti presidi:

Regolamenti e Procedure ADOTTATI

| | | |
|------------------------------------|---|------------------------------------|
| RE.05.2014 -Rev.2 del 2018 | Regolamento -Disciplina Aziendale | ADOTTATO con DO 007 del 16/11/2018 |
| PO.05.2017- Rev.01 del 2018 | Procedura aziendale interna Ufficio Amministrazione del Personale | ADOTTATO con DO 003 del 26/01/2018 |
| RE.07.2016 -Rev.6 del 2022 | Regolamento -Affidamento incarichi di collaborazione esterna | ADOTTATO con DO 003 del 08/11/2022 |
| RE.12.2017 -Rev.01 del 2018 | Regolamento per l'emissione delle procedure operative aziendali | ADOTTATO con DO 003 del 26/01/2018 |
| Codice Etico -SAPNA | | |
| DPR 62/2013 | | |

Regolamenti e Procedure IN FASE DI REVISIONE/NUOVA ELABORAZIONE

| | | |
|------------------------------------|--|--------------------------------|
| RE.05.2014 -Rev.3 del 2023 | Regolamento -Disciplina Aziendale | Prevista Revisione |
| PO.05.2017- Rev.02 del 2023 | Procedura aziendale interna Ufficio Amministrazione del Personale | Prevista Revisione |
| RE.21.2023 | Applicazione della sanzione in materia di violazione del Codice Etico, del Modello di Organizzazione e Controllo e della Trasparenza (relativamente ai flussi documentali da pubblicare) | Proposta di nuova elaborazione |



3.6. Area G: Incarichi e nomine

| | | |
|--|---|--|
| <p>PROCESSI OPERATIVI</p> <p>G2 Incarichi esterni extra-istituzionali a personale dipendente - Autorizzazioni ex art. 53, comma 2 del DLgs 165/2001 (incarichi presso altre P.A.)</p> <p>PROCESSI STRUMENTALI</p> <p>G1 Conferimento incarichi professionali, di studio, pareri o consulenza</p> | <p>Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (Artt. 25)</p> | <ul style="list-style-type: none">• Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) [modificato dalla L. n. 190/2012, L. n. 69/2015 e L. n. 3/2019]• Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]• Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)• Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)• Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)• Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)• Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) [modificato dalla L. 3/2019] |
| | <p>Reati societari (art. 25 ter)</p> | <ul style="list-style-type: none">• Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)• Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis) |
| | <p>Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies)</p> | <ul style="list-style-type: none">• Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]• Impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita, (art. 648 ter cod. pen.) |
| | <p>Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies)</p> | <ul style="list-style-type: none">• Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.). |
| | <p>Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter)</p> | <ul style="list-style-type: none">• Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.) [così sostituito dall'art. 1, comma 1, L. 17 aprile 2014, n. 62, a decorrere dal 18 aprile 2014, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1 della medesima L. 62/2014] |

Per quanto attiene l'Area Analizzata sono identificati i seguenti presidi⁸:

Regolamenti e Procedure ADOTTATI

| | | |
|-----------------------------------|--|------------------------------------|
| RE.07.2016 -Rev.6 del 2022 | Regolamento -Affidamento incarichi di collaborazione esterna | ADOTTATO con DO 003 del 08/11/2022 |
| PO.09.2016 -Rev.2 del 2022 | Procedura - Affari generali Organizzazione e Controllo | ADOTTATO con DO 003 del 08/11/2022 |

Regolamenti e Procedure IN FASE DI REVISIONE/NUOVA ELABORAZIONE

| | | |
|-------------------|--|--------------------------------|
| RE.18.2023 | Regolamento per gli affidamenti di incarichi esterni ai Dipendenti SAPNA | Proposta di nuova elaborazione |
|-------------------|--|--------------------------------|

⁸ In sede di conferimento dell'incarico Richiesta sottoscrizione Dichiarazioni:

- Mod-2-2021 per dirigenti e assimilati: inconfiribilita'/incompatibilita' incarico, compensi e spese di viaggio incarico, svolgimento di altri incarichi/cariche, emolumenti da finanza pubblica, assenza conflitto d'interesse;
- Mod-3-2021 per professionisti esterni: Conflitto d'interessi;
- Mod-4-2021: per incarichi di rappresentanza in giudizio "svolgimento di altri incarichi/attivita' professionale, assenza conflitto d'interessi";
- Mod-7-2021: per professionisti esterni: e avvocati "Patto d'Integrita'"(compreso pantouflage)



3.7. Area H: Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

| | | |
|---|---|---|
| <p><u>PROCESSI OPERATIVI</u></p> <p>H3 Tutela dell'igiene, della salute e della sicurezza sul lavoro Controllo e verifica di tutti gli adempimenti di cui alla L. n. 81/2008 (rapporti con INAIL e/o Ispettorato del Lavoro)</p> | <p>Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies)</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) • Omicidio colposo (art. 589 c.p.) |
| | <p>Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies)</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.). |

Per quanto attiene l'Area Analizzata sono identificati i seguenti presidi:

Regolamenti e Procedure ADOTTATI

| | | |
|--|---|------------------------------------|
| PO.S.02.2020- Rev.2 del 2022 | Procedura di sicurezza operativa anti-contagio per gestione del rischio da coronavirus | ADOTTATO con DO 001 del 05/01/2022 |
| PO.S.03.2020 | Adozione Procedura Operativa di Sicurezza per gestione del rischio da coronavirus (PO misurazione temperatura all'accesso al luogo di lavoro) | ADOTTATO con DO 006 del 21/05/2020 |
| PO.S.04.2021 | Procedura di sicurezza-Gestione verifiche possesso certificato verde "GREEN PASS" per accesso ai luoghi di lavoro | ADOTTATO con DO 004 del 14/10/2021 |
| PO.S.05.2022 | Procedura di sicurezza per la viabilità aziendale presso i TMB di Giugliano e Tufino | ADOTTATO con DO 004 del 16/11/2022 |
| DVR di tutti i siti Discarica e TMB | | |
| Procedure di sicurezza | | |

3.8. Area I: Affari generali, organizzazione e controllo

| | | |
|--|--|--|
| <p><u>PROCESSI STRUMENTALI</u></p> <p>AREA AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO</p> <p>I1-I2 Conferimento incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio, per transazioni a chiusura del contenzioso pendente e per Recupero del credito – Gestione del contenzioso amministrativo, giuslavoristico, civile - Conciliazione extragiudiziarica di controversie - Gestione determinazioni dell'Amministratore Unico- Accordi transattivi</p> | <p>Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (Artt. 25)</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) [modificato dalla L. n. 190/2012, L. n. 69/2015 e L. n. 3/2019] • Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015] • Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.) • Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015] • Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) [articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015] • Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.) • Pene per il corruttore (art. 321 c.p.) • Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) • Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) [modificato dalla L. 3/2019] |
| | <p>Reati societari (art. 25 ter)</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) • Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis) |



| | | |
|---|---|---|
| | <p>Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies)</p> | <ul style="list-style-type: none"> ● Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.). |
| <p>AREA ICT -SISTEMI INFORMATICI- GESTIONI RETE E TECNOLOGIE E DELLE DOTAZIONI INFORMATICHE- ARCHIVIO - RISORSE STRUMENTALI</p> <p>I5-I3 Utilizzo degli strumenti informatici Patrimonio informatico e risorse strumentali - Gestione ed utilizzo di sistemi informatici e telematici -Gestione delle infrastrutture tecnologiche e asset ICT e della Rete IT Aziendale</p> | <p>Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis)</p> | <ul style="list-style-type: none"> ● Documenti informatici (art. 491-bis c.p.) ● Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.) ● Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021] ● Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021] ● Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021] ● Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021] ● Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.) ● Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.) ● Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.) ● Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.) ● Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.) |
| | <p>Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25- novies)</p> | <ul style="list-style-type: none"> ● Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 1) |

Per quanto attiene l'Area Analizzata sono identificati i seguenti presidi:

Regolamenti e Procedure ADOTTATI

| | | |
|------------------------------------|--|------------------------------------|
| RE.07.2016 -Rev.6 del 2022 | Regolamento -Affidamento incarichi di collaborazione esterna | ADOTTATO con DO 003 del 08/11/2022 |
| RE.12.2017 -Rev.01 del 2018 | Regolamento per l'emissione delle procedure operative aziendali | ADOTTATO con DO 003 del 26/01/2018 |
| RE.22.2021 | Regolamentazione per l'Accesso agli Atti di S.A.P.NA. S.p.A. | ADOTTATO con DO03 del 08/10/2021 |
| PO.07.2014 -Rev.2 del 2022 | Procedura -Gestione protocollo e segreteria -Distribuzione interna | ADOTTATO con DO 003 del 08/11/2022 |



| | | |
|-----------------------------------|---|------------------------------------|
| PO.09.2016 -Rev.2 del 2022 | Procedura - Affari generali Organizzazione e Controllo | ADOTTATO con DO 003 del 08/11/2022 |
| PO.11.2016 | Procedura per il trattamento dei dati personali e sicurezza informatica | ADOTTATO con DO 006 del 14/07/2016 |

Regolamenti e Procedure IN FASE DI REVISIONE/NUOVA ELABORAZIONE

| | | |
|----------------------------------|---|--------------------|
| PO.11.2016-Rev.1 del 2023 | Procedura per il trattamento dei dati personali e sicurezza informatica | Prevista Revisione |
|----------------------------------|---|--------------------|

3.9. Area L: Tecnico operativa

| | | |
|---|--|---|
| <p><u>PROCESSI OPERATIVI</u></p> <p>Erogazione del Servizio L5 Attività di coordinamento e gestione delle iniziative connesse all'ottenimento e all'utilizzo di fondi PNRR, fondi strutturali, fondi 4.0, R&S e regionali</p> <p>L6 Attività di partnership con società specializzate e/o Istituzioni universitarie (di cui all'elenco del Dlgs 165/2001)</p> <p><u>PROCESSI STRUMENTALI</u></p> <p>Erogazione del Servizio L1 Gestione del rifiuto in ingresso verifica/Accettazione o respingimento -gestioni FIR</p> <p>L2 Gestione del rifiuto in uscita dagli impianti TMB- Gestione del refluo in uscita da impianti TMB, Siti e Discariche</p> <p>L4 Attività di coordinamento della progettazione, di qualsiasi livello, sviluppata/eseguita da terzi</p> <p>Gestione Operativa L7 Gestione operativa del trattamento del rifiuto conferito presso gli impianti TMB, gestione operativa dei Siti di stoccaggio e delle Discariche ed attività connesse</p> <p>L8 Utilizzo carte carburante per rifornimenti esterni - Utilizzo dei serbatoi di stoccaggio carburante presso TMB, Siti e Discariche</p> <p>L9 Monitoraggio ambientale</p> | <p>Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (Art. 24)</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.) [articolo modificato dal D.L. n. 13/2022] • Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 3/2019 e dal D.L. n. 13/2022] • Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, comma 2, n.1, c.p.) • Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) [articolo modificato dal D.L. n. 13/2022] • Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.) • Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020] • Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020] |
| | <p>Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis)</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Documenti informatici (art. 491-bis c.p.) • Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.) • Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021] • Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021] • Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021] • Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021] • Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.) • Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.) • Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.) |



| | | |
|---|--|---|
| L10 Gestione interventi di manutenzione straordinaria | | <ul style="list-style-type: none"> • Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.) • Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.) |
| | Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter) | <ul style="list-style-type: none"> • Associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015] • Associazione per delinquere (art. 416 c.p.) • Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.) [così sostituito dall'art. 1, comma 1, L. 17 aprile 2014, n. 62, a decorrere dal 18 aprile 2014, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1 della medesima L. 62/2014] • Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) [comma 7-bis aggiunto dal D.Lgs. n. 202/2016] • Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91) |
| | Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (Art. 25) | <ul style="list-style-type: none"> • Concussione (art. 317 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015] • Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) [modificato dalla L. n. 190/2012, L. n. 69/2015 e L. n. 3/2019] • Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015] • Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.) • Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015] • Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) [articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015] • Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.) • Pene per il corruttore (art. 321 c.p.) • Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) • Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) [modificato dalla L. 3/2019] • Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020] • Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020] • Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020] |
| | Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies) | <ul style="list-style-type: none"> • Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) • Omicidio colposo (art. 589 c.p.) |



| | | |
|--|--|---|
| | <p>Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies)</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Ricettazione (art. 648 c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021] • Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021] • Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021] • Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021] |
| | <p>Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies)</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.). |
| | <p>Reati ambientali (Art. 25-undecies)</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.) • Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.) • Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.) • Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.) • Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.) • Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.) • Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.) • Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6) • Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs n.152/2006, art. 137) • Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs n.152/2006, art. 256) • Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs n. 152/2006, art. 257) • Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 259) • Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs n.152/2006, art. 258) • Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 21/2018] • False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260-bis) • Sanzioni (D.Lgs. n. 152/2006, art. 279) • Inquinamento doloso provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 8) • Inquinamento colposo provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 9) |



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

| | | |
|--|--|---|
| | | • Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3) |
|--|--|---|

Per quanto attiene l'Area Analizzata sono identificati i seguenti presidi:

Regolamenti e Procedure **ADOTTATI**

| | | |
|------------------------------------|---|---|
| RE.01.2013 -Rev.1. del 2016 | Regolamento Acquisizione di Servizi Forniture e Lavori in Economia | ADOTTATO con DO 007 del 20/09/2016 |
| RE.03.2014-Rev.1 del 2019 | Regolamento -Uso autoveicoli e mezzi d'opera aziendali | ADOTTATO con DO 004 del 30/05/2019 |
| PO.01-02-03.2015 | Procedura - Riferimento per Progettazione, Gestione Commesse, Manutenzione, Analisi e Monitoraggio ambientale | ADOTTATO con DO 009 del 10/11/2015 |
| PO.04.2016 -Rev.1 del 2018 | Procedura interna Ufficio Gare e Contratti | ADOTTATO con DO 006 del 28/08/2018 |
| PO.14.2014 -Rev.1 del 2021 | Procedura -Controllo automezzi di trasporto RSU in ingresso agli impianti TMB | ADOTTATO con DO02 del 08/10/2021 |
| PO.16.2018- | Procedura rilevamento sorgenti radioattive rifiuto in uscita TMB | ADOTTATO con DO 005 del 10/07/2018 |

Regolamenti e Procedure **IN FASE DI REVISIONE/NUOVA ELABORAZIONE**

| | | |
|--|--|--------------------------------|
| RE.01.2013 -Rev.2. del 2023 | Regolamento Acquisizione di Servizi Forniture e Lavori in Economia | Prevista Revisione |
| RE.08.2023 | Regolamento interno Responsabile Unico del Procedimento | Proposta di nuova elaborazione |
| RE.23.2023 | Regolamento -Coordinamento progettazione sviluppata/eseguita da terzi | Proposta di nuova elaborazione |
| RE.24.2023 | Regolamento -Coordinamento e gestione delle iniziative connesse all'utilizzo di fondi PNRR | Proposta di nuova elaborazione |
| RE.25.2023 | Regolamento -Attività di partnership con società specializzate e/o Istituzioni universitarie per la sperimentazione di processi innovativi | Proposta di nuova elaborazione |
| PO.01.02.03.2015 - Rev.1 del 2023 | Procedura -Riferimento per Progettazione, Gestione Commesse, Manutenzione, Analisi e Monitoraggio ambientale | Prevista Revisione |
| PO.04.2016 -Rev.2 del 2023 | Procedura interna Ufficio Gare e Contratti | Prevista Revisione |
| PO.12.2023 | Procedura del Processo di lavorazione interno Impianti TMB e gestione Siti-Disariche. Gestione interna e processo amministrativo | Proposta di nuova elaborazione |
| PO.15.2023 | Procedura trasporto interno rifiuti provenienti da TMB | Proposta di nuova elaborazione |



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

CONTROLLI INTERNI

Rev. 4 – Maggio 2023



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

Capitolo III: CONTROLLI INTERNI

Premessa

Come già premesso al par 7.2 del Capitolo I, il controllo interno è articolato in un insieme dei "processi" presidiati dall'Amministratore Unico, dal Management (intesi quali soggetti apicali) e dagli altri membri della struttura aziendale - utilizzando principi generali il cui campo di applicazione si estende con continuità attraverso i diversi livelli organizzativi - che si prefigge di conseguire i seguenti obiettivi:

- efficacia ed efficienza delle attività operative, volte all'ottenimento degli scopi istituzionalmente statuiti;
- affidabilità delle informazioni e del reporting economico/finanziario;
- conformità alle leggi, ai regolamenti alle norme e procedure interne;
- salvaguardia del patrimonio e dei beni aziendali.

1. CARATTERISTICHE DELL' AMBIENTE DI CONTROLLO

Di seguito vengono indicativamente descritte le caratteristiche che deve possedere l'"ambiente" in cui viene effettuato il controllo, intendendo quest'ultimo come attuabile ed efficace pienamente se sono realizzate le condizioni "ambientali" di seguito riportate:

- I poteri di rappresentanza devono essere conferiti definendo i limiti in relazione alle dimensioni normali delle operazioni inerenti e secondo ambiti di esercizio strettamente collegati alle mansioni assegnate ed alla struttura organizzativa.
- Le responsabilità devono essere definite e debitamente distribuite evitando sovrapposizioni funzionali o allocazioni operative che concentrino le attività critiche su un unico soggetto.
- Nessuna operazione significativa per il singolo Ufficio (Unità Operativa) può essere originata/attivata senza un'adeguata autorizzazione e/o motivazione proceduralmente stabilita o regolamentata;

Pertanto:

Gli obiettivi aziendali di raggiungimento degli scopi sociali (ovvero le attività delle singole Unità Operative componenti la struttura aziendale) devono essere adeguatamente definiti e condivisi a tutti i livelli. Ciò permette di: **a)** individuare adeguatamente il rischio connesso al raggiungimento/perfezionamento dell'obiettivo aziendale, **b)** attribuire per ogni singolo processo ed alle fasi che lo compongono un'adeguata classe di rischio e **c)** valutare il rischio correlato prevedendone periodicamente un adeguato monitoraggio ed aggiornamento.

Gli eventuali eventi negativi che possono minacciare la continuità operativa devono essere oggetto di apposita attività di valutazione dei rischi e di adeguamento delle protezioni, così come i processi di innovazione relativi a prodotti/servizi, organizzazioni e sistemi devono prevedere un'adeguata valutazione dei rischi realizzativi.



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

I processi operativi devono essere definiti prevedendo un adeguato supporto documentale (policy, norme operative, procedure interne, ecc.) e/o di sistema per consentire che siano sempre verificabili in termini di congruità, coerenza e responsabilità; altrettanto le scelte operative devono essere tracciabili in termini di caratteristiche e motivazioni e devono essere individuabili coloro che hanno autorizzato, effettuato e verificato le singole attività.

Lo scambio di informazioni fra fasi e processi contigui deve prevedere meccanismi (riconciliazioni, quadrature, ecc.) per garantire l'integrità e la completezza dei dati gestiti.

Le risorse umane devono essere selezionate, assunte e gestite secondo criteri di trasparenza e in coerenza con i valori etici e gli obiettivi definiti dall'azienda. Devono essere periodicamente analizzate le conoscenze e le competenze professionali disponibili nell' Unità Operativa in termini di congruenza rispetto agli obiettivi assegnati. Il personale deve essere formato e addestrato per lo svolgimento delle mansioni assegnate.

I sistemi operativi devono essere coerenti con le politiche aziendali ed il Codice Etico. In particolare, le informazioni finanziarie della Società devono essere predisposte:

- nel rispetto delle leggi e dei regolamenti, dei principi contabili statuiti e delle "best practice" nazionali ed internazionali;
- in coerenza con le procedure amministrative definite;
- nell'ambito di un completo ed aggiornato piano dei conti.

I Sistemi Informativi, amministrativi e gestionali devono essere orientati all'integrazione ed alla standardizzazione. I meccanismi di sicurezza devono garantire un'adeguata protezione per l'accesso fisico-logico ai dati e ai beni dell'Unità Operativa, secondo il principio "need to know-need to do".

L'acquisizione di beni e servizi per il funzionamento aziendale deve avvenire sulla base di analisi dei fabbisogni e da fonti adeguatamente selezionate e monitorate.

Deve essere previsto un adeguato sistema di indicatori per processo e attività ed un relativo flusso periodico di reporting verso il management.

Il sistema di controllo è soggetto ad attività di supervisione continua per valutazioni periodiche ed il costante adeguamento. Esso viene attuato principalmente mediante appositi audit, ferma restando la possibilità da parte degli organi di controllo di attuare altre forme di monitoraggio e/o di richiedere ai soggetti destinatari del MOG specifiche informazioni utili ad una corretta azione di verifica.

2. ESECUZIONE DEL CONTROLLO

Attesa la definizione delle caratteristiche necessarie all'ambiente al fine dell'efficacia del controllo, vengono descritte di seguito le modalità di esecuzione del controllo interno, con



particolare riferimento alla conduzione dello stesso, al monitoraggio, all'etica del controllo ed all'efficacia di quest'ultimo.

I. Descrizione processo aziendale - Formale definizione delle attività, dei relativi controlli e delle responsabilità nell'ambito delle procedure/regolamenti aziendali

I seguenti processi si riferiscono alle aree di rischio per le quali sono adottate le procedure/regolamenti di cui alle relative tabelle riassuntive organizzate per aree riportate al par. 3 del Capitolo II.

Con riferimento alle predette procedure sono eseguite le verifiche sull'attuazione della regolamentazione e le attribuzioni delle responsabilità, anche se conferite a mezzo di procure e deleghe.

II. Attività di Controllo - Definizione degli elementi fondamentali per l'esecuzione del controllo - Definizione delle modalità di verifica

Il sistema di controllo si basa sugli elementi qualificanti della separazione formalizzata dei *ruoli* e *responsabilità* nelle fasi chiave del processo (segregazione dei compiti), della tracciabilità degli atti e dei livelli autorizzativi da associarsi alle operazioni. Gli elementi - considerati di riferimento - occorrenti alle attività di controllo, sono così rappresentati.

- Esistenza di attori diversi operanti nelle varie fasi/attività del processo
- Esistenza di livelli autorizzativi, se previsti, per le varie fasi e/o attività del processo
- Esistenza di un flusso informativo sistematico che garantisca il costante allineamento fra procure/poteri, deleghe operative e profili autorizzativi residenti nei sistemi informativi.
- Esistenza e diffusione di un sistema di poteri, procure e deleghe operative in relazione ai livelli autorizzativi definiti per la richiesta
- Periodica attività di ricognizione sulla validità/attualità del processo
- Tracciabilità delle singole fasi del processo (documentazione a supporto, livello di formalizzazione e modalità/tempistiche di attuazione, fase formalizzante, chiusura del processo).

Eventuali fasi non standard devono essere considerate "in deroga" e soggette, pertanto, a criteri di autorizzazione e controllo specificamente definiti riconducibili a:

- individuazione del soggetto che può richiedere o autorizzare l'operazione nell'ambito del processo;
- indicazione della motivazione e del soggetto che la genera;
- designazione (eventuale) della risorsa abilitata all'effettuazione/autorizzazione dell'operazione attraverso procura ad hoc.

III. Indicazioni comportamentali - Definizione dell'etica dell'esecuzione delle operazioni, delle fasi dei processi e delle attività

In tutte le fasi del processo, ed in particolare nelle attività che compongono le varie fasi del processo, è fatto divieto di tenere comportamenti che possano consentire l'esecuzione di una qualsiasi delle fasi:

- da parte di soggetti non addetti, o non delegati;



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

- oltre i limiti d'ambito del processo;
- senza l'indicazione di causale espressa/motivazione;
- in assenza di idonea tracciabilità/registrazione in conformità ai principi di lealtà, correttezza professionale;
- omettendo le fasi di condivisione previste da regolamenti/procedure o comunque con modalità che non consentono la tracciabilità o che consentono l'elusione delle misure di presidio.

IV. Indicatori e flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

La funzione Amministrazione della Società deve comunicare, per quanto di competenza e con periodicità definita, quanto segue:

- Informazioni concernenti operazioni a rischio
- Violazioni e/o anomalie del Modello Organizzativo
- Utilizzo di sistemi informatici per operazioni sensibili
- Soggetti aziendali autorizzati a compiere operazioni con pubbliche amministrazioni

3. SISTEMA DI PROCURE E DELEGHE – CARATTERISTICHE

Hanno procura di rappresentanza della Società i seguenti Soggetti, limitatamente alle loro funzioni aziendali, ai quali sono attribuiti compiti e responsabilità nell'ambito della gestione delle diverse attività. I poteri di firma, di spesa e di rappresentanza sono conferiti dall'Amministratore Unico (AU)

- Il Direttore Tecnico (DT) nell'ambito dell'intera Area Tecnica,
- Il Responsabile dell'Amministrazione e Finanza (RUAF) nell'ambito dell'Area contabilità e finanza inclusa la rappresentanza in giudizio per contenziosi amministrativi, tributari e fiscali,
- Il Responsabile dell'Amministrazione del Personale (RUAP) nell'ambito dell'Area Amministrazione delle risorse umane inclusa la rappresentanza in giudizio per contenziosi sul lavoro,

4. OPERAZIONI PROMANATE DIRETTAMENTE DAL VERTICE AZIENDALE

Nel contesto di tali Schemi di controllo si richiama, con particolare attenzione, quello avente ad oggetto le "Operazioni promanate direttamente dal Vertice aziendale". In tale schema viene, infatti, precisato che il soggetto di vertice, che ha attivato operazioni "in deroga" agli schemi di controllo interno previsti dal modello, è tenuto ad una specifica informativa verso l'Organismo di Vigilanza, per consentire all'Organismo medesimo di attuare le necessarie verifiche su tali operazioni con sistematicità e tempestività. Sono stabilite, ai fini del controllo interno, modalità di coordinamento tra i vari organi deputati ex lege al controllo, attraverso la tenuta di apposite riunioni collegiali che prevedono la partecipazione dei detti organi (Collegio Sindacale, OdV, etc.).



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

Nello specifico, l'Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, ha il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento.

Ambito di riferimento

Il sistema normativo che disciplina l'amministrazione ed il governo delle società non è stato modificato dall'articolato normativo sulla responsabilità amministrativa degli enti.

L'autonomia decisionale posta in capo all'Amministratore Unico, (Presidente e Consiglieri Delegati in caso di presenza di consiglio d'amministrazione), nonché agli altri dirigenti con responsabilità strategica quali individuati dalla Società (di seguito i "Vertici Aziendali") è espressione della libertà di gestione dell'impresa in forma societaria.

In via ordinaria, i Vertici Aziendali adottano le proprie decisioni secondo i normali criteri previsti dal Modello.

Tuttavia, talvolta si presenta la necessità – nell'interesse della Società – di attivare operazioni che seguono un iter procedimentale diverso da quello dettagliato nel Modello, Si tratta di situazioni eccezionali dovute ad esigenze di straordinaria urgenza o di particolare riservatezza od anche di singola peculiarità dell'operazione, alla quale si applica il presente Schema di Controllo Interno.

Attività di controllo

Il sistema di controllo, nel caso specifico di operazioni aventi iter procedurali diversi, si basa sui due elementi qualificanti:

- tracciabilità degli atti e dell'operazione;
- flusso informativo verso l'Organismo di Vigilanza.

In particolare, gli elementi specifici di controllo sono:

- Tracciabilità degli atti e dell'operazione

Da intendersi in termini di documentazione e supporti informativi atti a consentire la "ricostruibilità" a posteriori delle motivazioni e delle situazioni contingenti in cui si è sviluppata l'operazione stessa. Particolare significatività assume l'esplicazione, ancorché in forma sintetica (ma non generica), delle ragioni e dei motivi che hanno determinato la scelta effettuata.

Non necessariamente devono essere esplicitate le ragioni della decisione, ma le caratteristiche (ad es., riservatezza ed urgenza) che hanno reso impossibile l'attuazione della decisione secondo lo schema operativo prefissato.

- Informativa all'Organismo di Vigilanza

Il Vertice Aziendale che ha attivato l'operazione "in deroga" è obbligato a trasmettere specifica informativa all'Organismo di Vigilanza affinché possa attuare i dovuti riscontri con sistematicità e tempestività. L'obbligo di trasmissione del predetto flusso sussiste anche in caso di assenza di operazioni attivate "in deroga".



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

LINEE DI CONDOTTA

Rev. 4 – Maggio 2023



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

Capitolo IV: LINEE DI CONDOTTA

Premessa

Il presente capitolo attiene alle **"Linee di Condotta"** alle quali Amministratori, Sindaci, Dirigenti, Quadri, dipendenti, consulenti, collaboratori, operatori economici e in generale tutti coloro che operano in Italia e all'estero per conto o in favore della società S.A.P.NA SPA , o che con la stessa intrattengono relazioni di affari (in sintesi, i soggetti "Destinatari delle Linee di Condotta"), ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni e responsabilità, devono attenersi per evitare il determinarsi di situazioni ambientali favorevoli alla commissione di fatti illeciti in genere, e tra questi in particolare dei reati rilevanti ai sensi del Decreto Legislativo 231/01 e ss. mm. e ii.

Le Linee di Condotta individuano, se pur a titolo non esaustivo, comportamenti relativi all'area del "fare" e del "non fare", con riferimento in particolare ai rapporti con la Pubblica Amministrazione, con i soggetti terzi, nonché alle attività e agli adempimenti societari, specificando in chiave operativa quanto espresso dai principi del Codice Etico.

1. "AREA DEL FARE"

I **Destinatari delle Linee di Condotta** sono impegnati al rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti della Repubblica Italiana e della Comunità Europea. Essi sono altresì impegnati al rispetto delle procedure e dei regolamenti aziendali e si ispirano, nell'esercizio delle proprie funzioni, ai principi del Codice Etico in ogni decisione o azione attinente alla gestione della S.A.P.NA SpA. Pertanto si dovrà assicurare l'ottenimento di:

- A. per quanto ragionevolmente possibile, tutti i dipendenti siano edotti sulla normativa e sui comportamenti conseguenti e, qualora abbiano dei dubbi sulle modalità da seguire, siano adeguatamente indirizzati;
- B. sia attuato un adeguato programma di formazione e sensibilizzazione continua sulle problematiche attinenti al Codice Etico e le procedure, oltre che i regolamenti aziendali.

1.1. Linee di Condotta nei rapporti con la P.A.

In generale, in ogni rapporto con la Pubblica Amministrazione, incluso eventuali trattative e/o partecipazione a gare indette da quest'ultima, i Destinatari delle Linee di Condotta devono operare nel rispetto delle leggi, dei regolamenti vigenti e della correttezza professionale.

Tutti i Responsabili delle funzioni che hanno correntemente attività di contatto con la Pubblica Amministrazione devono:

- fornire ai propri collaboratori direttive sulle modalità di condotta operativa da seguire nei contatti formali ed informali intrattenuti con i diversi soggetti pubblici, secondo le peculiarità del proprio ambito di attività, trasferendo conoscenza della normativa e consapevolezza delle situazioni a rischio di reato;



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

- prevedere adeguati meccanismi di tracciabilità circa i flussi comunicativi/informativi verso la Pubblica Amministrazione.

Quando vengono richiesti allo Stato o ad altro ente pubblico od alle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti, tutti i Destinatari delle Linee di Condotta coinvolti in tali procedure devono:

- attenersi ai principi di correttezza, utilizzando e presentando dichiarazioni e documenti veritieri, completi e attinenti le attività per le quali i benefici possono essere legittimamente ottenuti;
- una volta ottenute le erogazioni richieste, destinarle alle finalità per le quali sono state richieste e concesse.

1.2. Linee di Condotta in materia societaria e di comunicazione al mercato

L'Amministratore Unico – nonché il Direttore Generale e/o il Funzionario preposto alla redazione dei documenti contabili societari, per quanto di rispettiva competenza, inclusi i soggetti sottoposti alla loro vigilanza, sono tenuti alla piena osservanza della normativa aziendale; in particolare sono vincolati al rispetto delle procedure, delle istruzioni e delle norme operative di dettaglio in materia di redazione del bilancio e regolamentazione dei principali processi aziendali.

I Responsabili delle funzioni amministrativo/contabili nell'ambito dei compiti loro assegnati e per quanto di loro competenza, devono curare che ogni operazione sia:

- legittima, congrua, autorizzata e verificabile;
- correttamente ed adeguatamente registrata sì da rendere possibile la verifica del processo di decisione, autorizzazione e svolgimento;
- corredata di un supporto documentale idoneo a consentire, in ogni momento, i controlli sulle caratteristiche e motivazioni dell'operazione e l'individuazione di chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa.

I Destinatari delle Linee di Condotta coinvolti nelle attività di formazione del bilancio o di altri documenti simili devono comportarsi correttamente, prestare la massima collaborazione, garantire la completezza e la chiarezza delle informazioni fornite, l'accuratezza dei dati e delle elaborazioni, segnalare eventuali conflitti di interesse, ecc.

L'Amministratore Unico comunica al Collegio dei Revisori ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata, astenendosi preventivamente dal compiere l'operazione.

I Destinatari delle Linee di Condotta e in particolare gli Amministratori:

- nella redazione del bilancio, di comunicazioni al mercato o di altri documenti simili devono rappresentare la situazione economica, patrimoniale o finanziaria con verità, chiarezza e completezza;
- devono rispettare puntualmente le richieste di informazioni da parte del Collegio Sindacale e facilitare in ogni modo lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci e ad altri organi sociali;



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

- fornire agli organi di vigilanza informazioni corrette e complete sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria.

I liquidatori - anche di fatto - (nel caso di liquidazione della società) devono comportarsi con la massima lealtà e correttezza nello svolgimento delle operazioni di liquidazione.

Possono tenere contatti con la stampa solo i soggetti a ciò autorizzati e questi devono diffondere notizie sulla Società rispondenti al vero nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti.

1.3. Linee di Condotta nei rapporti con soggetti interni e terzi alla Società

I Destinatari delle Linee di Condotta sono tenuti al rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti a seconda del paese in cui la Società opera; non dovrà essere iniziato o proseguito alcun rapporto con chi non intenda rispettare tale principio.

L'incarico per operare in nome e/o per conto e/o nell'interesse della Società deve essere conferito in forma scritta e deve prevedere una specifica clausola che vincoli l'incaricato all'osservanza dei principi etico-comportamentali adottati dalla Società.

Il mancato rispetto di specifica clausola potrà permettere alla Società di risolvere il rapporto contrattuale.

Tutti i consulenti, i fornitori e, in generale, qualunque soggetto terzo che agisca in nome e/o per conto e/o nell'interesse della Società sono individuati e selezionati con assoluta imparzialità, autonomia e indipendenza di giudizio. Nella loro selezione la Società ha cura di valutare la loro competenza, reputazione, indipendenza, capacità organizzativa e idoneità alla corretta e puntuale esecuzione delle obbligazioni contrattuali e degli incarichi affidati.

Tutti i consulenti e gli altri soggetti che prestano servizio presso la Società devono operare, sempre e senza eccezioni, con integrità e diligenza, nel pieno rispetto di tutti i principi di correttezza e liceità previsti dai codici etici dagli stessi eventualmente adottati.

2. "AREA DEL NON FARE"

È fatto divieto ai Destinatari delle Linee di Condotta di compiere, anche in forma associata, qualunque atto che sia o possa essere considerato contrario a leggi e/o a regolamenti vigenti, anche nel caso in cui da tale comportamento derivi o possa, anche solo in astratto, derivare un qualunque vantaggio o configurarsi un interesse per la Società.

I Destinatari delle Linee di Condotta sono tenuti a evitare qualunque situazione di conflitto di interessi con la Società, obbligandosi nel caso in cui la situazione di conflitto, comunque si verifichi, a segnalarlo immediatamente alla stessa Società.

I Destinatari delle Linee di Condotta devono astenersi da qualunque comportamento lesivo dell'immagine della Società.

2.1. Linee di Condotta nei rapporti con la P.A.

Nei rapporti con rappresentanti della Pubblica Amministrazione, sia italiani che esteri, è fatto divieto di:



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

- per i Consulenti e Collaboratori, promettere od offrire ai rappresentanti della P.A. (oppure a persone a questi "vicine" o "gradite") denaro, doni o altra utilità in nome e/o per conto della Società;
- per gli Amministratori, Dirigenti, Quadri e Dipendenti, promettere od offrire ai rappresentanti della P.A. (oppure a persone a questi "vicine" o "gradite") denaro, doni o altra utilità in elusione delle procedure societarie;
- effettuare spese di rappresentanza ingiustificate e con finalità diverse dalla mera promozione dell'immagine aziendale;
- promettere o fornire, anche tramite "terzi", lavori/servizi di utilità personale (ad es. opere di ristrutturazione di edifici da loro posseduti o goduti – o posseduti o goduti da loro parenti, affini, conviventi amici, ecc.);
- fornire o promettere di fornire, sollecitare od ottenere informazioni e/o documenti riservati o comunque tali da poter compromettere l'integrità o la reputazione di una od entrambe le parti;
- favorire, nei processi d'acquisto, fornitori e sub-fornitori in quanto indicati dai rappresentanti stessi della Pubblica Amministrazione come condizione per lo svolgimento successivo delle attività (ad es. affidamento della commessa, concessione del finanziamento agevolato, concessione della licenza).

Tali azioni e comportamenti sono vietati se fatti sia direttamente dalla Società tramite i suoi dipendenti, sia tramite persone non dipendenti che agiscano in nome e/o per conto e/o nell'interesse di questa.

Inoltre, nei confronti della Pubblica Amministrazione, è fatto divieto di:

- esibire documenti/dati falsi od alterati;
- sottrarre od omettere documenti veri;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre la Pubblica Amministrazione in errore nella valutazione tecnico-economica dei prodotti e servizi offerti/forniti;
- omettere informazioni dovute, al fine di orientare indebitamente a proprio favore le decisioni della Pubblica Amministrazione;
- tenere comportamenti comunque intesi ad influenzare indebitamente le decisioni della Pubblica Amministrazione;
- abusare della posizione di incaricato di pubblico servizio per ottenere utilità a vantaggio personale o della Società.

In generale, è fatto divieto di assumere o conferire incarichi di consulenza alle dipendenze della Società a ex dipendenti della Pubblica Amministrazione che abbiano partecipato personalmente e attivamente a una trattativa d'affari o abbiano avallato le richieste effettuate alla Pubblica Amministrazione dalla Società o da società controllate, collegate della medesima o sottoposte a comune controllo con la medesima.

Nel corso dei processi civili, penali o amministrativi, è fatto divieto di intraprendere, direttamente o indirettamente, alcuna azione illecita che possa favorire o danneggiare una delle parti in causa.



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

È fatto divieto a chiunque, in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, nel malinteso interesse della Società, di coartare la volontà dei Destinatari di rispondere all'Autorità giudiziaria o indurre di avvalersi della facoltà di non rispondere.

Nei rapporti con l'Autorità giudiziaria è vietata ogni forma di condizionamento che induca il Destinatario a rendere dichiarazioni non veritiere, in particolare in relazione alle dichiarazioni da rendere, al Destinatario non è consentito altresì accettare denaro o altra utilità, anche attraverso terzi.

2.2. Linee di Condotta in materia societaria e di comunicazione al mercato

Gli Amministratori – nonché il Direttore Generale, il Dirigente e/o il Funzionario preposto alla redazione dei documenti contabili societari, per quanto di rispettiva competenza – e le persone sottoposte alla loro vigilanza, devono astenersi dall'adottare comportamenti riconducibili alle condotte criminose richiamate nelle disposizioni del Codice Civile e del Testo Unico della Finanza (d.lgs. 98 del 1998 -TUF-) relative ai reati societari di cui all'art. 25-ter del Decreto ed ai reati ed illeciti amministrativi di abusi di mercato, di cui agli artt. 25-sexies del Decreto ed agli artt. 187-bis e 187-ter, come richiamati dall'art. 187-quinquies del d.lgs. 58/1998.

2.3. Linee di Condotta dell'Amministratore Unico

All'Amministratore Unico è fatto divieto di:

- in sede di esercizio delle attività di propria competenza e in violazione degli obblighi di legge, compiere o omettere – a seguito della dazione o promessa, atti o fatti ivi compresi atti di disposizione dei beni sociali nell'interesse proprio o di terzi;
- restituire i conferimenti ai soci o liberarli dall'obbligo di eseguirli, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, e di effettuare riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve non distribuibili a termini di legge;
- far acquistare o far sottoscrivere dalla Società azioni o quote sociali, emesse dalla Società o dalla società controllante, fuori dei casi consentiti dalla legge;
- formare od aumentare fittiziamente il capitale della Società mediante operazioni non consentite dalla legge.

In generale è fatto divieto di:

- in sede di redazione di bilanci, di formalizzazione di relazioni o altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, esporre – nel proposito di ingannare i soci o il pubblico – fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettere informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- impedire o ostacolare le funzioni di controllo legalmente attribuite ai Soci e ad altri Organi Sociali;



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

- omettere l'osservanza degli obblighi informativi inerenti l'eventuale presenza di potenziali conflitti di interessi che Amministratori e/o Sindaci, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della Società;
- in sede di comunicazioni previste dalla legge dirette alle Autorità pubbliche di vigilanza, esporre – nel proposito di ostacolare le funzioni di vigilanza – fatti materiali non rispondenti al vero sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero occultare con altri mezzi fraudolenti in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare concernenti la situazione medesima;
- cagionare lesioni all'integrità del patrimonio sociale ed effettuare operazioni in danno dei creditori;
- influenzare l'Assemblea dei soci e diffondere notizie false sulla Società.

2.4. Linee di Condotta del Collegio Sindacale e dei dipendenti

Ai componenti del Collegio Sindacale e ai dipendenti è fatto divieto di:

- acquistare, vendere o compiere altre operazioni su strumenti finanziari – ivi compresi quelli emessi dalla Società, da sue controllate, da sue controllanti o da controllate di queste ultime – direttamente o indirettamente, per conto proprio o di terzi, utilizzando informazioni privilegiate (per tali intendendosi le informazioni di carattere preciso, che non sono state rese pubbliche, concernenti, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se rese pubbliche, potrebbero influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari);
- raccomandare o indurre altri a effettuare le operazioni di cui sopra sulla base di informazioni privilegiate;
- comunicare a terzi informazioni privilegiate al di fuori della normale attività lavorativa. In generale è fatto inoltre divieto di diffondere notizie false o fuorvianti ovvero porre in essere operazioni simulate o altri artifizii che siano idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari ovvero a fornire indicazioni false e fuorvianti in merito agli stessi.

Il Collegio dei Sindaci conforma il proprio comportamento a quanto deontologicamente corretto e è tenuto ad un comportamento deontologicamente corretto, conforme ai doveri professionali che l'incarico impone.

Il dipendente di SAPNA SPA è tenuto ad ottemperare ai propri doveri di servizio, mantenendo sempre una condotta conforme a principi di moralità, dignità, ordine e solidarietà nei confronti dell'Azienda, dei colleghi e di soggetti terzi.

2.5. Linee di Condotta dei Dirigenti o equiparati

Al Dirigente (o altro soggetto ad esso equiparato) è fatto divieto di:

- in sede di esercizio delle attività di propria competenza e in violazione degli obblighi di legge, compiere o omettere – a seguito della dazione o promessa - atti o fatti, ivi



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

compresi atti di gestione che comportino la realizzazione di interessi e benefici propri o di terzi;

- alterare dati contabili derivanti dalla gestione operativa di servizi, lavori, forniture al fine di falsare le evidenze contabili, in aumento o in diminuzione a vantaggio di terzi o nel proprio interesse;

In generale è fatto divieto di:

- in sede di redazione di prospetti contabili, di progettazioni, di elaborazione di qualsivoglia attività – nel proposito di ingannare i soci o il pubblico – produrre e/o conseguire fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettere informazioni o diffondere false informazioni sulla gestione, sulla situazione economica, operativa e funzionale della Società;
- impedire o ostacolare le funzioni di controllo legalmente attribuite ai Soci e ad altri Organi Sociali;
- omettere l'osservanza degli obblighi informativi inerenti l'eventuale presenza di potenziali conflitti di interessi che i Dirigenti o altri soggetti ad essi equiparati, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della Società;
- raccomandare o indurre altri a effettuare le operazioni di cui sopra sulla base di informazioni privilegiate;
- comunicare a terzi informazioni privilegiate non controllate non autorizzate e/o al di fuori della normale attività lavorativa. In generale è fatto inoltre divieto di diffondere notizie false o fuorvianti ovvero porre in essere operazioni simulate o altri artifici che siano idonei a provocare una sensibile alterazione della credibilità della Società o della funzione istituzionale della stessa, ovvero a fornire indicazioni false e fuorvianti in merito agli stessi.
- in sede di comunicazioni previste dalla legge dirette alle Autorità pubbliche di vigilanza, esporre – nel proposito di ostacolare le funzioni di vigilanza – fatti materiali non rispondenti al vero sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero occultare con altri mezzi fraudolenti in tutto o in parte fatti concernenti la situazione medesima;
- cagionare con il proprio operato e volontariamente nel perseguire il proprio interesse o di terzi, lesioni all'integrità del patrimonio sociale ed effettuare operazioni in danno dei creditori;
- diffondere notizie false sulla Società.

2.6. Linee di Condotta dei liquidatori

Ai liquidatori è fatto divieto di procedere alla distribuzione ai soci dei beni sociali prima di aver soddisfatto le pretese dei creditori sociali o di aver accantonato le risorse a tal fine necessarie.



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

2.7. Obblighi di segnalazione

I Destinatari delle Linee di Condotta hanno l'obbligo di segnalare all'Organismo di Vigilanza, con qualsiasi mezzo, ogni violazione o sospetta violazione delle Linee di Condotta e del Modello. L'Organismo di Vigilanza valuta tutte le segnalazioni ricevute e intraprende le conseguenti iniziative a sua ragionevole discrezione e responsabilità nell'ambito delle proprie competenze, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione ed il responsabile della presunta violazione. Ogni conseguente decisione sarà motivata; gli eventuali provvedimenti conseguenti potranno costituire inadempimento alle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro e/o contrattuale, con la possibilità di irrogazione nei confronti dei responsabili di misure sanzionatorie secondo le modalità previste da leggi, accordi collettivi, contratti.

L'OdV agisce in modo da garantire gli autori delle segnalazioni contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione, penalizzazione o qualsivoglia conseguenza derivante dalle stesse, assicurando loro la riservatezza circa l'identità, fatti comunque salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente o in mala fede.



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

CODICE ETICO

Rev. 3 – Maggio 2023



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

Capitolo V: CODICE ETICO

Premessa

S.A.P.NA. S.p.A. conforma la propria attività interna ed esterna al rispetto del presente Codice Etico (di seguito il "Codice"), nel convincimento che il perseguimento degli obiettivi statutari e dell'efficacia sociale non possa prescindere dall'etica nella conduzione delle attività d'impresa. Amministratori, Sindaci, dirigenti, dipendenti, consulenti, collaboratori e in generale tutti coloro che operano in Italia e all'estero per conto o in favore di S.A.P.NA. S.p.A., o che con la stessa intrattengono relazioni di affari ("Destinatari del Codice"), ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni e responsabilità, sono chiamati al rispetto dei principi e delle prescrizioni contenute nel presente Codice.

1. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Integrità, trasparenza, onestà e correttezza formano l'attività di S.A.P.NA. S.p.A.

In particolare, la S.A.P.NA. S.p.A.:

- nello svolgimento del proprio compito istituzionale, rappresentato dallo smaltimento dei rifiuti residuali conferiti dai Comuni del territorio della Città Metropolitana di Napoli, ai sensi della Legge 26/2010, persegue obiettivi di efficacia ed efficienza;
- assicura a tutti gli stakeholder una piena trasparenza sulla propria azione, ferme restando le esigenze di riservatezza richieste dalla conduzione delle attività e a salvaguardia della concorrenzialità delle attività d'impresa; per tale ragione i Destinatari del Codice devono assicurare la massima riservatezza sulle informazioni acquisite o elaborate in funzione o in occasione dell'espletamento delle loro funzioni;
- si impegna a svolgere le attività lealmente, elemento essenziale per il perseguimento del suo stesso interesse così come garanzia per tutti gli operatori di mercato, per i clienti e per gli stakeholder in genere;
- rifugge e stigmatizza il ricorso a comportamenti illegittimi o comunque scorretti per raggiungere gli obiettivi economici che si è data, che sono perseguiti esclusivamente con l'eccellenza della performance in termini di qualità, competenza, innovazione, sostenibilità economica, sociale e ambientale;
- tutela e valorizza le risorse umane di cui si avvale;
- persegue il rispetto del principio delle pari opportunità nell'ambiente di lavoro, senza distinzione di sesso, stato civile, orientamento sessuale, fede religiosa, opinioni politiche e sindacali, colore della pelle, origine etnica, nazionalità, età, condizione di diversa abilità;
- persegue e sostiene la protezione dei diritti umani internazionalmente affermati;
- impiega responsabilmente le risorse, in linea con l'obiettivo di realizzare uno sviluppo sostenibile, nel rispetto dell'ambiente e dei diritti delle generazioni future;
- non tollera alcun tipo di corruzione nei confronti di pubblici ufficiali, o qualsivoglia altra parte, in qualsiasi forma o modo, in qualsiasi giurisdizione, neanche ove attività di tal genere fossero nella pratica ammesse, tollerate o non perseguite giudizialmente;



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

- non ammette, e quindi vieta, ai Destinatari del Codice, di offrire o ricevere omaggi, o altre utilità che possano integrare gli estremi della violazione di norme, o siano in contrasto con il Codice, o possano, se resi pubblici, costituire un pregiudizio, anche solo d'immagine, alla S.A.P.NA. S.p.A.;
- tutela e protegge il patrimonio aziendale, anche dotandosi di strumenti per prevenire fenomeni di appropriazione indebita, uso indebito, furto e truffa in danno della società;
- stigmatizza il perseguimento di interessi personali e/o di terzi a discapito di quelli sociali;
- quale componente attivo e responsabile delle comunità in cui opera e con le quali ha rapporti, è impegnata a rispettare e far rispettare al proprio interno e nei rapporti con il mondo esterno i regolamenti e le leggi vigenti nello stato in cui svolge la propria attività;
- pone in essere strumenti organizzativi atti a consentire la prevenzione della violazione di norme e dei principi di trasparenza, correttezza e lealtà da parte dei propri dipendenti e collaboratori e vigila sulla loro osservanza e concreta implementazione.

2. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO

L'efficienza e l'efficacia del sistema di controllo interno sono condizione per lo svolgimento dell'attività d'impresa in coerenza con le regole e i principi del presente Codice.

Per sistema di controllo interno si intende l'insieme degli strumenti, attività, processi e strutture organizzative, volti ad assicurare, mediante un processo integrato di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi, i seguenti obiettivi di:

- efficacia ed efficienza delle attività aziendali, garantendo altresì la tracciabilità degli atti e delle decisioni;
- affidabilità delle informazioni contabili e gestionali;
- rispetto delle leggi e dei regolamenti;
- salvaguardia dell'integrità del patrimonio aziendale.

Ai fini di cui sopra i Destinatari del Codice sono chiamati a contribuire al miglioramento continuo del sistema di controllo interno.

Gli organismi di controllo analogo e di vigilanza, il collegio dei revisori nello svolgimento della propria attività e per quanto di propria competenza, hanno accesso diretto, completo, e incondizionato a tutte le persone, attività, operazioni, documenti, archivi e beni aziendali.

3. STAKEHOLDER, FORNITORI E COLLABORATORI ESTERNI

S.A.P.NA. S.p.A. adotta un approccio multi-stakeholder, ovvero persegue una crescita sostenibile e duratura volta all'equo contemperamento delle aspettative di tutti coloro che interagiscono con l'azienda.

I fornitori e collaboratori esterni rivestono un ruolo fondamentale nel migliorare la competitività complessiva dell'azienda.

Le relazioni della società con i fornitori e i collaboratori esterni, nel perseguimento del massimo vantaggio competitivo, sono improntate alla lealtà, all'imparzialità e al rispetto delle pari opportunità verso tutti i soggetti coinvolti.



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

S.A.P.NA. S.p.A. richiede ai propri fornitori e collaboratori esterni il rispetto dei principi e delle prescrizioni previste dal presente Codice.

4. AMBIENTE

S.A.P.NA. S.p.A. gestisce le proprie attività nel rispetto dell'ambiente e della salute pubblica. Le scelte di investimento e di business sono uniformate alla sostenibilità ambientale, in un'ottica di crescita eco-compatibile anche mediante l'adozione di particolari tecnologie e metodi di produzione che – là dove operativamente ed economicamente sostenibile - consentano di ridurre, anche oltre i limiti previsti dalle norme, l'impatto ambientale delle proprie attività.

5. RISORSE UMANE

S.A.P.NA. S.p.A. riconosce la centralità delle risorse umane nella convinzione che il principale fattore di successo di ogni impresa sia costituito dal contributo professionale delle persone che vi operano, in un quadro di lealtà e fiducia reciproca.

S.A.P.NA. S.p.A. tutela la salute, la sicurezza e l'igiene nei luoghi di lavoro, sia attraverso sistemi di gestione in continuo miglioramento ed evoluzione, sia attraverso la promozione di una cultura della sicurezza e della salute basata sulla logica della prevenzione e sull'esigenza di geTMBE con efficacia i rischi professionali.

S.A.P.NA. S.p.A. ritiene altresì essenziale, nell'espletamento dell'attività economica, il rispetto dei diritti dei lavoratori.

La gestione dei rapporti di lavoro è orientata, in particolare, a garantire pari opportunità, a favorire la crescita professionale di ciascuno e a valorizzarne le diversità, a vantaggio di un ambiente di lavoro multiculturale.

S.A.P.NA. S.p.A. tratta tutti i lavoratori esclusivamente in base alle loro capacità e competenze professionali, proibendo fermamente ogni forma di discriminazione.

6. COMPORTAMENTO SUL LUOGO DI LAVORO

S.A.P.NA. S.p.A. non ammette né tollera atteggiamenti, comportamenti, azioni che compromettono o che inducano a compromettere il rapporto di lealtà, fiducia reciproca e disinteressata collaborazione tra i propri dipendenti; a tale scopo stigmatizza le discriminazioni, favorisce l'omogeneità e l'azione comune volta al benessere collettivo e dell'azienda, nel rispetto del singolo ruolo di ogni dipendente, a qualsiasi livello di inquadramento professionale esso sia collocato, favorendo il comportamento civile e rispettoso tra i propri dipendenti.

Non è ammessa né tollerata qualsiasi forma di offesa, incluso l'uso di linguaggio volgare, verso i dipendenti e tra di loro. La S.A.P.NA S.p.A. pone in essere tutte le azioni necessarie per un ambiente di lavoro ispirato alla tutela della dignità e dell'inviolabilità della persona e a principi di rispetto e correttezza nei rapporti interpersonali. Infine la S.A.P.NA. S.p.A., nell'ambito del



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

comportamento civile e rispettoso, non ammetterà, per qualunque motivo, forme di noncuranza e dispregio verso il patrimonio aziendale in quanto bene comune e pubblico.

7. PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, TRASPARENZA E TRACCIABILITÀ

S.A.P.NA. S.p.A. nello svolgimento delle proprie attività, è impegnata nel contrasto alla corruzione e nella prevenzione dei rischi di pratiche illecite, a qualsiasi livello lavorativo e in ogni ambito geografico. Ciò viene perseguito attraverso la diffusione e la promozione di valori e principi etici, la definizione di regole di condotta e l'effettiva attuazione di processi di controllo, in linea con i requisiti fissati dalle normative applicabili e vigenti in materia di prevenzione e contrasto della corruzione.

- I destinatari del presente Codice, rispettano le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nella Società contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione predisposto e adottato annualmente dalla Società (di seguito PTPCT), reperibile al link: <https://sapnapoli.portaletrasparenza.net/it/trasparenza/altri-contenuti/prevenzione-della-corruzione/piano-triennale-di-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza.html>
- La S.A.P.NA. S.p.A., nello svolgimento delle sue funzioni, opera nel rigoroso rispetto delle disposizioni normative in materia di prevenzione e contrasto alla corruzione attraverso l'attuazione del PTPCT.
- Ciascun dipendente è tenuto a svolgere la propria attività adempiendo agli obblighi di trasparenza previsti dalla Legge, assicurando la massima collaborazione al RPCT nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione, sulla base di quanto stabilito nel PTPCT.
- Ciascun dipendente è tenuto a collaborare con l'OdV ed il RPCT, fornendo a questi ultimi i dati e le informazioni in loro possesso utili ai fini della prevenzione dei reati ex L. 231/2001 ed al contrasto del fenomeno corruttivo.
- Fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, i dipendenti della S.A.P.NA. S.p.A. segnalano eventuali situazioni di illecito nell'Azienda di cui siano venuti a conoscenza, utilizzando le procedure previste, atte a garantire ogni misura di riservatezza e tutela al segnalante.
- La Direzione ha adottato un Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione, secondo la Norma UNI EN ISO 37001:2016 ed una Politica Anti-Corruzione volta a sostenere la diffusione di norme aziendali chiare e note agli stakeholder ed a tutto il personale, per conformarsi a queste e, in generale, nel rispetto di tutte le norme di legge, dei codici di comportamento e delle buone prassi in materia di prevenzione della corruzione, politica pubblicata sul sito istituzionale della Società al link: <https://www.sapnapoli.it/media/files/Politica%2037001.pdf>
- Tutte le azioni e le operazioni della Società sono adeguatamente registrate, in modo da consentire in qualsiasi momento la piena verifica dello svolgimento dei processi di progettazione, decisione, autorizzazione e di esecuzione. Ogni operazione deve avere un



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

adeguato supporto documentale al fine di poter procedere in qualsiasi momento ai controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione e che consentono di individuare i soggetti che hanno autorizzato, effettuato, registrato e verificato l'operazione medesima. I dipendenti e i collaboratori seguono le procedure e le disposizioni della Società finalizzate a garantire la piena tracciabilità delle operazioni aziendali.

8. RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI

S.A.P.NA. S.p.A. si uniforma alle prescrizioni in materia di riservatezza dei dati personali di cui al D. Lgs. N. 196/2003 e Regolamento Europeo 679/2016 sulla Data Protection (GDPR).

La Società garantisce in conseguenza il trattamento delle informazioni personali e sensibili in proprio possesso – relative ai propri dipendenti, collaboratori, partner commerciali, clienti e fornitori – nel pieno rispetto della normativa vigente in materia. I dati vengono utilizzati esclusivamente per finalità connesse all'esercizio delle proprie attività.

A tal fine sono definite, e mantenute in continuo aggiornamento, procedure specifiche per il trattamento delle informazioni personali.

I dipendenti e/o collaboratori di S.A.P.NA. S.p.A. sono tenuti a non utilizzare informazioni riservate per scopi non connessi all'esercizio della propria attività e a non trattare le stesse informazioni in modo difforme a quanto previsto dalle autorizzazioni ricevute e dalle procedure aziendali stabilite in quanto esse costituiscono parte integrante del patrimonio aziendale.

9. PARITA' DI GENERE E DI TRATTAMENTO

S.A.P.NA. S.p.A. pone il proprio impegno per il conseguimento della parità di genere in tutti i campi della propria attività.

S.A.P.NA SPA previene ogni forma di discriminazione e garantisce pari opportunità ed eguale dignità e imparzialità di trattamento per tutti. Ai sensi della normativa nazionale, per principio di parità di trattamento in ambito occupazionale e lavorativo si intende l'assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta⁹.

Tra le finalità del presente Codice vi è anche quella di prevenire ogni atto discriminatorio, garantendo a ogni lavoratore uguali condizioni, senza distinzioni di età, etnia, condizione sociale, opinione politica, convinzione religiosa, genere, orientamento sessuale, disabilità e altro.

Sono considerate discriminazioni anche le molestie, intese come reiterate e persistenti condotte con finalità persecutorie, o semplicemente ostili, suscettibili di violare la dignità della persona e di creare un clima intimidatorio, degradante, umiliante, malevolo od offensivo. È

⁹Cit. art. 2 del D. Lgs. 216/2003 "Attuazione della Direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro": a) discriminazione diretta quando, per religione, per convinzioni personali, per disabilità, per età o per orientamento sessuale, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga, b) discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri possono mettere le persone che professano una determinata religione o ideologia di altra natura, le persone diversamente abili, le persone di una particolare età o di un orientamento sessuale in una situazione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone.



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

altresi parimenti, considerata molestia anche ogni forma di ritorsione contro chiunque denunci molestie o vi si opponga.

10. OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DELLE NOTIZIE DI REATO

Il dipendente dovrà comunicare alla S.A.P.NA. S.p.A., nell'eventualità questo dovesse verificarsi, l'iscrizione nel registro delle notizie di reato di cui all'art. 335 c.p.p. segnalando opportunamente l'avvio del relativo procedimento nei propri confronti.

11. UTILIZZO DELLE RISORSE AZIENDALI

Ogni dipendente è responsabile dell'uso corretto e della protezione dei beni aziendali, materiali e immateriali, a lui assegnati e deve garantirne l'utilizzo coerente con l'interesse della società. Deve, inoltre, informare tempestivamente le strutture preposte qualora emergessero eventuali minacce o eventi dannosi per la Società.

12. CONFLITTI D'INTERESSE

Tutti coloro che operano nell'interesse di S.A.P.NA. S.p.A. devono astenersi da ogni attività che possa contrapporre un interesse individuale e personale a quello aziendale ovvero da attività che possano incidere sulla capacità della società di assumere decisioni in modo imparziale, obiettivo e trasparente.

Nell'ipotesi in cui siano individuate situazioni di conflitto d'interesse, anche potenziali, sia interne sia esterne all'attività aziendale, ciascun soggetto coinvolto o chiunque ne venga a conoscenza è tenuto a darne tempestiva comunicazione al proprio superiore o referente e all'organismo di Vigilanza.

13. RAPPORTI CON LA SOCIETÀ DI REVISIONE ED IL COLLEGIO SINDACALE

La S.A.P.NA. S.p.A. esige che gli Amministratori, i Dirigenti e i Dipendenti, tengano una condotta corretta e trasparente, dimostrando cooperazione e solerzia specialmente in relazione a qualsiasi richiesta avanzata da parte del Collegio Sindacale, del Socio Unico e della Società di revisione, nell'esercizio delle loro rispettive funzioni istituzionali. È vietato, infatti, impedire o, comunque, ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite al Collegio Sindacale, al Socio Unico e alla Società di revisione. E' altresì vietato esercitare pressioni sugli stessi affinché commettano atti contrari ai compiti loro attribuiti dalla legge

14. COMUNITÀ ESTERNA

S.A.P.NA. S.p.A. mantiene con le pubbliche autorità locali, nazionali e sovranazionali relazioni ispirate alla piena e fattiva collaborazione, trasparenza, rispetto delle reciproche autonomie, degli obiettivi economici e dei valori contenuti nel Codice.

S.A.P.NA. S.p.A. intende contribuire al benessere economico e alla crescita delle comunità nelle quali si trova a operare attraverso l'erogazione di servizi efficienti e tecnologicamente avanzati.



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

S.A.P.NA. S.p.A. considera con favore e, se del caso, fornisce sostegno a iniziative sociali, culturali e educative orientate alla promozione della persona e al miglioramento delle sue condizioni di vita.

S.A.P.NA. S.p.A. non eroga contributi, vantaggi o altre utilità ai partiti politici e alle organizzazioni sindacali dei lavoratori, né a loro rappresentanti o candidati, fermo il rispetto della normativa eventualmente applicabile.

15. QUALITA' DEI SERVIZI

Per garantire il costante monitoraggio volto al continuo miglioramento della qualità dei propri servizi la S.A.P.NA. S.p.A. ha adottato dal 2019 un Sistema di Gestione della Qualità certificato secondo i requisiti della norma UNI EN ISO 9001, in modo da garantire, nel tempo, la soddisfazione dei propri clienti. La SAPNA ha definito una politica per la Qualità che si impegna a perseguire consultabile al link:

<https://www.sapnapoli.it/media/files/policies/Politica%20per%20la%209001.pdf>

La Società impegnata costantemente nel settore ambiente si è dotata dal 2019 di un Sistema di Gestione Ambientale Certificato secondo i requisiti della norma UNI EN ISO 14001 e di una specifica politica ambientale consultabile al link:

<https://www.sapnapoli.it/media/files/policies/Politica%20per%20la%2014001.pdf>

Infine dal 2021 si è dotata di un Sistema di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro Certificato secondo i requisiti della norma UNI EN ISO 45001 che consente di conseguire un miglioramento continuo delle prestazioni in tema di sicurezza, e di una politica per la sicurezza consultabile al link: <https://www.sapnapoli.it/media/files/policies/MOD-520-A%20%20Politica%20per%20la%2045001.pdf>

16. SOSTENIBILITA'

Con il presente Codice la S.A.P.NA. S.p.A. si impegna a seguire una serie di regole interne che consentono di contribuire alla sostenibilità socio-ambientale intesa come l'influenza esercitata sull'ambiente e sulla comunità in cui è inserita.

A livello ambientale la S.A.P.NA. S.p.A. è consapevole dell'incidenza delle proprie attività sullo sviluppo economico-sociale, sulla qualità della vita del territorio di riferimento e sul benessere generale della collettività; per questa ragione, la Società nello svolgimento della propria attività, si impegna a salvaguardare l'ambiente circostante ed a contribuire allo sviluppo sostenibile del territorio in modo da garantire la compatibilità tra il perseguimento dei propri fini istituzionali e le esigenze ambientali.

La S.A.P.NA. S.p.A è impegnata nella salvaguardia dell'ambiente come bene primario, considera l'ambiente e la natura valori fondamentali e patrimonio di tutti da tutelare e da difendere, rifiutando comportamenti che si discostano dai suddetti principi. In questo ambito, S.A.P.NA. S.p.A tiene conto dell'impatto ambientale e paesaggistico, previene e condanna qualsiasi forma di danneggiamento e deterioramento dell'ambiente, si impegna ad operare in ogni situazione nel pieno rispetto delle normative che regolano la materia, nel rispetto delle



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

disposizioni di legge e regolamenti applicabili, prestando la massima cooperazione alle Autorità pubbliche preposte alla verifica, sorveglianza e tutela dell'ambiente. Ciascun Destinatario, nello svolgimento delle proprie funzioni ed attività, è quindi tenuto a rispettare la normativa in materia di tutela ambientale vigente.

La Società per rafforzare queste buone pratiche si è dotata dal 2019 di un Sistema di Gestione Ambientale Certificato secondo i requisiti della norma UNI EN ISO 14001, che consente di conseguire un miglioramento continuo delle prestazioni ambientali, e di una politica ambientale consultabile al link:

<https://www.sapnapoli.it/media/files/policies/Politica%20per%20la%2014001.pdf>

A livello sociale la S.A.P.NA. S.p.A. ha come principio imprescindibile la piena osservanza di leggi e regolamenti vigenti in Italia e in tutti i paesi in cui si trova ad operare e il rispetto dell'ordine democratico ivi costitutivo. Ogni dipendente deve, quindi, impegnarsi al rispetto delle normative applicabili all'attività aziendale. I Soggetti, pertanto, devono essere a conoscenza delle leggi e dei comportamenti normativamente doverosi, qualora insorgano dubbi o necessità di maggiori chiarimenti, è fatto obbligo di interpellare, al riguardo, i propri superiori diretti. In nessun caso è ammesso perseguire o realizzare l'interesse della Società in violazione delle leggi. Tale impegno dovrà valere anche per i consulenti, fornitori, clienti e per chiunque abbia rapporti con S.A.P.NA. S.p.A.. Quest'ultima non inizierà o proseguirà alcun rapporto con chi non intenda allinearsi a questo principio.

Responsabilità Sociale. I comportamenti di S.A.P.NA. S.p.A. sono contraddistinti da equità e trasparenza e si impegnano a non attuare alcuna discriminazione e ad offrire pari opportunità di trattamento agli interlocutori. Il principio dell'equità implica che nelle relazioni con tutte le controparti, la Società evita ogni discriminazione basata sull'età, l'origine razziale ed etnica, la nazionalità, le opinioni politiche, le credenze religiose, il sesso, la sessualità o lo stato di salute dei suoi interlocutori. Il principio della trasparenza si fonda sulla veridicità, accuratezza e completezza dell'informazione sia all'esterno che all'interno della Società.

La S.A.P.NA. S.p.A. ha un Sistema di gestione della responsabilità sociale, in conformità alla normativa SA 8000:2014 ed a tutti i suoi standards, definendo ed attuando una politica per la responsabilità sociale che tenga conto delle esigenze dei clienti, dei propri lavoratori, e di tutti gli stakeholders consultabile al link: https://www.sapnapoli.it/media/files/Politica%20per%20la%20SA8000%20rev_1.pdf.

È ferma convinzione della S.A.P.NA. S.p.A. l'importanza di una corretta e trasparente gestione del proprio "patrimonio umano" e la sensibilizzazione della Direzione, dei fornitori, del personale dipendente e dei collaboratori esterni, al rispetto dei principi di Responsabilità Sociale stabiliti nella Norma SA8000 (Social Accountability).

La S.A.P.NA. S.p.A. si impegna, altresì, a lavorare con fornitori che a loro volta tengano in considerazione l'impatto ambientale e sociale dei loro prodotti e servizi.

Sicurezza. La S.A.P.NA. S.p.A. riconosce la salute e la sicurezza sul posto di lavoro come un diritto fondamentale dei dipendenti e un elemento chiave della sostenibilità della Società.

La S.A.P.NA. S.p.A., conscia dell'importanza di garantire nell'ambiente di lavoro le migliori condizioni di salute e sicurezza, si impegna a diffondere e consolidare una cultura della



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

sicurezza sviluppando la consapevolezza dei rischi, promuovendo ed esigendo comportamenti responsabili tra i propri dipendenti, ricorrendo ad opportune azioni preventive, al fine di preservare la sicurezza, la salute e l'incolumità non solo del personale, ma di tutti coloro che si recano nei propri locali. Tutte le attività della Società, dei dipendenti, collaboratori e terzi dovrà essere orientata al rispetto ed alla tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, allo scrupoloso rispetto delle norme e degli obblighi derivanti dalla normativa di riferimento in tema sicurezza, nonché al rispetto di tutte le misure richieste dalle procedure e dai regolamenti interni elaborati ed aggiornati conformemente alla legislazione vigente.

La Società si è dotata dal 2021 di un Sistema di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro Certificato secondo i requisiti della norma UNI EN ISO 45001 che consente di conseguire un miglioramento continuo delle prestazioni in tema di sicurezza, e di una politica per la sicurezza consultabile al link: <https://www.sapnapoli.it/media/files/policies/MOD-520-A%20%20Politica%20per%20la%2045001.pdf>

17. BILANCIO DI SOSTENIBILITA' – CSR

E' stato avviato un processo di rendicontazione sociale attraverso la predisposizione e la redazione della *disclosure di sostenibilità* della SAPNA SpA che si è conclusa con l'approvazione da parte dell'Amministratore Unico del Bilancio di Sostenibilità di SAPNA SpA per l'anno 2021, posto in allegato alla presente revisione del MOG, consultabile al seguente link: <https://www.sapnapoli.it/amministrazione/s-a-p-na/bilancio-di-sostenibilita-csr.html>

18. CONCORRENZA

S.A.P.NA. S.p.A. in quanto società pubblica titolare ai sensi della L.26/2010 e ss. mm. e ii. delle attività di smaltimento di rifiuti per conto dei Comuni della Città Metropolitana di Napoli, non è collocata sul mercato. Tuttavia opera di concerto con altri partner pubblici e privati che sono coinvolti nelle attività attinenti al ciclo integrato dei rifiuti promuovendo l'innovazione, la qualità e la performance dei propri servizi. La S.A.P.NA. S.p.A. e le società partners e tutti i loro dipendenti devono astenersi da pratiche operative scorrette e, in nessun modo, la convinzione di agire a vantaggio della società può giustificare l'adozione di comportamenti in contrasto con questi principi.

19. SEGNALAZIONI

La S.A.P.NA. S.p.A. promuove la prevenzione e la verifica di ogni condotta illecita. A tal fine ciascun soggetto, in qualità di dipendente della S.A.P.NA. S.p.A. ovvero di lavoratore o collaboratore delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore della S.A.P.NA. S.p.A. stessa, o chiunque altro fosse venuto a conoscenza di illeciti o di altre irregolarità, può segnalarli in ragione del proprio rapporto di lavoro, al fine di tutelare l'interesse all'integrità della Società. Per consentire e rendere effettiva la possibilità di effettuare tali segnalazioni, la S.A.P.NA. S.p.A., in conformità alla normativa di riferimento ed



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

al Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza si è dotata di una piattaforma informatica per la gestione delle segnalazioni (c.d Whistleblowing) strutturata sulla base di elevati standard di sicurezza. Tale piattaforma è accessibile tramite l'indirizzo <https://sapnapoli.segnalazioni.net/> ovvero da apposita sezione "Whistleblowing" presente sulla home page del sito istituzionale della SAPNA.

In conformità alla Legge 179/2017 e s.m.i., al segnalante è garantita la riservatezza dell'identità del segnalante, il divieto di atti discriminatori o ritorsivi nei confronti del segnalante in conseguenza della segnalazione inoltrata, la sottrazione della segnalazione alle istanze di accesso avanzate alla Sapna ai sensi degli artt. 22 e ss. della Legge 241/1990 e s.m.i.

È vietato effettuare, con dolo o colpa grave, segnalazioni che si rivelino infondate e/o pretestuose.

20. RISPETTO DEL CODICE

S.A.P.NA. S.p.A. richiede a tutti i Destinatari del Codice una condotta in linea con i principi generali dello stesso. È fatto pertanto obbligo a tutti i Destinatari del Codice di astenersi da qualunque comportamento contrario ai principi ivi contenuti.

S.A.P.NA. S.p.A. si impegna all'adozione di apposite procedure, regolamenti o istruzioni volti ad assicurare che i valori affermati siano rispecchiati nei comportamenti concreti dei suoi dipendenti e collaboratori.

21. SISTEMA SANZIONATORIO E DISCIPLINARE

Il mancato rispetto o la violazione esplicita dei principi o delle regole di comportamento contenuti nel Codice da parte di un dipendente SAPNA costituisce inadempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro, nonché illecito disciplinare.

Le sanzioni saranno applicate nel rispetto di quanto previsto dal Contratto di lavoro e dalle leggi in materia esistenti in ogni singolo Paese e saranno proporzionate alla gravità dei fatti. L'accertamento delle infrazioni, l'avvio e la gestione dei procedimenti disciplinari e l'applicazione delle sanzioni restano di competenza delle funzioni aziendali a ciò preposte e delegate.

La violazione dei doveri di collaborazione attiva con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, previsti in capo a dirigenti e dipendenti in materia di prevenzione della corruzione ai sensi della L. 190/2012 e s.m.i., sarà ritenuta particolarmente grave in sede di accertamento della responsabilità disciplinare.

La S.A.P.NA. S.p.A. si impegna a prevedere e ad irrogare, con coerenza, imparzialità e uniformità, sanzioni proporzionate alle rispettive violazioni del Codice Etico e conformi alle vigenti disposizioni in materia di regolamentazione dei rapporti di lavoro, così come previsto dal Sistema Sanzionatorio e disciplinare integrato nel Modello di Organizzazione e Gestione.

L'osservanza del Codice Etico deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali assunte dai collaboratori non subordinati e/o soggetti aventi relazioni d'affari con S.A.P.NA. S.p.A.



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

La violazione delle norme del Codice Etico potrà costituire inadempimento delle obbligazioni contrattuali, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla risoluzione del contratto e/o dell'incarico e potrà comportare il risarcimento dei danni dalla stessa derivanti.

22. IMPORTANZA DEL MIGLIORAMENTO CONTINUO

Per continuare a essere leader e per affrontare con successo le sfide del mercato globale, nei prossimi anni, S.A.P.NA. S.p.A. deve continuare a perseguire l'eccellenza. La Società eccellente è intesa tale se raggiunge: la soddisfazione del dipendente, la soddisfazione del cliente, la soddisfazione dell'ambiente.

S.A.P.NA. S.p.A. fonda i propri principi etici sul miglioramento continuo delle condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro e dell'ambiente esterno. Tale aspetto è fondamentale nella gestione sistemica della realtà aziendale, in quanto permette di ridurre l'incidenza degli eventi non desiderati fortuiti e/o accidentali o emergenziali a vantaggio di una maggiore efficienza lavorativa. La conseguenza diretta si evidenzia direttamente nell'ambito della quotidianità aziendale, nella quale i lavoratori possono operare in un ambiente sano, nella certezza del costante governo dei rischi presenti, con maggiore affidabilità e qualità.

E' pertanto fondamentale, al fine di lavorare in un ambiente più sano e sicuro, il rispetto di quanto previsto dal presente Codice Etico e dal Modello Organizzativo predisposto.



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

ORGANISMO DI VIGILANZA

Rev. 4 – Maggio 2023



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

Capitolo VI: ORGANISMO DI VIGILANZA

Premessa

Il Decreto indica, tra le condizioni necessarie per ottenere l'esenzione dalla responsabilità amministrativa, l'istituzione di un Organismo cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello nonché di curarne l'aggiornamento.

Tale organismo (di seguito anche "Organismo di Vigilanza" o "OdV") deve essere "dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo", volti ad assicurare un'effettiva ed efficace attuazione del Modello.

Inoltre, la SAPNA SpA affinché siano regolati e fissati i principali punti operativi dell'OdV all'interno della società, anche in correlazione alle altre regolamentazioni aziendali, ha adottato il "Regolamento Organismo di Vigilanza" RE.04.2014.

Oltre al fondamentale requisito dell'autonomia dei poteri, sia le *Linee Guida* delle Associazioni di categoria che le pronunce della magistratura in materia, hanno indicato come necessari anche i requisiti riportati al paragrafo successivo.

1. REQUISITI

Componenti: l'Organismo di vigilanza può essere costituito da uno (organismo di vigilanza monocratico) o più membri sempre in numero dispari (organismo di vigilanza collegiale);

Autonomia ed Indipendenza: l'Organismo di Vigilanza, indipendentemente dal numero di componenti di cui è costituito, deve restare estraneo ad ogni forma di interferenza e pressione da parte dei vertici operativi, riferisce all'Organo di Vertice della Società e con questo deve poter dialogare "alla pari" trovandosi in posizione di staff con l'Amministratore Unico.

L'Amministratore Unico mette a disposizione dell'OdV risorse finanziarie adeguate per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti attribuiti all'Organismo stesso, come di seguito meglio specificato.

L'autonomia e l'indipendenza dei membri dell'Organismo di Vigilanza sono determinate sulla base della funzione svolta da ogni singolo componente ed ai compiti allo stesso attribuiti, individuando, in concreto, *da chi* e *da che cosa* questo deve essere autonomo ed indipendente affinché possa adeguatamente svolgere l'incarico affidatogli.

Conseguentemente, ciascun membro non deve rivestire ruoli decisionali, operativi e gestionali tali da compromettere l'autonomia e l'indipendenza dell'intero Organismo di Vigilanza. Tale principio è ovviamente applicato anche in caso di OdV monocratico.

I requisiti di autonomia e indipendenza presuppongono che i membri non si trovino in una posizione, neppure potenziale, di personale conflitto d'interessi con la Società.

I membri dell'Organismo di Vigilanza, quindi, non devono:

- ricoprire all'interno della Società o delle Società Controllate incarichi di tipo operativo;
- essere coniugi, parenti e affini, entro il quarto grado, degli Amministratori della Società;
- trovarsi in qualsiasi altra situazione di palese o potenziale conflitto di interessi.



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

Professionalità: l'Organismo di Vigilanza deve possedere, al suo interno, competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. E' necessario, pertanto, che all'interno dell'Organismo di Vigilanza siano presenti soggetti con professionalità adeguate in materia economica, legale e di analisi, controllo e gestione dei rischi aziendali. In particolare, l'Organismo di Vigilanza deve possedere le capacità tecniche specialistiche necessarie per svolgere attività ispettive e consulenziali.

L'Amministratore Unico, all'atto della nomina, verifica la sussistenza dei requisiti sopra richiamati basandosi non solo sui curricula ma anche sulle dichiarazioni ufficiali e specifiche raccolte direttamente dai candidati e privilegia profili che abbiano maturato una specifica professionalità in materia aziendale e penale.

Continuità d'azione: l'Organismo di Vigilanza svolge in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza del Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine, ma non deve intendersi come "incessante operatività".

Onorabilità: in relazione alla previsione di cause di ineleggibilità, revoca, sospensione di seguito indicate.

2. CAUSE DI INELEGIBILITÀ

Non possono essere eletti:

- coloro i quali siano stati condannati con sentenza ancorché non definitiva, o con sentenza di applicazione della pena su richiesta (c.d. patteggiamento) e anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:
 1. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei delitti previsti dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 2. a pena detentiva per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 3. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, per un delitto in materia tributaria;
 4. per un qualunque delitto non colposo alla pena della reclusione per un tempo non inferiore a due anni;
 5. per uno dei reati previsti dal titolo XI del libro V del codice civile così come riformulato del d.lgs. 61/2002;
 6. per un reato che importi e abbia importato la condanna ad una pena da cui derivi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
 7. per uno o più reati tra quelli tassativamente previsti dal decreto, anche se con condanne a pene inferiori a quelle indicate ai punti precedenti:



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

- coloro nei cui confronti sia stata applicata in via definitiva una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni;
- coloro nei cui confronti siano state applicate le sanzioni amministrative accessorie previste dall'art. 187-quater decreto legislativo n. 58/1998.

Non possono altresì essere nominati componenti dell'Organismo di Vigilanza gli interdetti e gli inabilitati.

L'Amministratore Unico ha facoltà di scegliere liberamente i componenti dell'Organismo di Vigilanza tra i soggetti che abbiano i requisiti elencati, provvedendo altresì a nominarne il Presidente nel caso di Organismo di tipo collegiale.

In tale quadro ed in relazione alle dimensioni ed alle complessità delle attività svolte dalla Società, l'Organismo di Vigilanza assume la veste di organo monocratico o collegiale, composto da un solo componente (monocratico) o più membri (collegiale), nominati secondo le logiche di cui al presente capitolo che seguono, avuto riguardo alla necessità di assicurare una composizione qualitativa che consenta di perseguire flessibilità e piena efficacia di azione. In tal senso, l'individuazione dei componenti dovrà essere di volta in volta valutata tenuto conto e coerentemente con le specifiche caratteristiche della Società, l'evoluzione normativa e giurisprudenziale nonché le indicazioni da parte della dottrina, di associazioni, enti e d'altri esperti in materia. L'Organismo di Vigilanza riporta direttamente ed esclusivamente all'Amministratore Unico.

3. DURATA IN CARICA, REVOCA, DECADENZA E SOSPENSIONE

L'Organismo di Vigilanza dura in carica fino al termine del mandato dell'Amministratore Unico (o del Consiglio di Amministrazione) che lo ha nominato.

L'eventuale revoca dei componenti (o dell'unico componente se monocratico) dell'Organismo dovrà essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Società o, nel caso di Amministratore Unico, da quest'ultimo, e potrà esclusivamente disporsi per ragioni connesse a gravi inadempimenti rispetto al mandato assunto, ivi comprese le violazioni degli obblighi di riservatezza di seguito indicati, oltre che per le intervenute cause di decadenza di seguito riportate.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza decadono inoltre dalla carica nel momento in cui siano successivamente alla loro nomina:

- condannati con sentenza definitiva o di patteggiamento per uno dei reati indicati ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 delle condizioni di ineleggibilità innanzi indicate;
- allorquando abbiano violato gli obblighi di riservatezza strettamente connessi allo svolgimento del loro incarico.

I componenti dell'OdV sono inoltre sospesi dall'esercizio delle funzioni nelle ipotesi di:

- condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati indicati nei numeri da 1 a 7 delle condizioni di ineleggibilità innanzi indicate;



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

- applicazione di una misura cautelare personale;
- applicazione provvisoria di una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni.

Ciascun componente dell'OdV può recedere dall'incarico, previo preavviso minimo di un mese con comunicazione scritta e motivata all'Amministratore Unico.

In caso di decadenza o recesso in capo ad uno dei componenti dell'OdV, l'Amministratore Unico provvede tempestivamente alla sostituzione del componente divenuto inidoneo.

In caso di decadenza o recesso in capo all'unico componente dell'OdV monocratico, l'Amministratore Unico provvede tempestivamente alla sostituzione dello stesso.

4. RISERVATEZZA

I membri dell'Organismo di Vigilanza sono tenuti al segreto in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni. Tale obbligo, tuttavia, non sussiste nei confronti dell'Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione.

I membri dell'Organismo di Vigilanza assicurano la riservatezza delle informazioni di cui vengano in possesso, in particolare se relative a informazioni e segnalazioni che agli stessi dovessero pervenire in ordine a presunte violazioni del Modello.

Ogni informazione in possesso dei membri dell'Organismo di Vigilanza deve essere trattata in conformità con la vigente legislazione in materia e, in particolare, in conformità al decreto legislativo 196/2003 ("Codice Privacy").

L'inosservanza dei suddetti obblighi come predetto, costituisce giusta causa di revoca dalla carica di membro dell'Organismo di Vigilanza.

5. COMPITI E POTERI

I compiti dell'Organismo di Vigilanza sull'osservanza del Modello, sulla valutazione dell'adeguatezza e dell'efficace attuazione dello stesso documento nonché sulle esigenze di aggiornamento del Modello sono svolti in forza dell'assegnazione di poteri di spesa, che prevedono l'impiego di un budget annuo adeguato ad assolvere le proprie funzioni.

L'Amministratore Unico della Società ritiene che l'Organismo di Vigilanza possa tuttavia autonomamente impegnare risorse che eccedano i propri poteri di spesa, qualora l'impiego delle stesse sia necessario per fronteggiare situazioni eccezionali e urgenti. In questi casi l'Organismo deve informare senza ritardo l'Amministratore Unico.

All'Organismo di Vigilanza sono attribuiti i seguenti compiti:

1. verificare l'efficienza e l'efficacia del Modello adottato rispetto alla prevenzione ed all'impedimento della commissione dei reati attualmente previsti dal Decreto e di quelli che in futuro dovessero comunque comportare una responsabilità amministrativa della persona giuridica;
2. verificare il rispetto delle modalità e delle procedure previste dal Modello e rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali che emergessero dall'analisi dei flussi informativi;



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

3. formulare proposte al Consiglio di Amministrazione per gli eventuali aggiornamenti ed adeguamenti del Modello adottato da realizzarsi mediante le modifiche e/o le integrazioni che si rendessero necessarie in conseguenza di:
 - significative violazioni delle prescrizioni;
 - mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;
 - modifiche normative;
4. a seguito del l'accertamento di violazioni del Modello, segnalare tempestivamente le stesse all'Amministratore Unico, per gli opportuni provvedimenti disciplinari che dovranno essere irrogati;
5. predisporre una relazione informativa, su base almeno semestrale, indirizzata all'Amministratore Unico, in ordine alle attività di verifica e controllo compiute ed all'esito delle stesse;
6. trasmettere le relazioni di cui ai punti precedenti al Collegio Sindacale;
7. supportare le funzioni Legale e Societario Corporate e Compliance di S.A.P.NA SPA e le Risorse Umane per la definizione di programmi di formazione ai Destinatari del Modello.

Inoltre, l'Organismo di Vigilanza, avvalendosi eventualmente dell'Ufficio Affari Generali di S.A.P.NA SpA ovvero di consulenti esterni, si attiva con specifiche attività di audit sulle realtà della Società e, laddove coinvolte, con le seguenti modalità:

- con interventi "a piano", nei quali le attività di controllo relative all'efficacia del Modello sono parte integrante di un piano di lavoro più ampio; tale attività viene specificatamente considerata e adeguatamente valorizzata, di concerto con l'Organismo di Vigilanza, in sede di risk assessment per la definizione del Piano Annuale di Audit;
- con interventi mirati (spot) in caso di:
 - specifica richiesta formulata da parte degli altri organi di controllo della Società;
 - in caso di "red flag" derivanti dal flusso informativo correntemente operante nell'ambito del Modello.

Per l'espletamento dei suddetti compiti, all'Organismo sono attribuiti i più ampi poteri. In particolare:

- le attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza non potranno essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale;
- l'Organismo di Vigilanza ha libero accesso presso tutte le funzioni della Società senza necessità di alcun consenso preventivo – onde ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal Decreto;
- l'Organismo di Vigilanza potrà avvalersi dell'ausilio di tutte le strutture della Società o della quale questa si avvale, ovvero di consulenti esterni perché collaborino nell'esecuzione dell'incarico sotto la diretta sorveglianza e responsabilità dell'Organismo stesso, nonché chiedere ai rappresentanti aziendali, di volta in volta, identificati dall'Organismo di Vigilanza, di partecipare alle relative riunioni



5.1. Flussi informativi

Tutti i Destinatari del presente Modello sono tenuti ad un obbligo di informativa verso l'Organismo di Vigilanza, da svolgersi a seguito di:

- segnalazioni;
- informazioni.

L'Organismo di Vigilanza assicura la massima riservatezza in ordine a qualsiasi notizia, informazione, segnalazione, a pena di revoca del mandato e delle misure disciplinari di seguito definite, fatte salve le esigenze inerenti allo svolgimento delle indagini nell'ipotesi in cui sia necessario il supporto di consulenti esterni all'OdV o di altre strutture societarie.

Sono inoltre definiti i seguenti ruoli e responsabilità:

- ❖ Referente Interno – esterno all'Organismo di Vigilanza e privo di specifici poteri – il quale garantisce che tutte le informazioni richieste dall'Organismo di Vigilanza siano trasmesse nei tempi e modi previsti e supporta l'Organismo di Vigilanza per tutte le analisi e gli approfondimenti richiesti; definisce ed aggiorna, insieme alla direzione/funzione competente, le "Schede di Segnalazione"; garantisce che le informazioni inviate all'Organismo di Vigilanza siano archiviate e siano recuperabili nel tempo;
- ❖ Responsabili invio dati i quali coordinano l'attività di raccolta dei dati, certificano la loro completezza, coerenza e veridicità, inviandoli entro le date di cut off.

Ogni informazione e segnalazione di cui al presente Modello è conservata dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio informatico e cartaceo, in conformità alle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Privacy): gli atti dell'Organismo di Vigilanza devono essere conservati presso gli uffici della Società di modo che sia garantito l'accesso a tali documenti al solo OdV ed al referente societario interno.

6. SEGNALAZIONI

Tutti i Destinatari come di volta in volta definiti ed individuati sono tenuti a segnalare prontamente all'Organismo di Vigilanza ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza di norme comportamentali di cui al Codice Etico, alle Linee di Condotta ed al Modello.

Le segnalazioni debbono essere effettuate a mezzo di posta elettronica certificata PEC all'indirizzo:

odvsapnaspa@pec.it

Inoltre, sempre per le segnalazioni in parola, nell'ambito delle sinergie svolte tra OdV e RPCT della SAPNA SpA, le stesse potranno essere effettuate per il tramite di procedura prevista al pulsante whistleblowing presso il sito istituzionale all'indirizzo:

<https://sapnapoli.segnalazioni.net/>

L'Organismo di Vigilanza valuta tutte le segnalazioni ricevute e intraprende le conseguenti iniziative a sua ragionevole discrezione e responsabilità nell'ambito delle proprie competenze, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione ed il responsabile della presunta



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

violazione. Ogni conseguente decisione sarà motivata; gli eventuali provvedimenti conseguenti saranno applicati in conformità a quanto previsto al capitolo sul Sistema Disciplinare.

L'OdV agisce in modo da garantire gli autori delle segnalazioni contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione, penalizzazione o qualsivoglia conseguenza derivante dalle stesse, assicurando loro la riservatezza circa l'identità, fatti comunque salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente o in mala fede.

Informazioni

I Destinatari del presente Modello sono altresì tenuti a trasmettere, a titolo esemplificativo, all'OdV le informazioni concernenti:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti per le fattispecie di reato previste dal Decreto, riguardanti la Società;
- visite, ispezioni ed accertamenti avviati da parte degli enti competenti (regioni, enti regionali ed enti locali) e, alla loro conclusione, eventuali rilievi e sanzioni comminate;
- richieste di assistenza legale avanzate dai soggetti interni alla Società, in caso di avvio di un procedimento giudiziario per uno dei reati previsti dal Decreto;
- rapporti predisposti dalle strutture aziendali nell'ambito della loro attività di controllo, dai quali emergano elementi di criticità rispetto alle norme del Decreto;
- in via periodica, notizie relative all'effettiva attuazione del Modello in tutte le aree/funzioni aziendali a rischio;
- in via periodica, notizie relative all'effettivo rispetto del Codice Etico a tutti i livelli aziendali;
- informazioni sull'evoluzione delle attività attinenti le aree a rischio;
- il sistema delle deleghe e delle procure adottato dalla Società.

In caso di informazioni e/o notizie, anche ufficiose, relative alla commissione dei reati previsti dal Decreto o comunque riguardanti possibili violazioni del Modello e del Codice Etico, ciascuno deve rivolgersi al proprio superiore/responsabile il quale riferisce immediatamente all'OdV.

I flussi informativi debbono pervenire all'Organismo mediante le modalità e all'indirizzo innanzi indicati.



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

SISTEMA SANZIONATORIO E DISCIPLINARE

Rev. 4 – Maggio 2023



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

Capitolo VII: SISTEMA SANZIONATORIO E DISCIPLINARE

Premessa

L'istituzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle regole indicate nel Modello è una condizione richiesta dal Decreto 231/01 per l'esenzione dalla Responsabilità Amministrativa degli Enti, nonché per garantire l'efficacia del Modello medesimo.

Il sistema stesso è diretto a sanzionare il mancato rispetto dei principi ed obblighi di comportamento previsti nel Modello.

Inoltre l'irrogazione di sanzioni disciplinari per violazione dei principi e delle regole di comportamento indicati nel Modello prescinde dall'eventuale instaurazione di un procedimento penale e dall'esito del conseguente giudizio per la commissione di una delle condotte illecite previste dal Decreto.

Pertanto, i comportamenti non conformi alle disposizioni delle Linee di Condotta, del Modello, dei Regolamenti e delle Procedure Aziendali, comporteranno, indipendentemente ed oltre gli eventuali procedimenti penali a carico dell/gli autore/i della violazione, l'applicazione di sanzioni disciplinari ai sensi della vigente normativa e/o di contrattazione collettiva, come specificato in seguito.

Altresì la violazione dei principi contenuti nel codice Etico e delle regole di condotta indicate nel Modello costituisce illecito disciplinare. Anche in questo caso, l'irrogazione di sanzioni disciplinari, a fronte di tali violazioni, prescinde dall'eventuale instaurazione e dall'esito di un giudizio penale per la commissione di uno dei Reati previsti dal D.lgs. n. 231/01, e successive modificazioni e integrazioni.

A seguito della comunicazione all'OdV della violazione del Modello, viene avviata una procedura d'accertamento in conformità a quanto stabilito dal CCNL di riferimento del lavoratore; tale procedura d'accertamento è condotta dall'OdV medesimo, in coordinamento con gli organi sociali preposti all'irrogazione delle sanzioni disciplinari, tenuto conto della gravità del comportamento, della eventuale recidiva, della mancanza o del grado della colpa.

La SAPNA SPA attraverso gli organi e le funzioni a ciò appositamente preposti, provvede quindi ad irrogare le misure sanzionatorie per le diverse figure professionali indicate nei successivi paragrafi (v. Soggetti destinatari) secondo principi di coerenza, imparzialità, ed uniformità, che siano proporzionate alle rispettive violazioni del Modello e conformi alle vigenti disposizioni in materia di regolamentazione dei rapporti di lavoro.

1. IL SISTEMA DISCIPLINARE

Il sistema disciplinare, parte integrante e sostanziale del Modello, è adottato ai sensi dell'art. 6, comma secondo, lett. e) nonché dell'art. 7, comma quarto, lett. b) del DLgs. 231/01.

Detto sistema è diretto a sanzionare il mancato rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico adottato da SAPNA SPA nonché delle norme standard generali di comportamento indicati nel Modello.



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

Esso integra - ai sensi del combinato disposto degli artt. 2104, 2105 e 2106 del Titolo II, capo I, del Codice Civile, per quanto non previsto e, limitatamente alle fattispecie qui contemplate, - il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) relativo ai dipendenti SAPNA SPA.

1.1. Soggetti destinatari

È destinatario del presente sistema disciplinare tutto il Personale di SAPNA SPA. Detto sistema disciplinare fa specifico riferimento a quanto previsto nel CCNL dei dipendenti SAPNA SPA. Di seguito, sono individuate, in appositi paragrafi, le misure disciplinari da adottare nei confronti di quadri e impiegati e quelle nei confronti dei dirigenti.

1.2. Illeciti disciplinari e criteri sanzionatori

Sono definiti illeciti disciplinari i comportamenti tenuti dal Personale di SAPNA SPA in violazione delle regole e principi comportamentali desumibili dal Modello e dal Codice Etico e, comunque, solo nel caso in cui detti comportamenti siano effettivamente idonei a produrre danni alla Società.

Qualora con un solo atto siano state commesse più infrazioni, punite con sanzioni diverse, si applica la sanzione più grave.

Ai fini del presente Sistema disciplinare e nel rispetto delle previsioni di cui alla contrattazione collettiva, laddove applicabili, costituiscono condotta rilevante - ai fini dell'applicazione di eventuale sanzione - le azioni o i comportamenti, anche omissivi, posti in essere in violazione del Modello.

Nell'individuazione della sanzione correlata si tiene conto dei profili oggettivi e soggettivi della condotta rilevante. In particolare, gli elementi oggettivi della condotta rilevante, graduati in un ordine crescente di gravità, sono:

- a) violazioni del Modello che non hanno comportato esposizione a rischio o hanno comportato modesta esposizione a rischio;
- b) violazioni del Modello che hanno comportato una apprezzabile o significativa esposizione a rischio;
- c) violazioni del Modello che hanno integrato un fatto penalmente rilevante.

Le condotte rilevanti assumono, inoltre, maggiore o minore gravità a seconda della diversa valenza degli elementi soggettivi di seguito indicati e, in generale, delle circostanze in cui è stato commesso il fatto. In particolare, in ottemperanza al principio di gradualità e proporzionalità nella determinazione della sanzione da infliggere, si tiene conto di:

- eventuale commissione di più violazioni nell'ambito della medesima condotta, nel qual caso l'aggravamento sarà operato rispetto alla sanzione prevista per la violazione più grave;
- eventuale recidività del suo o dei suoi autore/i;
- livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica del soggetto cui è riferibile la condotta contestata;



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

- eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nel determinare la mancanza.

2. APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, lettera b) e 7 del D.Lgs. 231/01, ferma la preventiva contestazione e la procedura prescritta dall'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300 (c.d. Statuto dei Lavoratori), le sanzioni previste nel presente paragrafo si applicano nei confronti del Personale della società che pongano in essere illeciti disciplinari derivanti da:

- a. mancato rispetto delle misure dirette a garantire lo svolgimento dell'attività e/o a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio, ai sensi del D.Lgs. 231/2001, con particolare riferimento alle procedure previste dal Modello e relative ai rapporti da tenersi con la Pubblica Amministrazione, ovvero finalizzate a impedire comportamenti che possano integrare la fattispecie dei reati societari;
- b. mancato, falso, o incompleto rispetto delle procedure adottate da SAPNA SPA con riferimento alle modalità di documentazione, di conservazione e di controllo degli atti, impedendo così che le stesse risultino trasparenti, veritiere e facilmente verificabili;
- c. violazione e/o elusione del sistema di controllo, mediante sottrazione, distruzione o alterazione della documentazione relativa alle procedure adottate;
- d. impedito controllo o accesso alle informazioni e alla documentazione nei confronti dei soggetti preposti, incluso l'Organismo di Vigilanza;
- e. inosservanza delle prescrizioni contenute nel Codice Etico, relativamente alle linee guida, norme e standard generali di comportamento di cui al detto documento, con particolare riferimento ai rapporti con la Pubblica Amministrazione, al rispetto dell'ambiente, alla salute e sicurezza sul lavoro, alla tutela del capitale sociale, dei creditori e del mercato;
- f. inosservanza delle disposizioni relative ai poteri di firma e a quanto previsto dal sistema delle deleghe, in particolare in relazione ai rischi connessi ai reati contro la Pubblica Amministrazione, contro la pubblica fede e ai reati societari con riguardo alla formazione di atti e documenti formati con la Pubblica Amministrazione e/o inviati alla medesima;
- g. inosservanza dell'obbligo inerente alla formazione e consegna delle dichiarazioni, anche periodiche o falsità nelle dichiarazioni richieste dal Codice Etico e dal Modello;
- h. mancata segnalazione di situazioni di conflitto di interessi, soprattutto con riguardo ai rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- i. mancati controlli e informazioni attinenti al bilancio ed alle altre comunicazioni sociali;
- j. omessa vigilanza sul comportamento del Personale operante all'interno della propria sfera di responsabilità al fine di verificarne le azioni nell'ambito delle aree a rischio Reato e, comunque, nello svolgimento di attività strumentali a processi operativi a rischio Reato.



2.1. Le sanzioni nei confronti dei lavoratori dipendenti non Dirigenti

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello, nel Codice Etico, nelle regole e nei protocolli aziendali adottati dalla Società sono definiti illeciti disciplinari.

Le sanzioni irrogabili nei riguardi dei lavoratori dipendenti sono adottate nel rispetto delle procedure previste dalla normativa applicabile.

Si fa espresso riferimento alle categorie di fatti sanzionabili previste dall'apparato sanzionatorio esistente e cioè le norme pattizie di cui al CCNL FISE – ASSOAMBIENTE (di seguito CCNL).

Con riferimento a quanto già espresso nel precedente Capitolo IV par. 4 e ss. in applicazione del principio di proporzionalità, a seconda della gravità dell'infrazione commessa, sono previste nello specifico, le seguenti sanzioni disciplinari:

- Richiamo verbale: si applica nel caso delle più lievi inosservanze dei principi e delle regole di comportamento previsti dal presente Modello, correlandosi detto comportamento ad una lieve inosservanza delle norme contrattuali o delle direttive ed istruzioni impartite dalla direzione o dai superiori.
- Ammonizione scritta: si applica in caso di inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previste dal presente Modello, rispetto ad un comportamento non conforme o non adeguato in misura da poter essere considerato ancorché non lieve, comunque non grave, correlandosi detto comportamento ad un'inosservanza non grave delle norme contrattuali o delle direttive ed istruzioni impartite dalla direzione o dai superiori.
- Multa fino all'importo di 3 ore di paga ed indennità di contingenza: si applica in caso di inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previste dal presente Modello, per un comportamento non conforme o non adeguato alle prescrizioni del Modello in misura tale da essere considerata di una certa gravità, anche se dipendente da recidiva. Tra tali comportamenti rientra la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo in ordine alla commissione dei reati, ancorché tentati, nonché ogni violazione del Modello. La stessa sanzione sarà applicata in caso di mancata reiterata partecipazione (fisica o in qualunque modo richiesta dalla Società), senza giustificato motivo alle sessioni formative che nel tempo verranno erogate dalla Società relative al Decreto, al Modello di organizzazione, gestione e controllo e del Codice Etico adottato dalla Società o in ordine a tematiche relative.
- Sospensione dal lavoro fino a 3 giorni: si applica nel caso di violazioni più gravi rispetto alle infrazioni di cui al punto precedente.
- Licenziamento disciplinare senza preavviso: si applica in caso di grave e/o reiterata violazione delle norme di comportamento e delle regole contenute nel Modello, in coerenza con quanto previsto dalle norme di legge e le disposizioni contrattuali.

Nei confronti delle persone che siano munite di procura a rappresentare all'esterno SAPNA SPA, oltre all'applicazione della sanzione più grave della multa, interverrà – sempre in caso di



mancato rispetto delle misure e delle procedure indicate nel Modello o nel Codice Etico – anche la contestuale revoca della procura stessa.

2.2. Sanzioni nei confronti dei Dirigenti

La violazione dei principi e delle regole di comportamento contenute nel presente Modello da parte dei dirigenti, ovvero l'adozione di un comportamento non conforme alle richiamate prescrizioni sarà assoggettata a misura disciplinare modulata a seconda della gravità della violazione commessa. Per i casi più gravi è prevista la risoluzione del rapporto di lavoro, in considerazione dello speciale vincolo fiduciario che lega il dirigente al datore di lavoro.

Il mancato rispetto delle misure e delle procedure indicate nel Modello o nel Codice Etico da parte della categoria dei dirigenti è sanzionato, come per le altre categorie di lavoratori, tenendo conto in sede applicativa del principio di proporzionalità previsto dall'art. 2106 del c.c., considerandosi, per ciascuna fattispecie, la gravità oggettiva del fatto costituente infrazione disciplinare, il grado di colpa, l'eventuale reiterazione di un medesimo comportamento nonché l'intenzionalità del comportamento stesso.

I provvedimenti disciplinari applicabili ai dirigenti - in conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Dirigenti ("disposizioni generali e condizioni di miglior favore"), per quanto non regolato in detto contratto e in quanto compatibili con la figura del dirigente - sono quelli previsti dalle norme contrattuali collettive e dalle norme legislative in vigore per gli impiegati di massima categoria dipendenti dall'azienda cui il dirigente appartiene.

Costituisce illecito disciplinare anche:

- la mancata vigilanza da parte del personale dirigente sulla corretta applicazione, da parte dei lavoratori gerarchicamente subordinati, delle regole previste dal Modello;
- la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza in ordine alla commissione dei reati rilevanti, ancorché tentata;
- la violazione delle regole di condotta ivi contenute da parte dei dirigenti stessi;
- l'assunzione, nell'espletamento delle rispettive mansioni, di comportamenti che non siano conformi a condotte ragionevolmente attese da parte di un dirigente, in relazione al ruolo rivestito ed al grado di autonomia riconosciuto.

2.3. Sanzioni nei confronti di Amministratori e Sindaci

Nei confronti degli Amministratori che abbiano commesso una violazione del presente Modello, il Socio Unico, prontamente informato dall'OdV, può applicare ogni idoneo provvedimento consentito dalla legge, fra cui le seguenti sanzioni, determinate a seconda della gravità del fatto e della colpa, nonché delle conseguenze che sono derivate:

- richiamo formale scritto;
- sanzione pecuniaria pari all'importo da due a cinque volte gli emolumenti calcolati su base mensile;



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

- revoca, totale o parziale, delle eventuali procure.

Il Presidente del Collegio dei Revisori, qualora si tratti di violazioni tali da integrare giusta causa di revoca, propone al Socio Unico l'adozione dei provvedimenti di competenza e provvede agli ulteriori incombeni previsti dalla legge.

In caso di violazione da parte di un componente del Collegio Sindacale, l'Organismo di Vigilanza deve darne immediata comunicazione all'Amministratore Unico, mediante relazione scritta. Questi, qualora si tratti di violazioni tali da integrare giusta causa di revoca, convoca l'Assemblea inoltrando preventivamente ai soci la relazione dell'Organismo di Vigilanza. L'adozione del provvedimento conseguente la predetta violazione spetta comunque all'Assemblea.

2.4. Sanzioni nei confronti dei non dipendenti

Ogni violazione delle prescrizioni di cui al Modello da parte di Consulenti, Collaboratori e in generale tutti coloro che operano in Italia e all'estero per conto o a favore di S.A.P.NA SPA nelle aree a rischio reato "231", come di volta in volta individuati dalla Società ovvero da quanti siano di volta in volta contemplati tra i "Destinatari", è sanzionata dagli organi competenti in base alle regole societarie interne, secondo quanto previsto dalle clausole contrattuali inserite nei relativi contratti, ed in ogni caso con l'applicazione di penali convenzionali, che possono comprendere anche l'automatica risoluzione del contratto (ai sensi dell'art. 1456 c.c.), fatto salvo il risarcimento del danno.

Nei confronti dei Partner che pongano in essere comportamenti in contrasto con i principi, norme e standard generali di comportamento indicati nel Modello e nel Codice Etico da comportare il rischio di irrogazione di sanzioni a carico di SAPNA SPA si potrà dar luogo, in applicazione di quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere d'incarico, nei contratti, ordini, o negli accordi di Partnership, alla risoluzione del rapporto contrattuale. SAPNA SPA nel caso in cui, dai suddetti comportamenti, siano derivati danni concreti per la Società, si riserva la facoltà di richiedere anche il risarcimento dei danni subiti.



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

ALLEGATO 1

Il catalogo dei reati richiamati dal decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

[Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture \(Art. 24, D.Lgs. n. 231/2001\) \[articolo modificato dalla L. 161/2017 e dal D.Lgs. n. 75/2020\]](#)

Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.) [articolo modificato dal D.L. n. 13/2022]

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 3/2019 e dal D.L. n. 13/2022]

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,963 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

In questo caso, contrariamente a quanto previsto per il reato di "Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea", a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti

Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, comma 2, n.1, c.p.)

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 € a 1.032 €. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 € a 1.549 €:



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

- 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
- 2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.

Detto reato potrebbe essere commesso per procurare a società del Gruppo un ingiusto profitto causando danno patrimoniale allo Stato mediante, ad esempio:

- la formazione di documenti non veri o la tenuta di una condotta ingannevole (ad es., corrispettivo per i beni/servizi prestati superiore ai prezzi di mercato o prestazioni rendicontate non fornite o in misura maggiore di quelle fornite);
- la tenuta di analoghe condotte che causino, ad es. nelle convenzioni per scavi nelle quali è previsto un pagamento a misura, un corrispettivo dovuto allo Stato, ad altro ente pubblico o all'Unione Europea minore (ad es. dichiarando un lavoro quantitativa mente inferiore a quello effettivamente realizzato);
- la produzione di documentazioni false e/o alterate o la tenuta di condotte volutamente subdole/artificiose, nel l'espleta mento degli adempimenti per smaltimento rifiuti ed emissioni inquinanti, che rendano necessarie bonifiche ambientali a seguito dell'inosservanza delle normative in materia;
- la predisposizione e l'inoltro di documenti non veritieri nell'adempimento degli obblighi previdenziali o la negoziazione indebita di minori sanzioni in sede di ispezioni (ad es. invio di moduli DM10 artatamente non corretti);
- la predisposizione e l'inoltro di documenti non veritieri nelle fasi di presentazione della domanda di finanziamento agevolato, di attuazione del progetto e relativa rendicontazione, di collaudo e di eventuali ispezioni.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) [articolo modificato dal D.L. n. 13/2022]

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.

Il reato di frode informatica potrebbe quindi essere commesso alterando il funzionamento di sistemi informatici o telematici o intervenendo sui dati, sulle informazioni o sui programmi contenuti in sistemi informatici o telematici per procurare un ingiusto profitto alle società del Gruppo con danno dello Stato o di altro ente pubblico (ad es., per corrispondere imposte o contributi previdenziali in misura inferiore a quella dovuta).

Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]

Chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente¹⁰, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032.

La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente.

Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]

Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari od inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti.

Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.

Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1.

¹⁰ art. 355 Codice Penale- Inadempimento di contratti di pubbliche forniture-

Chiunque, non adempiendo gli obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, fa mancare, in tutto o in parte, cose od opere, che siano necessarie a uno stabilimento pubblico o ad un pubblico servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 103.



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

[Delitti informatici e trattamento illecito di dati \(Art. 24-bis, D.Lgs. n. 231/2001\) \[articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016 e dal D.L. n. 105/2019\]](#)

Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)

L'art. 491-bis c.p. punisce le falsità previste dal capo III del codice penale riguardanti un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria (nella denominazione di "atti pubblici" e di "scritture private" sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti).

Le falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni.

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
- 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a euro 5.164.



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

La pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui al quarto comma dell'articolo 617-quater.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da tre a otto anni se il fatto è commesso:

- 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
- 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617 quater.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)

Se il fatto di cui all'articolo 635-*quater* è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105)



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

[Delitti di criminalità organizzata \(Art. 24-ter, D.Lgs. n. 231/2001\) \[articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009 e modificato dalla L. 69/2015\]](#)

Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniera, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602¹¹, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis¹², quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies¹³, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.) [così sostituito dall'art. 1, comma 1, L. 17 aprile 2014, n. 62, a decorrere dal 18 aprile 2014, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1 della medesima L. 62/2014]

Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309) [comma 7-bis aggiunto dal D.Lgs. n. 202/2016]

Tale ipotesi di reato si configura quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti relativi alla coltivazione, produzione, fabbricazione, estrazione, raffinazione, vendita, offerta o messa in vendita, cessione, distribuzione, commercializzazione, trasporto, ovvero procuri ad altri, invii, passi o spedisca in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope.

E' punito altresì chiunque importi, esporti, acquisti, riceva a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detenga:

1. sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità, ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale;

¹¹ Associazione per delinquere finalizzata alla riduzione in schiavitù, tratta persone, acquisto/alienazione di schiavi

¹² Associazione per delinquere finalizzata alla prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione o accesso a materiale pornografico, pornografia virtuale, violenza sessuale

¹³ Associazione per delinquere finalizzata ad atti sessuali con minorenni, corruzione di minorenni, violenza sessuale di gruppo, adescamento di minorenni



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

2. medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope che eccedono il quantitativo prescritto.

L'articolo 74 punisce, inoltre, chiunque, essendo munito di autorizzazione, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni di sostanze stupefacenti o psicotrope.

E' punito infine chi coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.

I reati di cui all'articolo 74 si applicano a chiunque promuova, costituisca, diriga, organizzi o finanzia l'associazione o chiunque vi partecipi.

chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo da guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2 co 3°, della L. 18 aprile 1975, n. 110 (delitti ex art. 407 comma 2 lett. a- n. 5 c.p.p.)

Tale ipotesi di reato si configura in caso di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine, nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle denominate "da bersaglio da sala", o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la "Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi" escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona.

Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall' art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91)

RITENUTI NON RILEVANTI

- **Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)**
- **Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)**



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

[Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio \(Art. 25, D.Lgs. n. 231/2001\) \[modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 3/2019 e dal D.Lgs. n. 75/2020\]](#)

Concussione (art. 317 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]

Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) [modificato dalla L. n. 190/2012, L. n. 69/2015 e L. n. 3/2019]

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]

Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

Le suddette ipotesi di reato di corruzione si differenziano dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

Il reato di corruzione in atti giudiziari potrebbe essere commesso nei confronti di Giudici o membri del Collegio Arbitrale competenti a giudicare sul contenzioso/arbitrato di interesse del Gruppo (compresi gli ausiliari e i periti d'ufficio), e/o di rappresentanti della Pubblica Amministrazione, quando questa sia controparte del contenzioso, al fine di ottenere illecitamente decisioni giudiziali e/o stragiudiziali favorevoli.



Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater) [articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015]

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.) [modificato dalla L. n. 190/2012 e dalla L. n. 3/2019]

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
- 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;
- 5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;
- 5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.

Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) [modificato dalla L. 3/2019]

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.

Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità

[Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento \(Art. 25-bis, D.Lgs. n. 231/2001\) \[articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D.Lgs. 125/2016\]](#)

RITENUTI NON RILEVANTI

- **Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)**
- **Alterazione di monete (art. 454 c.p.)**
- **Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)**
- **Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)**
- **Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)**
- **Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)**
- **Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)**
- **Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)**
- **Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)**

[Delitti contro l'industria e il commercio \(Art. 25-bis.1, D.Lgs. n. 231/2001\) \[articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009\]](#)



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

RITENUTI NON RILEVANTI

- **Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)**
- **Illecita concorrenza con minaccia o violenza" (art. 513-bis c.p.)**
- **Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)**
- **Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)**
- **Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)**
- **Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)**
- **Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)**
- **Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)**

[Reati societari \(Art. 25-ter, D.Lgs. n. 231/2001\) \[articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015 e dal D.Lgs. n.38/2017](#)

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]

Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

(art. 2621-bis c.c.) Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Falsità nelle relazioni e nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 27 d.lgs. 39 del 27 gennaio 2010)¹⁴. Il reato in questione può configurarsi in capo ai responsabili della revisione legale i quali - nelle relazioni o in altre comunicazioni - attestino il falso od occultino informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni.

La disposizione prevede altresì un'ipotesi di particolare gravità allorché la condotta di cui sopra sia commessa dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico, nonché se commessa dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico per denaro o altra utilità data o promessa, ovvero in concorso con gli Amministratori, i direttori generali o i Sindaci della società assoggettata a revisione.

Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)

1. Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo¹⁵ legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.
2. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.
3. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)

¹⁴ Il decreto legislativo n. 39/2010, (attuativo della direttiva 2006/43/CE concernente le revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, modificativo delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE ed abrogativo della direttiva 84/253/CEE), contiene una nuova formulazione dei reati di "falsità nelle relazioni e nelle comunicazioni delle società di revisione", con conseguente abrogazione delle relative disposizioni di cui al codice civile. Il nuovo articolato non prevede, tuttavia, alcun raccordo con l'art. 25-ter del Decreto

¹⁵ Le parole "o di revisione", contemplate nella precedente formulazione, sono state soppresse dall'art. 37 comma 35 lett. a) del d.lgs. 39/2010. Le attività di impedito controllo ai revisori, pertanto, non essendo più disciplinate dall'art. 2625 c.c. (espressamente annoverato fra i reati presupposto, ai sensi del Decreto), non sono più da considerarsi rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti. La nuova fattispecie di impedito controllo alle società di revisione resta disciplinata dall'art. 29 del d.lgs. 39/2010 non espressamente richiamato dal Decreto.



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Sempre che il fatto abbia determinato un danno, consistente nella riduzione del patrimonio netto ad un valore inferiore al capitale nominale (indipendentemente dalla qualificazione data dagli Amministratori, deve essere accertato l'eventuale intaccamento del capitale nominale, dopo l'eventuale consunzione delle riserve facoltative e obbligatorie, non tutelate dalla presente norma).

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano (termine da intendersi in senso ampio comprensivo di ogni negozio che determini il trasferimento della titolarità delle azioni) o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Trattasi di reato che, in quanto commesso dagli Amministratori in danno dei creditori al fine di preservare l'interesse sociale, potrebbe comportare la responsabilità amministrativa della società nel caso, ad esempio, di una fusione tra una società in floride condizioni ed un'altra in sofferenza senza rispettare la procedura prevista dall'art. 2503 c.c. a garanzia dei creditori della prima società.

Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.)

La norma punisce l'amministratore che, omettendo di rispettare il precetto del primo comma dell'art. 2391 c.c., procura un danno alla società o a terzi con la reclusione da uno a tre anni.



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

Si tratta di un reato proprio (soggetto attivo qualificato è l'amministratore o il componente di un consiglio di gestione di «una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116» d.lgs. 58/1998, «ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576 o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124»).

La condotta consiste nella mancata comunicazione agli altri Amministratori e al Collegio Sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, l'amministratore abbia in una determinata operazione della società; se si tratta di amministratore delegato, egli deve astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale; se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia alla prima assemblea utile, fermo restando sempre l'obbligo di comunicazione al Collegio Sindacale.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) [aggiunto dalla legge n. 190/2012; modificato dal D.Lgs. n. 38/2017 e dalla L. n. 3/2019]

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per se' o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto e' commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto e' commesso da chi e' sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) [aggiunto dal D.Lgs. n. 38/2017 e modificato dalla L. n. 3/2019]

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se' o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.)

1. Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

2. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

3. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/2023) [aggiunto dal D.Lgs. n. 19/2023]

1. Chiunque, al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
2. In caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione segue l'applicazione della pena accessoria di cui all'articolo 32-bis del codice penale.

Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (Art. 25-quater, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003]

RITENUTI NON RILEVANTI

- **Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)**
- **Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.)**
- **Circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270-bis.1 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 21/2018]**
- **Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.)**
- **Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.)**
- **Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1) [introdotto dal D.L. n. 7/2015, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 43/2015]**
- **Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.)**
- **Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270 quinquies.1 c.p.)**
- **Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies.2 c.p.)**
- **Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.)**
- **Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)**
- **Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.)**
- **Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.)**
- **Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.)**
- **Sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.) [introdotto dal D.Lgs. 21/2018]**
- **Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.)**
- **Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)**
- **Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)**
- **Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)**



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

- **Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)**
- **Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. 342/1976, art. 1)**
- **Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2)**
- **Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3)**
- **Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5)**
- **Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2)**

[Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili \(Art. 25-quater.1, D.Lgs. n. 231/2001\) \[articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006\]](#)

RITENUTI NON RILEVANTI

- **Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)**

[Delitti contro la personalità individuale \(Art. 25-quinquies, D.Lgs. n. 231/2001\) \[articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003; modificato dalla L. n. 199/2016\]](#)

RITENUTI NON RILEVANTI

- **Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)**
- **Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)**
- **Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)**
- **Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]**
- **Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) [aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38]**
- **Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)**
- **Tratta di persone (art. 601 c.p.) [modificato dal D.Lgs. 21/2018]**
- **Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)**
- **Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)**
- **Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]**

[Reati di abuso di mercato \(Art. 25-sexies, D.Lgs. n. 231/2001\) \[articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005\]](#)

Manipolazione del mercato (art. 185 D.Lgs. n. 58/1998) [articolo modificato dal D.Lgs. 107/2018 e dalla Legge n. 238/2021]



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.

Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014/1054. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. n. 58/1998) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]

1. È punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014;
- c) raccomanda o induce altri, sulla base di tali informazioni, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o dell'esecuzione di attività delittuose, commette taluno dei fatti di cui al medesimo comma 1.

3. Fuori dei casi di concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a dieci anni e con la multa da euro ventimila a euro due milioni e cinquecentomila chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate per ragioni diverse da quelle indicate ai commi 1 e 2 e conoscendo il carattere privilegiato di tali informazioni, commette taluno dei fatti di cui al comma 1.

4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la pena della multa può essere aumentata fino al triplo o fino al maggior importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando i fatti di cui ai commi 1, 2 e 3 riguardano condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

d'asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del Reg. (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010.

[Altre fattispecie in materia di abusi di mercato \(Art. 187-quinquies TUF\) \[articolo modificato dal D.Lgs. n. 107/2018\]](#)

Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014)

Non è consentito effettuare manipolazioni di mercato o tentare di effettuare manipolazioni di mercato.

Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014)

Non è consentito:

- a) abusare o tentare di abusare di informazioni privilegiate;
- b) raccomandare ad altri di abusare di informazioni privilegiate o indurre altri ad abusare di informazioni privilegiate; oppure
- c) comunicare in modo illecito informazioni privilegiate.

[Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro \(Art. 25-septies, D.Lgs. n. 231/2001\) \[articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007; modificato L. n. 3/2018\]](#)

Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave¹⁶ la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per

¹⁶ L'articolo 583 c.p. stabilisce che:

- la lesione personale è grave se: (i) dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore a quaranta giorni (ii) il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;

- la lesione personale è gravissima se dal fatto deriva (i) una malattia certamente o probabilmente insanabile; (ii) la perdita di un senso; (iii) la perdita di un arto ovvero la mutilazione che renda l'arto inservibile; ovvero la perdita dell'uso di un organo ovvero una permanente e grave difficoltà della parola; (iv) la deformazione o lo sfregio permanente del viso



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

[Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio \(Art. 25-octies, D.Lgs. n. 231/2001\) \[articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014 e dal D.Lgs. n. 195/2021\]](#)

Ricettazione (art. 648 c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.



Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato.

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416.bis.1.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena è



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

umentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648

[Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti \(Art. 25-octies.1, D.Lgs. n. 231/2001\) \[articolo aggiunto dal D.Lgs. 184/2021\]](#)

Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)

Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.

Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.)

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640 (Truffa), ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti (3).

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61 (**Circostanze aggravanti comuni**), primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7 (4).

[Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti \(Art. 25-octies.1 comma 2, D.Lgs. n. 231/2001\) \[articolo aggiunto dal D.Lgs. 184/2021\]](#)

Altre fattispecie

Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;
- b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.

[Delitti in materia di violazione del diritto d'autore \(Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001\) \[articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009\]](#)



Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)

Tale norma reprime la condotta di chi, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma, mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa.

Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065.

Tale articolo incrimina il c.d. "peer-to-peer"¹⁷, indicando però solamente l'immissione in internet di opere dell'ingegno protette, e non anche le condotte successive di condivisione e diffusione mediante le quali chiunque può accedere alle opere inserite nella rete telematica.

L'oggetto della tutela è rappresentato dalle opere dell'ingegno protette, da intendersi, secondo le definizioni:

- dell'art. 1 della l. 633/1941, secondo cui "Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore";
- dell'art. 2575 c.c., per il quale "Formano oggetto del diritto di autore¹⁸ le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia qualunque ne sia il modo o la forma di espressione".

¹⁷ Il peer-to-peer è lo scambio di opere protette che avviene nei sistemi di file-sharing, nei quali ciascun utente è sia downloader che uploader poiché automaticamente condivide i file scaricati anche durante la fase di download.

²² L'art. 2 specifica quali opere sono oggetto della tutela, disponendo che "In particolare sono comprese nella protezione: 1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale; 2) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale; 3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti; 4) le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia; 5) i disegni e le opere dell'architettura; 6) le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora, sempreché non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del capo quinto del titolo secondo; 7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del capo V del titolo II; 8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso; 9) le banche di dati di cui al secondo comma dell'articolo 1, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto; 10) le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico".

¹⁸ Il contenuto del diritto d'autore è definito dall'art. 2577 c.c., che dispone che "L'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera e di utilizzarla economicamente in ogni forma e modo, nei limiti e per gli effetti fissati dalla legge. L'autore, anche dopo la cessione dei diritti previsti dal comma precedente, può rivendicare la paternità dell'opera e può opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera stessa, che possa essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione" e dall'art. 12 della l. 633/1941, il quale prevede che l'autore abbia il diritto esclusivo di pubblicare l'opera e di utilizzare economicamente l'opera nei limiti fissati dalla legge.



Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

1-bis. Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato. La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

Art. 171-bis legge 22 aprile 1941 n. 633

L'art. 171-bis sanziona chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE).

Art. 171-ter legge 22 aprile 1941 n. 633

Il delitto di cui all'art. 171-ter, contempla molteplici ipotesi delittuose che prevedono la punibilità di chiunque a fini di lucro:

- a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
- b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
- c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
- d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;



Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

- e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
- f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;
- f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;
- g) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

Inoltre è altresì punibile chiunque:

- a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
- a-bis) in violazione dell'art. 16 (diritto esclusivo di comunicazione al pubblico su filo o senza filo dell'opera), a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;
- b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;
- c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

Art. 171-septies legge 22 aprile 1941 n. 633

La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

- ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;
- salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2 Decreto legislativo.

Art. 171-octies legge 22 aprile 1941 n. 633



Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

L'art. 171-octies sanziona chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies24 d.lgs. 231/2001 – sanzioni pecuniarie)

L'art. 377-bis punisce il fatto di chi induce (mediante violenza o minaccia o con l'offerta o la promessa di danaro o altra utilità) a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando tale soggetto ha la facoltà di non rispondere¹⁹.

[Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria \(Art. 25-decies, D.Lgs. n. 231/2001\) \[articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009\]](#)

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

[Reati ambientali \(Art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/2001\) \[articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018\]](#)

Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;

¹⁹ Il soggetto passivo è necessariamente un soggetto al quale la legge attribuisca la facoltà di non rispondere: l'indagato (o l'imputato), l'indagato (o l'imputato) di reato connesso o collegato (sempre che gli stessi non abbiano già assunto l'ufficio di testimone, nonché a quella ristretta categoria di testimoni (i prossimi congiunti), cui l'art. 199 c.p.p. conferisce la facoltà di astenersi dal testimoniare.



Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.



Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.

Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6)

Art. 1

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

- a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
- b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.

3. L'importazione, l'esportazione o la riesportazione di oggetti personali o domestici derivati da esemplari di specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire diciotto milioni. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria.

Art. 2

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.

2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.

3. L'introduzione nel territorio nazionale, l'esportazione o la riesportazione dallo stesso di oggetti personali o domestici relativi a specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dodici milioni. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque omette di presentare la notifica di importazione, di cui all'articolo 4, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 338/97, del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, ovvero il richiedente che omette di comunicare il rigetto di una domanda di licenza o di certificato in conformità dell'articolo 6, paragrafo 3, del citato Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dodici milioni.

5. L'autorità amministrativa che riceve il rapporto previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, per le violazioni previste e punite dalla presente legge, è il servizio CITES del Corpo forestale dello Stato.

Art. 3-bis

1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.

2. In caso di violazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le stesse concorrono con quelle di cui agli articoli 1, 2 e del presente articolo.

Art. 6

1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

2. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, stabilisce con proprio decreto i criteri da applicare nell'individuazione delle specie di cui al comma 1 e predispone di conseguenza l'elenco di tali esemplari, prevedendo altresì opportune forme di diffusione dello stesso anche con l'ausilio di associazioni aventi il fine della protezione delle specie.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 5, coloro che alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 2 detengono esemplari vivi di mammiferi o rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi o rettili provenienti da riproduzioni in cattività compresi nell'elenco stesso, sono tenuti a farne denuncia alla prefettura territorialmente competente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2. Il prefetto, d'intesa con le autorità sanitarie competenti, può autorizzare la detenzione dei suddetti esemplari previa verifica della idoneità delle relative strutture di custodia, in funzione della corretta sopravvivenza degli stessi, della salute e dell'incolumità pubblica.

4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro quindicimila a euro trecentomila.

5. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 3 è punito con la sanzione amministrativa da euro diecimila a euro sessantamila.

6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4 e 5 non si applicano:

a) nei confronti dei giardini zoologici, delle aree protette, dei parchi nazionali, degli acquari e delfinari, dichiarati idonei dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione stessa;

b) nei confronti dei circhi e delle mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalle autorità competenti in materia di salute e incolumità pubblica, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2. Le istituzioni scientifiche e di ricerca iscritte nel registro istituito dall'articolo 5-bis, comma 8, non sono sottoposte alla verifica di idoneità da parte della commissione.

Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs n.152/2006, art. 137)

1. Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.

2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.
4. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 è punito con la pena di cui al comma 3.
5. Chiunque, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure superi i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.
6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.
7. Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.
8. Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale.
9. Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1.
10. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, è punito con l'ammenda da millecinquecento euro a quindicimila euro.
11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.
12. Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità



Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da quattromila euro a quarantamila euro.

13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

14. Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs n.152/2006, art. 256)

1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.

3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.

8. I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234.

9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.

Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs n. 152/2006, art. 257)

1. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.

4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.

Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 259)

1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.



2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs n.152/2006, art. 258)

1. I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, che non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

2. Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro, nonchè la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore.

3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le misure minime e massime di cui al comma 2 sono ridotte rispettivamente da millequaranta euro a seimiladuecento euro per i rifiuti non pericolosi e da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.

4. Chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

5. Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma 43 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonchè nei casi di mancato invio



alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193.

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 21/2018]

Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'articolo 33.

Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

E' sempre ordinata la confisca delle cose che servono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato.

Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260-bis)

1. I soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nei termini previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.

2. I soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. All'accertamento dell'omissione del pagamento consegue obbligatoriamente, la sospensione immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di controllo della tracciabilità nei confronti del trasgressore. In sede di rideterminazione del contributo annuale di iscrizione al predetto sistema di tracciabilità occorre tenere conto dei casi di mancato pagamento disciplinati dal presente comma.



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

3. Chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da millequaranta euro a seimiladuecento. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.

4. Qualora le condotte di cui al comma 3 siano riferibili a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l'infrazione è imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, le misure minime e massime di cui al periodo precedente sono ridotte rispettivamente da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Le modalità di calcolo dei numeri di dipendenti avviene nelle modalità di cui al comma 3. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentoventi ad euro tremilacento.

5. Al di fuori di quanto previsto nei commi da 1 a 4, i soggetti che si rendono inadempienti agli ulteriori obblighi di loro incumbenti ai sensi del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono puniti, per ciascuna delle suddette violazioni, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilaseicento ad euro quindicimilacinquecento. In caso di rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila.

6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di



Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

9. Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.

(9-bis. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo ovvero commette più violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.

9-ter. Non risponde delle violazioni amministrative di cui al presente articolo chi, entro trenta giorni dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al sistema informatico di controllo di cui al comma 1. Nel termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, il trasgressore può definire la controversia, previo adempimento agli obblighi di cui sopra, con il pagamento di un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.

Sanzioni (D.Lgs. n. 152/2006, art. 279)

1. (Fuori dai casi per cui trova applicazione l'articolo 6, comma 13, cui eventuali sanzioni sono applicate ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo,) Chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata e' punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da 258 euro a 1.032 euro. Con la stessa pena e' punito chi sottopone uno stabilimento ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 269, comma 8. Chi sottopone uno stabilimento ad una modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista dall'articolo 269, comma 8, è assoggettato ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 1.00 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente.

2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

3. (Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 7,) Chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attività senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell'articolo 269, comma 6, o ai sensi dell'articolo 272, comma 1, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a milletrecentadue euro.
4. (Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 8), Chi non comunica all'autorità competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell'articolo 269, comma 6, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a milletrecentadue euro.
5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.
6. Chi, nei casi previsti dall'articolo 281, comma 1, non adotta tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o dell'ammenda fino a milletrecentadue euro.
7. Per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 276, nel caso in cui la stessa non sia soggetta alle sanzioni previste dai commi da 1 a 6, e per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 277 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da Quindicimilaquattrocentonovantatré euro a centocinquantaquattromilanovecentotrentasette euro. All'irrogazione di tale sanzione provvede, ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la diversa autorità indicata dalla legge regionale. La sospensione delle autorizzazioni in essere è sempre disposta in caso di recidiva.

Inquinamento doloso provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 8)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.
2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.
3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

Inquinamento colposo provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 9)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.
2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.



3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3)

Art. 3

1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste. (PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 31 LUGLIO 2002, N. 179).

4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.

5. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.

6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

[Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare \(Art. 25-duodecies, D.Lgs. n. 231/2001\) \[articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012, modificato dalla Legge 17 ottobre 2017 n. 161\]](#)

RITENUTI NON RILEVANTI

- **Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998)**
- **Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. n. 286/1998)**

[Razzismo e xenofobia \(art. 25-terdecies d.lgs. 231/2001\)](#)

RITENUTI NON RILEVANTI

- **Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.) [aggiunto dal D.Lgs. n. 21/2018]**

[Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati \(art. 25-quaterdecies d.lgs. 231/2001\)](#)

RITENUTI NON RILEVANTI

- **Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989)**
- **Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989)**

[Reati tributari \(art. 25-quinquiesdecies d.lgs. 231/2001\)](#)

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000)

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000)

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate



Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000)

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000)

1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2.E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]

1.Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]

1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]

1. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

2. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

[Contrabbando \(Art. 25-sexiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001\) \[articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020\]](#)

RITENUTI NON RILEVANTI

- **Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 43/1973)**
- **Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n. 43/1973)**
- **Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n. 43/1973)**
- **Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n. 43/1973)**
- **Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR n. 43/1973)**
- **Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 43/1973)**
- **Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 43/1973)**
- **Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 43/1973)**
- **Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 43/1973)**
- **Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 43/1973)**
- **Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis DPR n. 43/1973)**
- **Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter DPR n. 43/1973)**
- **Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR n. 43/1973)**
- **Altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 43/1973)**
- **Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR n. 43/1973)**



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

[Delitti contro il patrimonio culturale \(Art. 25-septiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001\)](#)
[\[Articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022\]](#)

RITENUTI NON RILEVANTI

- Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.)
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.)
- Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.)
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.)
- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.)
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.)
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.)
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.)
- Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.)

[Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici \(Art. 25-duodevicies, D.Lgs. n. 231/2001\) \[Articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022\]](#)

RITENUTI NON RILEVANTI

- Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.)
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.)

[Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato \(Art. 12, L. n. 9/2013\) \[Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva\]](#)

RITENUTI NON RILEVANTI

- Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.)
- Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.)
- Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.)
- Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

- **Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)**

[Reati transnazionali ²⁰ \(L. n. 146/2006\) \[Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale\]](#)

- **Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)**
- **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)**
- **Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)**
- **Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)**
- **Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)**

RITENUTI NON RILEVANTI E/O NON APPLICABILI

- **Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)**
- **Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)**

²⁰ L'art. 3 della L. 146/2006 definisce "transnazionale" il reato in cui sia coinvolto un gruppo criminale organizzato e che sia punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 4 anni, sempre che detto reato:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia coinvolto un gruppo criminale organizzato e impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- o, infine, nel caso in cui sia commesso in uno Stato, ma abbia effetti "sostanziali" in un altro Stato.



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

Appendice 1

La Pubblica Amministrazione:
i criteri per la definizione di pubblico ufficiale e di incaricato di
pubblico servizio



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

Premessa

La qualificazione giuridica di pubblico ufficiale, così come quella di incaricato di pubblico servizio, dipende dalla definizione normativa dettata dagli artt. 357 ("Nozione di pubblico ufficiale") e 358 ("Nozione della persona incaricata di pubblico servizio") c.p.

* * *

Ai sensi dell'art. 357, 1° comma, c.p., è considerato pubblico ufficiale "agli effetti della legge penale" chi esercita "una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa".

E' quindi definita "pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norma di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi", laddove per norme di diritto pubblico si intendono quelle norme volte al perseguimento di uno scopo pubblico ed alla tutela di un interesse pubblico.

Da quanto premesso può dedursi che l'attribuzione della qualifica di pubblico ufficiale dipende da una valutazione di carattere oggettivo (volta a verificare se l'attività svolta e singolarmente considerata, è disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi) e di carattere funzionale (intesa a controllare se quella stessa attività si presenti nella sua concreta manifestazione come caratterizzata dalla possibilità di esercizio di taluni poteri tipici della pubblica funzione - poteri autorizzativi o certificativi - ovvero come la manifestazione o la realizzazione della volontà della pubblica amministrazione).

* * *

L'art. 358 c.p. recita: "Sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale".

Ne consegue che il "servizio", affinché possa definirsi "pubblico", deve essere disciplinato - così come la "pubblica funzione" - da norme di diritto pubblico; tuttavia il "servizio" si caratterizza per l'assenza dei poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa propri della pubblica funzione. La legge inoltre precisa che non può mai costituire "servizio pubblico" lo svolgimento di "semplici mansioni d'ordine" o la "prestazione di opera meramente materiale".

Alcuni criteri discretivi di massima

In tale contesto, con l'avvertenza che i criteri che si cercherà di enucleare nel prosieguo non depongono con certezza per la qualifica pubblicistica di cui si discute e con l'ulteriore caveat per il quale, in caso di dubbio, conviene sempre considerare i clienti/fornitori come facenti parte di tale categoria sensibile, qui di seguito si forniscono alcuni "indici" che potranno essere considerati per risolvere i casi concreti che si prospetteranno.

In particolare, sulla base di quanto illustrato nei paragrafi che precedono, si ritiene che possano essere considerati enti pubblici le seguenti strutture:



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

- enti pubblici territoriali e non territoriali (Stato, Regione, Provincia, Comune, Camera di Commercio, ASL, Ispettorato del Lavoro, etc.);
- enti istituiti e regolamentati con legge dello stato;
- società con partecipazione pubblica totalitaria o prevalente;
- società controllate da società con partecipazione pubblica totalitaria o prevalente;
- la presenza di "poteri speciali" nello statuto delle società;
- società che debbono obbligatoriamente procedere alla stipulazione di contratti di fornitura di servizi attraverso il ricorso a gare d'appalto.

Mentre nei primi tre casi la natura di pubblico ufficiale degli esponenti di tali enti è sostanzialmente certa, la presenza di uno degli altri indici non è di per sé sufficiente ad integrare tale natura, dovendo la stessa essere verificata caso per caso alla luce della disciplina complessiva.

Concessione di pubblico servizio

Nella concessione di pubblico servizio il concessionario sostituisce la Pubblica Amministrazione nell'erogazione del servizio, ossia nello svolgimento dell'attività diretta al soddisfacimento dell'interesse collettivo.

Il concessionario di pubblico servizio è pertanto chiamato a realizzare i compiti istituzionali dell'ente pubblico concedente, con il conseguente trasferimento di potestà pubbliche al concessionario stesso.

La concessione di servizi riguarda dunque sempre un rapporto trilaterale, fra la Pubblica Amministrazione, il concessionario e gli utenti del servizio.

La dottrina tradizionale ha infine individuato una molteplicità di criteri utilizzabili allo scopo di tracciare la distinzione tra l'appalto di servizi e la concessione di servizi pubblici, quali:

- a) il carattere surrogatorio dell'attività svolta dal concessionario di pubblico servizio contrapposta all'attività di mera rilevanza economica svolta dall'appaltatore nell'interesse del committente pubblico;
- b) la natura unilaterale del titolo concessorio di affidamento del servizio pubblico, che si contrappone al carattere negoziale dell'appalto;
- c) il trasferimento di potestà pubbliche in capo al concessionario, contrapposte alle prerogative proprie di qualsiasi soggetto economico riconosciute all'appaltatore che non opera quale organo indiretto dell'amministrazione;
- d) l'effetto accrescitivo tipico della concessione.

* * * * *

Di seguito si elencano in via esemplificativa alcune delle principali figure di "soggetti pubblici"/"incaricati di pubblico servizio" previste dall'ordinamento:

STATO:

- Presidenza della Repubblica, con relativi Organi e Uffici;
- Parlamento: Camera dei Deputati e Senato della Repubblica, con rispetti Organi ed Uffici;
- Organi di Governo: Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministri, Conferenza permanente Stato-Regioni;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri con relativi Organi/Uffici;



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

- Singoli Ministeri con relativi Organi/Uffici;
- Organi ausiliari dello Stato: Consiglio di Stato, Corte dei Conti, CNEL, Avvocatura dello Stato, Ragioneria Generale dello Stato, Consiglio Superiore della Magistratura;
- Organi periferici dello Stato: il Commissario di Governo, l'Ufficio territoriale del Governo cui è preposto il Prefetto, il Sindaco quale ufficiale di Governo, il Presidente della Giunta Regionale per le funzioni dello Stato delegate alla Regione.

ORGANISMI/AMMINISTRAZIONI/ENTI PUBBLICI ESTERI (richiamati dall'art. 322 bis C.P.):

- Commissione delle Comunità europee, il Parlamento europeo, la Corte di Giustizia e la Corte dei conti delle Comunità europee, in cui figurano tra l'altro le seguenti persone:
- Membri dei Soggetti pubblici presenti nell'Ordinamento comunitario;
- Funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- Persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- Membri e gli addetti a Enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- Stati membri dell'Unione europea, in cui figurano persone che svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
- Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, in cui figurano persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

ENTI PUBBLICI TERRITORIALI:

- - Regioni a statuto ordinario e statuto speciale, i cui organi sono: Consiglio Regionale, Giunta Regionale (Assessori); Presidente della Giunta Regionale; a fianco degli organi ed uffici regionali figurano, altresì, Aziende ed Enti istituiti con legge regionale;
- Comuni, i cui organi sono: il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale ed il Sindaco, il Segretario Comunale; a fianco degli organi ed uffici comunali figurano Aziende speciali;
- Istituzioni e Società per azioni anche senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria, nonché Concessionari/Gestori di pubblico servizio (ruoli generalmente affidati a Società miste pubblico/privato o a Società/Imprese private) finalizzati alla gestione di servizi pubblici locali, quali, tra l'altro: forniture acqua, luce e gas, farmacie comunali, scuola e formazione, gestione rifiuti, viabilità, servizi culturali, servizi socio assistenziali (ad esempio, assistenza sociale e scolastica), ospedali, trasporto pubblico, commercio;
- Forme associative tra Comuni: Unioni di Comuni, Consorzi di Comuni;
- Comunità Montane;
- Circoscrizioni comunali e Municipi presenti nei maggiori Comuni;
- Province, i cui organi sono: il Consiglio Provinciale, la Giunta Provinciale ed il Presidente della Provincia;



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

- Le Città Metropolitane, che coincidono con il territorio della Provincia, i cui organi sono: il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.

ENTI PUBBLICI ISTITUZIONALI E ALTRI SOGGETTI DI NATURA PUBBLICISTICA:

- Enti parastatali (tra l'altro, INPS, INAIL, ISTAT, Banca d'Italia, ACI, Croce Rossa Italiana, CONI, Biennale di Venezia, Istituto per il Commercio con l'estero, Enti autonomi di diversi parchi nazionali;
- Università;
- Ordini e Collegi professionali;
- Camere di Commercio;
- Enti pubblici economici;
- Enti pubblici economici trasformati in SPA e relative Società controllate (tra l'altro, ENI, AGIP, INA, IMI, Monte dei Paschi di Siena, ENEL);
- Imprese pubbliche con qualificazione di "Organismi di Diritto Pubblico";
- Enti non economici trasformati in SPA (tra l'altro FORMEZ, Enti lirici, Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza);
- Aziende autonome (tra l'altro, le Aziende municipalizzate);
- Agenzie (tra cui: AGEA – Agenzia per le erogazioni in agricoltura, ARAN – Agenzia per la Rappresentanza negoziale nel pubblico impiego, ASI – Agenzia Spaziale Italiana);
- Autorità Indipendenti (tra l'altro, CONSOB, ISVAP, AGCOM, AGCM, Garante per la privacy);
- Enti regionali (tra l'altro, Enti di sviluppo e Aziende Sanitarie Locali-ASL, compresi i suoi organi, quali, tra l'altro, i Medici di base) istituiti mediante legge regionale; a fianco degli Enti Regionali figurano, altresì, Società per azioni con partecipazione regionale, ivi comprese società finanziarie e società per la prestazione di servizi.

E. SOGGETTI PRIVATI CONCESSIONARI/GESTORI DI PUBBLICO SERVIZIO:

- Società/Imprese private con il ruolo pubblicistico di Concessionari/Gestori di Pubblico Servizio, incaricati come tali dalla PA sulla base di un rapporto di Concessione o sulla base di una Convenzione. In particolare -secondo la L. 12 giugno 1990 n. 146, modificata dalla L. 11 aprile 2000 n.83- sono considerati servizi pubblici essenziali, tra l'altro, i servizi in tema di:
 - Sanità ed Igiene pubblica;
 - Protezione civile;
 - Raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani;
 - Approvvigionamento di energie, prodotti energetici, risorse naturali e beni di prima necessità (in questo contesto rilevano, altresì, i settori dell'elettricità, del gas e dell'acqua);
 - Trasporti pubblici urbani ed extraurbani autoferrotranviari, ferroviari, aerei, aeroportuali e marittimi;
 - Assistenza e previdenza sociale;
 - Istruzione pubblica (particolare attenzione ai servizi di asili nido, di scuole materne e scuole elementari, di istruzione universitaria);



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

- Poste, Telecomunicazioni (specifica attenzione al "Servizio Universale") ed Informazione Radiotelevisiva Pubblica;
- Concessionari/Gestori di pubblici servizi detti "facoltativi", in quanto l'assunzione di detti servizi è lasciata alla discrezionalità della P.A. (ad esempio, in tema di servizi finalizzati a soddisfare specifiche esigenze della collettività).



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

Appendice 2

Schema di decreto del presidente della repubblica recante:
Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, ai sensi
dell'articolo 54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
come sostituito dall'articolo 1, comma 44, della legge 6
novembre 2012, n. 190.



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE: CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 54 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165, COME SOSTITUITO DALL'ARTICOLO 1, COMMA 44, DELLA LEGGE 6 NOVEMBRE 2012, N. 190.

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto, in particolare, l'articolo 54 del decreto legislativo n. 165 del 2001, come sostituito dall'articolo 1, comma 44, della legge 6 novembre 2012, n. 190, che prevede l'emanazione di un Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico;

Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica 28 novembre 2000, pubblicato nella gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2001, recante Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni; Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 7 febbraio 2013;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 21 febbraio 2013;

Ritenuto di non poter accogliere l'osservazione contenuta nel citato parere del Consiglio di Stato con la quale si chiede di estendere l'obbligo di informazione di cui all'articolo 6, comma 1, ai rapporti di collaborazione non retribuiti, in considerazione del fatto che la finalità della norma è quella di far emergere solo i rapporti intrattenuti dal dipendente con soggetti esterni che abbiano risvolti di carattere economico; né può accogliersi la richiesta di eliminare, all'articolo 15, comma 2, il passaggio, agli uffici di disciplina, anche delle funzioni dei comitati o uffici etici, in quanto uffici non più previsti dalla vigente normativa;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri n.72, adottata nella riunione del 8 marzo 2013 n;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1 (Disposizioni di carattere generale)

1. Il presente codice di comportamento, di seguito denominato "Codice", definisce, ai fini dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare.



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

2. Le previsioni del presente Codice sono integrate e specificate dai codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni ai sensi dell'articolo 54, comma 5, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.

Art. 2 (Ambito di applicazione)

1. Il presente codice si applica ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le norme contenute nel presente codice costituiscono principi di comportamento per le restanti categorie di personale diverse da quelle di cui al comma 1 e che rientrano tra quelle di cui all'articolo 3 del citato decreto n. 165 del 2001.

3. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 estendono, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal presente codice a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione. A tal fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, le amministrazioni inseriscono apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente codice.

4. Le disposizioni del presente codice si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto delle attribuzioni derivanti dagli statuti speciali e delle relative norme di attuazione, in materia di organizzazione e contrattazione collettiva del proprio personale, di quello dei loro enti funzionali e di quello degli enti locali del rispettivo territorio.

Art. 3 (Principi generali)

1. Il dipendente osserva la Costituzione, servendo la Nazione con disciplina ed onore e conformando la propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa. Il dipendente svolge i propri compiti nel rispetto della legge, perseguendo l'interesse pubblico senza abusare della posizione o dei poteri di cui è titolare.

2. Il dipendente rispetta altresì i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza e agisce in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi.

3. Il dipendente non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio, evita situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine della pubblica



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

amministrazione. Prerogative e poteri pubblici sono esercitati unicamente per le finalità di interesse generale per le quali sono stati conferiti.

4. Il dipendente esercita i propri compiti orientando l'azione amministrativa alla massima economicità, efficienza ed efficacia. La gestione di risorse pubbliche ai fini dello svolgimento delle attività amministrative deve seguire una logica di contenimento dei costi, che non pregiudichi la qualità dei risultati.

5. Nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa, il dipendente assicura la piena parità di trattamento a parità di condizioni, astenendosi, altresì, da azioni arbitrarie che abbiano effetti negativi sui destinatari dell'azione amministrativa o che comportino discriminazioni basate su sesso, nazionalità, origine etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, appartenenza a una minoranza nazionale, disabilità, condizioni sociali o di salute, età e orientamento sessuale o su altri diversi fattori.

6. Il dipendente dimostra la massima disponibilità e collaborazione nei rapporti con le altre pubbliche amministrazioni, assicurando lo scambio e la trasmissione delle informazioni e dei dati in qualsiasi forma anche telematica, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 4 (Regali, compensi e altre utilità)

1. Il dipendente non chiede, per sé o per altri, regali o altre utilità.

2. Il dipendente non accetta, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia. In ogni caso, indipendentemente che il fatto costituisca reato, il dipendente non chiede, per sé o per altri, regali o altre utilità, neanche di modico valore a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all'ufficio, né da soggetti nei cui confronti è o sta per essere chiamato a svolgere o a esercitare attività o potestà proprie dell'ufficio ricoperto.

3. Il dipendente non sollecita per sé o per altri, regali o altre utilità.

4. Il dipendente non accetta per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore, da un proprio subordinato, né dal coniuge, dal convivente, dai parenti e dagli affini entro il secondo grado dello stesso. Il dipendente non offre regali o altre utilità a un proprio sovraordinato, né a suoi parenti o conviventi, salvo quelli d'uso di modico valore.

5. I regali e le altre utilità comunque ricevuti fuori dai casi consentiti dal presente articolo, a cura dello stesso dipendente cui siano pervenuti, sono immediatamente messi a disposizione dell'Amministrazione per la restituzione.

6. Ai fini del presente articolo, per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelle di valore non superiore, in via orientativa, a 100 euro, anche sotto forma di sconto. I piani di prevenzione della corruzione possono modulare tale importo, anche in misura ridotta, e comunque per un importo massimo non superiore a 150 euro.



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

7. Il dipendente in servizio non accetta incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza.

8. Al fine di preservare il prestigio e l'imparzialità dell'amministrazione, il responsabile dell'ufficio vigila sulla corretta applicazione del presente articolo.

Art. 5 (Partecipazione ad associazioni e organizzazioni)

1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il dipendente comunica tempestivamente al responsabile dell'ufficio di appartenenza la propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi siano coinvolti o possano interferire con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio. L'Amministrazione, nei successivi trenta giorni, valuta la compatibilità dell'adesione o dell'appartenenza del dipendente alle associazioni o alle organizzazioni. Il presente comma non si applica all'adesione ai partiti politici, né ai sindacati.

2. Il pubblico dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire ad associazioni od organizzazioni, né esercita pressioni a tal fine, promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di carriera.

Art. 6 (Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse)

1. Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente, all'atto dell'assegnazione all'ufficio, informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando:

a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o i conviventi more uxorio, abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione; b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.

2. Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.

Art. 7 (Obbligo di astensione)

1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale o altro rapporto preferenziale, di individui od organizzazioni



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

con cui in prima persona o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, di individui od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.

Art. 8 (Prevenzione della corruzione)

1. Il dipendente rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'amministrazione. In particolare, il dipendente rispetta le prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione, presta la sua collaborazione al responsabile della prevenzione della corruzione e, fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, segnala al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito nell'amministrazione di cui sia venuto a conoscenza.

Art. 9 (Trasparenza e tracciabilità)

1. Il dipendente assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza totale previsti in capo alle pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale.

2. La tracciabilità dei processi decisionali adottati dai dipendenti deve essere, in tutti i casi, garantita attraverso un adeguato supporto documentale, che consenta in ogni momento la replicabilità.

Art. 10 (Comportamento nei rapporti privati)

1. Nei rapporti privati, comprese le relazioni extra-lavorative con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, il dipendente non sfrutta, né menziona la posizione che ricopre nell'amministrazione per ottenere utilità che non gli spettino e non assume nessun altro comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione.

Art. 11 (Comportamento in servizio)

1. Fermo restando il rispetto dei termini del procedimento amministrativo, il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda né adotta comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza.

2. Il dipendente utilizza i permessi di astensione dal lavoro, comunque denominati, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi.

3. Il dipendente utilizza il materiale o le attrezzature di cui dispone per ragioni di ufficio e i servizi telematici dell'ufficio nel rispetto dei vincoli posti dall'amministrazione e non utilizza le linee telefoniche dell'ufficio per esigenze personali, fatti salvi i casi d'urgenza. Il dipendente utilizza i mezzi di trasporto



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

dell'amministrazione a sua disposizione soltanto per lo svolgimento dei compiti d'ufficio, astenendosi dal trasportare terzi, se non per motivi d'ufficio.

Art. 12 (Rapporti con il pubblico)

1. Il dipendente in rapporto con il pubblico si fa riconoscere attraverso l'esposizione in modo visibile del badge od altro supporto identificativo messo a disposizione dall'amministrazione, salvo diverse disposizioni di servizio, anche in considerazione della sicurezza dei dipendenti, opera con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità e, nel rispondere alla corrispondenza, a chiamate telefoniche e ai messaggi di posta elettronica, opera nella maniera più completa e accurata possibile. Qualora non sia competente per posizione rivestita o per materia, indirizza l'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione. Il dipendente, fatte salve le norme sul segreto d'ufficio, fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in ordine al comportamento proprio e di altri dipendenti dell'ufficio dei quali ha la responsabilità od il coordinamento. Nelle operazioni da svolgersi e nella trattazione delle pratiche il dipendente rispetta, salvo diverse esigenze di servizio o diverso ordine di priorità stabilito dall'amministrazione, l'ordine cronologico e non rifiuta prestazioni a cui sia tenuto con motivazioni generiche. Il dipendente rispetta gli appuntamenti con i cittadini e risponde senza ritardo ai loro reclami.

2. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche che vadano a detrimento dell'immagine dell'amministrazione e precisa, in ogni caso, che le dichiarazioni sono effettuate a titolo personale, quando ricorra tale circostanza.

3. Il dipendente che svolge la sua attività lavorativa in un'amministrazione che fornisce servizi al pubblico cura il rispetto degli standard di qualità e di quantità fissati dall'amministrazione anche nelle apposite carte dei servizi. Il dipendente opera al fine di assicurare la continuità del servizio, di consentire agli utenti la scelta tra i diversi erogatori e di fornire loro informazioni sulle modalità di prestazione del servizio e sui livelli di qualità.

4. Il dipendente non assume impegni né anticipa l'esito di decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all'ufficio, al di fuori dei casi consentiti, fornisce informazioni e notizie relative ad atti od operazioni amministrative, in corso o conclusione solo nelle ipotesi previste dalle disposizioni di legge e regolamentari in materia di accesso, informando sempre gli interessati della possibilità di avvalersi anche dell'Ufficio per le relazioni con il pubblico. Rilascia copie ed estratti di atti o documenti secondo la sua competenza, con le modalità stabilite dalle norme in materia di accesso e dai regolamenti della propria amministrazione.

5. Il dipendente osserva il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali e, qualora sia richiesto oralmente di fornire informazioni, atti, documenti non accessibili tutelati dal segreto d'ufficio o dalle



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

disposizioni in materia di dati personali, informa il richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta. Qualora non sia competente a provvedere in merito alla richiesta cura, sulla base delle disposizioni interne, che la stessa venga inoltrata all'ufficio competente della medesima amministrazione.

Art. 13 (Disposizioni particolari per i dirigenti)

1. Ferma restando l'applicazione delle altre disposizioni del Codice, le norme del presente articolo si applicano ai dirigenti, ivi compresi i titolari di incarico ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ai soggetti che svolgono funzioni equiparate ai dirigenti operanti negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché ai funzionari responsabili di posizione organizzativa negli enti privi di dirigenza.

2. Il dirigente svolge con diligenza le funzioni ad esso spettanti in base all'atto di conferimento dell'incarico, persegue gli obiettivi assegnati e adotta un comportamento organizzativo adeguato per l'assolvimento dell'incarico.

3. Il dirigente, prima di assumere le sue funzioni, comunica all'amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porlo in conflitto di interessi con la funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o conviventi more uxorio che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l'ufficio che dovrà dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti all'ufficio. Il dirigente fornisce le prescritte informazioni sulla propria situazione patrimoniale e le dichiarazioni annuali dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche.

4. Il dirigente assume atteggiamenti leali e trasparenti e adotta un comportamento esemplare e imparziale nei rapporti con i colleghi, i collaboratori e i destinatari dell'azione amministrativa. Il dirigente cura, altresì, che le risorse assegnate al suo ufficio siano utilizzate per finalità esclusivamente istituzionali e, in nessun caso, per esigenze personali.

5. Il dirigente cura il benessere organizzativo nella struttura a cui è preposto, favorendo l'instaurarsi di rapporti cordiali e rispettosi tra i collaboratori, assume iniziative finalizzate alla circolazione delle informazioni, alla formazione e all'aggiornamento del personale, all'inclusione e alla valorizzazione delle differenze di genere, di età e di condizioni personali.

6. Il dirigente assegna l'istruttoria delle pratiche sulla base di un'equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacità, delle attitudini e della professionalità del personale a sua disposizione. Il dirigente affida gli incarichi aggiuntivi in base alla professionalità e, per quanto possibile, secondo criteri di rotazione.

7. Nello svolgimento dell'attività, il dirigente fissa le riunioni che prevedono la presenza dei collaboratori tenendo conto delle flessibilità di orario accordate e dei



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

permessi orari previsti da leggi, regolamenti e contratti collettivi, assicurando la tendenziale conclusione delle stesse nell'ambito dell'ordinario orario di lavoro.

8. Il dirigente svolge la valutazione del personale assegnato alla struttura cui è preposto con imparzialità e rispettando le indicazioni ed i tempi prescritti.

9. Il dirigente intraprende con tempestività le iniziative necessarie ove venga a conoscenza di un illecito, attiva e conclude, se competente, il procedimento disciplinare, ovvero segnala tempestivamente l'illecito all'autorità disciplinare, prestando ove richiesta la propria collaborazione e provvede ad inoltrare tempestiva denuncia all'autorità giudiziaria competente in caso di illecito amministrativo o penale. Nel caso in cui riceva segnalazione di un illecito da parte di un dipendente, adotta ogni cautela di legge affinché sia tutelato il segnalante e non sia indebitamente rilevata la sua identità nel procedimento disciplinare, ai sensi dell'articolo 54-*bis* del decreto legislativo n. 165 del 2001.

10. Il dirigente difende anche pubblicamente l'immagine della pubblica amministrazione. Nei limiti delle sue possibilità, evita che notizie non rispondenti al vero quanto all'organizzazione, all'attività e ai dipendenti pubblici possano diffondersi e favorisce la diffusione della conoscenza di buone prassi e buoni esempi al fine di rafforzare il senso di fiducia nei confronti dell'amministrazione.

Art. 14 (Contratti ed altri atti negoziali)

1. Nella conclusione di accordi e negozi e nella stipulazione di contratti per conto dell'amministrazione, nonché nella fase di esecuzione degli stessi, il dipendente non ricorre a mediazione di terzi, né corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, né per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto. Il presente comma non si applica ai casi in cui l'amministrazione ritiene opportuno ricorrere all'attività di mediazione professionale.

2. Il dipendente non conclude, per conto dell'amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità, fatti salvi i regali d'uso consentiti, nel biennio precedente. Nel caso in cui l'amministrazione concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali il dipendente abbia concluso contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità, fatti salvi i regali d'uso consentiti, nel biennio precedente, questi si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto, redigendo verbale scritto di tale astensione da conservare agli atti dell'ufficio.

3. Il dipendente che conclude accordi o negozi ovvero stipula contratti a titolo privato con persone fisiche o giuridiche private con le quali abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto dell'amministrazione, ne informa per iscritto il dirigente dell'ufficio.



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il dirigente, questi informa per iscritto il dirigente apicale responsabile della gestione del personale.
5. Il dipendente che riceva, da persone fisiche o giuridiche partecipanti a procedure negoziali nelle quali sia parte l'amministrazione, rimostranze orali o scritte sull'operato dell'ufficio o su quello dei propri collaboratori, ne informa immediatamente, di regola per iscritto, il proprio superiore gerarchico o funzionale.

Art. 15 (Vigilanza, monitoraggio e attività formative)

1. Ai sensi dell'articolo 54, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vigilano sull'applicazione del presente Codice e dei codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni, i dirigenti responsabili di ciascuna struttura, le strutture di controllo interno e gli uffici etici e di disciplina.
2. Ai fini dell'attività di vigilanza e monitoraggio prevista dal presente articolo, le amministrazioni si avvalgono dell'ufficio procedimenti disciplinari istituito ai sensi dell'articolo 55-*bis*, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 che svolge, altresì, le funzioni dei comitati o uffici etici eventualmente già istituiti.
3. Le attività svolte ai sensi del presente articolo dall'ufficio procedimenti disciplinari si conformano alle eventuali previsioni contenute nei piani di prevenzione della corruzione adottati dalle amministrazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190. L'ufficio procedimenti disciplinari, oltre alle funzioni disciplinari di cui all'articolo 55-*bis* e seguenti del decreto legislativo n. 165 del 2001, cura l'aggiornamento del codice di comportamento dell'amministrazione, l'esame delle segnalazioni di violazione dei codici di comportamento, la raccolta delle condotte illecite accertate e sanzionate, assicurando le garanzie di cui all'articolo 54-*bis* del decreto legislativo n. 165 del 2001. L'ufficio procedimenti disciplinari cura altresì la diffusione della conoscenza dei codici di comportamento nell'amministrazione, il monitoraggio annuale sulla loro attuazione, ai sensi dell'articolo 54, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001, la pubblicazione sul sito istituzionale e della comunicazione all'Autorità nazionale anticorruzione, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190, dei risultati del monitoraggio. Ai fini dello svolgimento delle attività previste dal presente articolo, l'ufficio procedimenti disciplinari opera in raccordo con il responsabile della prevenzione di cui all'articolo 1, comma 7, della legge n. 190 del 2012.
4. Ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare per violazione dei codici di comportamento, l'ufficio procedimenti disciplinari può chiedere all'Autorità nazionale anticorruzione parere facoltativo secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, lettera d), della legge n. 190 del 2012.
5. Al personale delle pubbliche amministrazioni sono rivolte attività formative in materia di trasparenza e integrità, che consentano ai dipendenti di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tali ambiti.

6. Le Regioni e gli enti locali, definiscono, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, le linee guida necessarie per l'attuazione dei principi di cui al presente articolo.

Art. 16 (Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice)

1. La violazione degli obblighi previsti dal presente Codice integra comportamenti contrari ai doveri d'ufficio. Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute nel presente Codice, nonché dei doveri e degli obblighi previsti dal piano di prevenzione della corruzione, dà luogo anche a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del pubblico dipendente, essa è fonte di responsabilità disciplinare accertata all'esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di colpevolezza, gradualità e proporzionalità delle sanzioni.

2. Ai fini della determinazione del tipo e dell'entità della sanzione disciplinare concretamente applicabile, la violazione è valutata in ogni singolo caso con riguardo alla gravità del comportamento e all'entità del pregiudizio, anche morale, derivatone al decoro o al prestigio dell'amministrazione di appartenenza. Le sanzioni applicabili sono quelle previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi, incluse quelle espulsive; queste ultime, in particolare, nei casi, da valutare in relazione alla gravità, di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 4, qualora concorrano la non modicità del valore del regalo o delle altre utilità e l'immediata correlazione di questi ultimi con il compimento di un atto o di un'attività tipici dell'ufficio, 5, comma 2, 14, comma 2, primo periodo, valutata ai sensi del primo periodo. Si procede analogamente nei casi di recidiva negli illeciti di cui agli articoli 4, comma 7, 6, comma 2, esclusi i conflitti meramente potenziali, e 13, comma 9. I contratti collettivi possono prevedere ulteriori criteri di individuazione delle sanzioni applicabili in relazione alle tipologie di violazione del presente codice.

3. Resta ferma la comminazione del licenziamento senza preavviso per i casi già previsti dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi.

4. Restano fermi gli ulteriori obblighi e le conseguenti ipotesi di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti previsti da norme di legge, di regolamento o dai contratti collettivi.

Art. 17 (Disposizioni finali e abrogazioni)

1. Le amministrazioni danno la più ampia diffusione al presente decreto, pubblicandolo sul proprio sito internet istituzionale e nella rete intranet, nonché trasmettendolo tramite e-mail a tutti i propri dipendenti e ai titolari di contratti di consulenza o collaborazione a qualsiasi titolo, anche professionale, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione dei vertici politici



S.A.P. NA.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a socio unico

dell'amministrazione, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo, anche professionale, di imprese fornitrici di servizi in favore dell'amministrazione. L'amministrazione, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro o, in mancanza, all'atto di conferimento dell'incarico, consegna e fa sottoscrivere ai nuovi assunti, con rapporti comunque denominati, copia del codice di comportamento.

2. Le amministrazioni danno la più ampia diffusione ai codici di comportamento da ciascuna definiti ai sensi dell'articolo 54, comma 5, del decreto legislativo d.lgs. 20 marzo 2001, n. 165 secondo le medesime modalità previste dal comma 1 del presente articolo.

3. Il decreto del Ministro per la funzione pubblica 28 novembre 2000 recante Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni è abrogato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.